Senato della Repubblica



XVI LEGISLATURA

A.S. 3110

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ

BOZZA FASCICOLO EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI DA 37 A 97

TOMO C

Febbraio 2012

Art. 37.

37.1

Matteoli

Sopprimere l'articolo 37.

37.2

Sangalli, Fioroni, Armato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della piena concorrenza nel settore del trasporto ferroviario è assicurata la separazione societaria tra gestore delle infrastrutture e gestore dei servizi, escludendo ogni forma di raggruppamento, al fine di garantire la loro effettiva indipendenza».

37.3

Ghigo, Paravia, Izzo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della piena concorrenza nel settore del trasporto ferroviario è assicurata la separazione societaria tra gestore delle infrastrutture e gestore dei servizi. escludendo ogni forma di raggruppamento, al fine di garantire la loro effettiva indipendenza».

37.4

Bugnano, Belisario

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 37» inserire le seguenti: «del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; al secondo periodo, dopo le parole: «processi di liberalizzazioni,», inserire le seguenti: «comunque non superiore ad un anno,»; al terzo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «e definisce, entro sessanta giorni, dalla trasmissione della medesima relazione i criteri per procedere alla separazione societaria tra il gestore della rete ed il gestore del servizio».

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 1, dopo le parole: «nel settore del trasporto ferroviario definisce» aggiungere le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

Conseguentemente:

- a) al medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione,» con le seguenti: «entro un anno dalla data di definizione degli ambiti del servizio pubblico, osserva i processi di liberalizzazione, con particolare riguardo agli effetti delle dinamiche competitive sulle condizioni e i trattamenti del lavoro, e»;
- *b) al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole:* «una relazione al Governo e al Parlamento» *aggiungere le seguenti:* «da trasmettere entro il 31 dicembre 2013».

37.6 Valditara

Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità in merito alle valutazioni di efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, alle dinamiche dei processi di liberalizzazione e alle esperienze degli altri stati membri dell'Unione europea, provvede con proprio decreto alla separazione della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. dal gruppo Ferrovie dello stato mediante il trasferimento dell'intera partecipazione di Rete ferroviaria italiana S.p.A. direttamente in capo al Ministero dell'economia e delle finanze».

37.7

Menardi, Viespoli, Saia, Tofani

Al comma 1, sopprimere la parola: «congruo».

Conseguentemente, aggiungere dopo la parola: «osservazione» le parole: «di 12 mesi dalla data di approvazione del presente decreto».

37.8

Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale».

Cicolani

Al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale».

37.10

Sangalli, Armato, Fioroni

Al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale».

37.11

Cagnin, Castelli, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare l'effettivo e pieno rispetto del principio di reciprocità, le imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro partecipate, e che esercitano servizi ferroviari sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, sono soggette, relativamente alle regole e procedure di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura e degli impianti ferroviari, alle stesse limitazioni e vincoli cui sono sottoposte le imprese italiane nei territori dei rispettivi Paesi. Su richiesta del gestore dell'infrastruttura nazionale, o eventualmente d'ufficio, l'Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari verifica la sussistenza delle limitazioni e dei vincoli di cui al precedente periodo e adotta, se del caso, le relative decisioni.

1-*ter*. La contrattualizzazione, a cura del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, dei servizi richiesti dalle imprese ferroviarie oggetto di verifica da parte dell'Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari ai sensi del precedente comma e ai sensi dell'articolo 59 della legge 99/2009, è subordinata alla specifica decisione, effettuata *ex ante*, dell'organismo medesimo».

37.12

Bugnano, De Toni, Carlino, Belisario

Sopprimere il comma 2.

37.13

Cagnin, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

Sopprimere il comma 2.

Pistorio, Astore

Sopprimere il comma 2.

37.15

Galioto

Sopprimere il comma 2.

37.16

Ghigo

Sopprimere il comma 2.

37.17

Marco Filippi

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la lettera b-bis è sostituita come segue:

''b-bis) regolazione del trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale''».

37.18

Cicolani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. All'articolo 58, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: ''per l'accesso all'infrastruttura'' sopprimere la parola: ''nazionale''».

37.19

Fioroni, Armato, Sangalli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 58, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: "per l'accesso all'infrastruttura" sopprimere la parola: "nazionale"».

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. All'articolo 58, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: "per l'accesso all'infrastruttura" sopprimere la parola: "nazionale".

37.21

Fioroni, Armato, Sangalli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 58, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: "per l'accesso all'infrastruttura" sopprimere la parola: "nazionale"».

37.22

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. All'articolo 58, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: ''per l'accesso all'infrastruttura'' sopprimere la parola: ''nazionale''».

37.23

Germontani

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. È abolita la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2009, riguardante l'individuazione degli impianti e scali funzionali alla operatività dei trasporto merci sulla rete ferroviaria italiana».

37.0.1

Germontani

Dopo l'aricolo 37, inserire i seguenti:

«Art. 37-bis

(Aggiornamento sanzioni di cui alla legge 146 del 1990, e successive modificazioni)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: ''a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro5.000 e non superiore a euro 50.000''.

- 2. All'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: ''da lire 5.000.000 a lire 50.000.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''da euro 5. 000 a euro 50. 000''
- 3. All'articolo 4, comma 4-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo euro 5.000 a un massimo di euro 50.000".
- 4. All'articolo 4, comma 4-*sexies*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: ''da lire 400.000 a lire 1.000.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''da euro 400 a euro 1.000''.
- 5. All'articolo 9, comma 1 (primo. periodo), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000".
- 6. All'articolo 9, comma 1 (secondo periodo), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: ''da lire 5.000.000 a lire 50.000.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''da euro 5.000 a euro 50.000''.

Art. 37-ter.

(Ulteriori sanzioni)

- 1. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo 9-*bis*:
- "Art. 9-bis. 1. In caso di reiterata inosservanza da parte dei singoli presta tori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8, su segnalazione o proposta della Commissione di garanzia, le autorità di cui al comma 1 del medesimo articolo 8 adottano misure di sospensione temporanea fermo ad un massimo di sei mesi, ovvero, nei casi più gravi, di revoca, delle autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, licenze, o provvedimenti comunque denominati, che consentono al trasgressore l'esercizio dell'attività".

Art. 37-quater.

(Istituzione del ruolo del personale dell'Autorità di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali)

- 1. La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge II aprile 2000, n. 83, è denominata Autorità di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Tale Autorità assume tutte le competenze precedentemente demandate dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, alla Commissione di garanzia.
- 2. Al fine di garantire un efficiente ed adeguato svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente, la cui dotazione organica non eccede le 30 unità, così come previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
- 3. Nella dotazione organica è inquadrato, a domanda, con la qualifica di provenienza, e previo colloquio da espletarsi secondo le modalità stabilite dall'autorità di cui al comma 1, il personale che, alla data del 31 gennaio 2012, presta servizio presso l'Autorità stessa in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, e che opti per il trasferimento nel ruolo dell'Autorità, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.
- 4. L'organizzazione, ed il funzionamento della struttura sono disciplinate dall'autorità con proprio regolamento.
- 5. In conformità a quanto prevede il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, al funzionamento delle strutture della Commissione sovraintende il Segretario

Generale nominato dal Presidente, sentita l'Autorità, scelto tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza organizzativa maturata nelle amministrazioni pubbliche.

- 6. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le presenti disposizioni di legge.
- 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad un milione e mezzo di euro all'anno, si provvede mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche previste dal comma 3 del presente articolo.

37.0.2

Germontani

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Aggiornamento sanzioni di cui alla legge 146 del 1990, e successive modificazioni)

- 1. All'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: 'a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000' sono sostituite dalle seguenti: 'a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000'.
- 2. All'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: ''da lire 5.000.000 a lire 50.000.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''da euro 5.000 a euro 50.000''.
- 3. All'articolo 4, comma 4-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: ''da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''da un minimo euro 5.000 a un massimo di euro 50.000''.
- 4. All'articolo 4, comma 4-*sexies*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: ''da lire 400.000 a lire 1.000.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''da euro 400 a euro 1.000''.
- 5. All'articolo 9, comma 1 (primo periodo), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000".
- 6. All'articolo 9, comma 1 (secondo periodo), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: ''da lire 5.000.000 a lire 50.000.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''da euro 5.000 a euro 50.000''».

37.0.3

Fioroni, Sangalli, Armato

Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure per il trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 1, comma 1031, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: 'tranviarie e filoviarie' sono aggiunte le seguenti parole: ', nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale;' ».

Musso

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure per il trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: ''tranviarie e filoviarie'' sono aggiunte le seguenti parole: '', nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale; ''».

37.0.5

Musso, D'Alia

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure per il trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: ''tranviarie e filoviarie'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale;''».

37.0.6

Peterlini, Musso

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

- 1. Al fine di garantire una migliore valutazione del finanziamento trasversale per la costruzione della galleria ferrovia del Brennero, il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.
- 2. Gli oneri derivanti dal comma 1, in termini di mancato introito del versamento annuo all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti, a titolo di acconto, a carico del titolare della concessione in atto alla data di entrata di in vigore della legge di conversione del presente decreto».

37.0.7

Germontani

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis.

(Trasparenza dei conti delle imprese ferroviarie)

- 1. I costi dell'infrastruttura ferroviaria e i relativi conti dei diversi settori del trasporto ferroviario, sono tenuti in modo da permettere la verifica e il divieto di trasferire a un altro settore di attività le entrate derivanti dai diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.
- 2. L'impresa ferroviaria destinataria di fondi pubblici erogati per la prestazione dei servizi di trasporto è tenuta alla separazione contabile nei diversi settori di attività.
- 3. I fondi pubblici erogati per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto devono figurare separatamente, per ciascun contratto di servizio pubblico, nella pertinente contabilità relativa alle attività dell'impresa ferroviaria. A tale fine, il gestore dell'infrastruttura pubblica i dati concernenti le sue entrate, indicando quelle provenienti da fondi pubblici e quelle provenienti dai diritti di accesso alle linee, nonché gli investimenti nella manutenzione e nel rinnovamento delle infrastrutture ferroviarie».

37.0.8

Germontani

Dopo l'articolo 37, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis.

(Indipendenza di Rete ferroviaria italiana s.p.a. dalle imprese operanti nel settore dei trasporti)

- 1. Al fine di consentire il raggiungimento di una piena autonomia ed indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano giuridico, organizzativo e decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti, come previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, recante l'attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, le azioni della società Rete ferroviaria italiana sono cedute al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
- 2. Rimangono impregiudicati in capo a Rete ferroviaria italiana s.p.a. gli effetti del provvedimento di concessione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138/T, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto».

37.0.9

Germontani

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-quater.

;(Istituzione del ruolo del personale dell'Autorità di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali)

1. La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, è denominata Autorità di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Tale Autorità assume tutte le competenze precedentemente demandate

dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, alla Commissione di garanzia.

- 2. Al fine di garantire un efficiente ed adeguato svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente, la cui dotazione organica non eccede le 30 unità, così come previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
- 3. Nella dotazione organica è inquadrato, a domanda, con la qualifica di provenienza, e previo colloquio da espletarsi secondo le modalità stabilite dall'Autorità di cui al comma 1, il personale che, alla data del 31 gennaio 2012, presta servizio presso l'Autorità stessa in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, e che opti per il trasferimento nel ruolo dell'Autorità, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.
- 4. L'organizzazione ed il funzionamento della struttura sono disciplinate dall'Autorità con proprio regolamento.
- 5. In conformità a quanto prevede il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, al funzionamento delle strutture della Commissione sovraintende il Segretario Generale nominato dal Presidente, sentita l'Autorità, scelto tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza organizzativa maturata nelle amministrazioni pubbliche.
 - 6. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le presenti disposizioni di legge.
- 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad un milione e mezzo di euro all'anno, si provvede mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche previste dal comma 3 del presente articolo».

37.0.10

Germontani

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Ulteriori sanzioni)

- 1. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo 9-*bis*:
- "Art. 9-bis. 1. In caso di reiterata inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8, su segnalazione o proposta della Commissione di garanzia, le autorità di cui al comma 1 del medesimo articolo 8 adottano misure di sospensione temporanea fino ad un massimo di sei mesi, ovvero, nei casi più gravi, di revoca, delle autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, licenze, o provvedimenti comunque denominati, che consentono al trasgressore l'esercizio dell'attività".».

37.0.11 De Toni

Dopo l'**articolo 37**, è inserito il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure per favorire la concorrenza nelle settore delle nuove concessioni autostradali)

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

1. Al fine di evitare eventuali rendite monopolistiche, al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'ultimo periodo è abrogato.».

37.0.12

Fioroni, Sangalli, Armato

Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure per il trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 1, comma 1031, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: ''tranviarie e filoviarie'' sono aggiunte le seguenti parole: '', nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale; ''».

37.0.13

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

«Art. 37-bis.

(Misure per il trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: ''tranviarie e filoviarie'' sono aggiunte le seguenti parole: '', nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale;''».

37.0.14

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

«Art. 37-bis.

(Misure per il trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 1, comma 1031, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: ''tranviarie e filoviarie'' sono aggiunte le seguenti parole: '', nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale; ''».

Art. 38.

38.1

Cagnin, Castelli, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

Sopprimere l'articolo 38.

38.2

Matteoli

Sopprimere l'articolo 38.

38.3

Fleres, Centaro, Ferrara, Poli Bortone

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 5-bis dell'articolo 24 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato.

38.4

Bonfrisco

Al comma 1, dopo le parole: «, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti», aggiungere le seguenti: «, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

38.5

Fleres, Centaro, Ferrara, Poli Bortone

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando l'Autorità sarà costituita e limitatamente alle autostrade ancora non realizzate».

38.6

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al medesimo comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché sulle piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia''».

38.7

Pinzger, Thaler Ausserhofer

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, con oneri a proprio carico, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale».

38.0.1

Thaler Ausserhofer, Pinzger

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Le distanze previste dall'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

38.0.2

Thaler Ausserhofer, Pinzger

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Le distanze previste dall'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

Pinzger, Thaler Ausserhofer

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Fasce di rispetto delle strade)

1. Le distanze previste dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, nel caso in cui l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

38.0.4

Pinzger, Thaler Ausserhofer

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Fasce di rispetto delle strade)

1. Le distanze previste dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

38.0.5

Thaler Ausserhofer, Pinzger

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

- 1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade di tipo A), le distanze di cui all'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1ºaprile 1968, n. 1404, nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere derogate, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS, nei seguenti casi:
- *a)* qualora la strada insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili, dove insistono strutture dell'industria, del terziario o residenziali;
- b) qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore (viadotto) rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante all'autostrada è già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile.»

Art. 39.

39.1 D'Alia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39.

(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore)

- 1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *d*) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:
- *e*) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
- f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
- g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
- *h)* le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono».

39.2 Caforio

All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

nella rubrica, sopprimere la seguente parola: «connessi»;

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «nel settore della tutela», inserire i seguenti: «dei diritti d'autore e»; al comma 2 dopo le parole: «l'attività di amministrazione e intermediazione», inserire le seguenti: «dei diritti d'autore e»; al comma 3, sopprimere la parola: «connessi»; al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società italiana autori ed editori (Siae)».

39.3 Izzo

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto detta principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica. Ai fini del presente decreto, si intende per:
- *a)* punti vendita esclusivi quelli che, in ogni comune, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal 'presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici»;
- b. L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «2. li sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi, senza obbligo di concessione. Sono punti di vendita non esclusive:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f),e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione;
 - c. L'articolo 3 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 9 (Norme Finali) del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sostituire il comma 2 Con il seguente: «2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed ogni altra disposizione in contrasto con al presente legge».

39.4

Caruso, Allegrini

Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 al comma 1 ivi richiamato, alla lettera e) dopo la parola: «distributori», sono aggiunte le seguenti: «, che devono comunque essere sempre confezionati in maniera separata dal prodotto editoriale,».

39.5

Fluttero

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «secondo la vigente normativa», aggiungere la seguente frase: «. I prodotti complementari non editoriali forniti dagli editori e distributori non beneficiano dell'Iva agevolata applicata per i prodotti editoriali;».

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente lettera: «g-bis) anche in mancanza di un accordo scritto, i rapporti fra distributori ed edicolanti sono soggetti all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. I comportamenti posti in essere da qualsivoglia operatore allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo agli edicolanti integrano abuso di dipendenza economica».

39.7

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente lettera: «g-bis) anche in mancanza di un accordo scritto, i rapporti fra distributori ed edicolanti sono soggetti all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. I comportamenti posti in essere da qualsivoglia operatore allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo agli edicolanti integrano abuso di dipendenza economica».

39.8

Izzo, Nessa

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

39.10

Vita

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

39.11

De Sena, Armato, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Vita *Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

39.12

Nicola Rossi

Il comma 2 è sostituito dal seguente: «l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in qualunque forma esercitata, è libera».

Poretti, Perduca

Al comma 2, dopo le parole: «nel settore della tutela», sono inserite le seguenti: «dei diritti d'autore e»;

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «l'attività di amministrazione e intermediazione», sono inseriti le seguenti: «dei diritti d'autore e»; al comma 3, la parola: «connessi» è soppressa; al comma 4, le parole: «Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società italiana autori ed editori (Siae)», sono soppresse. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5: «L'articolo 5, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 «Principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza» è sostituito dal seguente: «obbligo per i fornitori di contenuti di cedere i diritti di sfruttamento degli stessi nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione tra le diverse piattaforme distributive, firmo restando il divieto di applicazione di clausole e di diritti di esclusiva, al fine di promuovere la concorrenza tra le diverse piattaforme trasmissive».

39.14

Poretti, Perduca

Al comma 2, dopo le parole: «tutela dei diritti», *inserire le seguenti:* «degli autori, degli editori e».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «intermediazione dei diritti», sono inserite le seguenti: «d'autore e»; al comma 3, è soppressa la parola: «connessi»; nella rubrica, sono soppresse le seguenti parole: «connessi al diritto».

39.15

Germontani

Al comma 2, dopo le parole: «dei diritti», aggiungere le seguenti: «degli autori, degli editori e».

Conseguentemente, al comma 3 è soppressa la parola: «connessi»; nella rubrica, sono soppresse le seguenti parole: «connessi al diritto».

39.16

Nicola Rossi

Il comma 3 è soppresso.

Caruso, Allegrini

Al comma 3, dopo le parole: «presente legge», sono aggiunte le seguenti: «, sentite le principali associazioni degli artisti interpreti ed esecutori, e dei produttori,».

39.18

Sangalli, Armato, Fioroni

Al comma 3, dopo le parole: «e del Mercato,» *inserire le seguenti:* «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,».

39.19

Nicola Rossi

Al comma 4, primo periodo, è soppresso.

39.20

Caruso, Allegrini

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Sino a quando non sarà adottato il decreto di cui al comma 3, e comunque sino all'effettiva applicazione del nuovo regime di amministrazione dei diritti connessi, per tutti i contratti sottoscritti fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ente deputato alla raccolta, gestione ed erogazione dei compensi ai sensi del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64 convertito nella legge 29 giugno 2010, n. 100, unitamente ad ogni altro compito e funzione ad esso attribuiti continua ad essere il "nuovo lMAIE".».

39.21

Poli Bortone

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I termini previsti per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono prorogati al 30 aprile 2012».

39.0.1

Poretti, Perduca

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli n. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio o esclusivamente *on-line*, per quanto concerne il settore dell'editoria, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni.».

39.0.2

Poretti, Perduca, Vita

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

- "1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico da documentarsi per iscritto tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
- *a)* sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
- b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
- c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto, d) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a c). Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico evidenzi l'impossibilità di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da a) a d), è consentita in via eccezionale l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso».

39.0.3

Poretti, Perduca, Vita

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

Alla Legge del 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) gli articoli 171-septies e 181-bis sono abrogati;
- 2) all'articolo 171-bis al comma 1, le parole: "contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)" sono soppresse;
 - 3) al comma 2, le parole: "su supporti non contrassegnati SIAE", sono soppresse;
 - 4) all'articolo 171-*ter*, comma 1, la lettera *d*) è abrogata;

5) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole: "ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa", sono soppresse».

39.0.4

Poretti, Perduca, Vita

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente articolo:

«Art. 39-bis.

- 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- "Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera effettuata gratuitamente nei locali di una biblioteca per finalità di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale dello Stato".
- 2. All'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- "2-bis. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico l'inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche accessibili tramite rete pubblica, di elementi paratestuali o di parti non essenziali dell'opera, purché effettuato nell'ambito dell'attività di valorizzazione al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione.
- 3. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. È libera la riproduzione, con qualsiasi mezzo, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, nelle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, la riproduzione per uso personale è consentita nei limiti del quindici per cento dell'opera complessiva o di ciascuna annata di periodico, escluse le inserzioni pubblicitarie";
- c) al comma 4, le parole: "per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione" sono sostituite dalle seguenti: "idonei alla riproduzione di cui al comma 3";
 - d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- "5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte con qualsiasi mezzo all'interno delle stesse, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-*ter*, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-*ter*. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al citato comma 3 non si applicano alle edizioni esaurite in commercio".
- 4. L'articolo 69 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

- "Art. 69. 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche pubblicamente accessibili e dalle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, avente ad oggetto esemplari di opere esistenti presso le istituzioni suddette, ovvero, nel caso di opere non fissate su un supporto materiale, la messa a disposizione per la consultazione non contemporanea da parte di singoli utenti individuati, inclusa quella nel luogo e nel momento scelti, per un tempo determinato, ai fini esclusivi di promozione culturale e di studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto. Le opere cinematografiche o audiovisive o le sequenze di immagini in movimento, sonore o meno, possono essere prestate decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle opere e delle sequenze di immagini. Tale limite non si applica nel caso di allegati a opere a stampa.
- 2. Per i prestiti effettuati dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e dalle biblioteche di istituti e scuole di ogni ordine e grado, è dovuto un equo compenso; a tal fine è istituito, a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il diritto di prestito pubblico. I criteri per la ripartizione di tale Fondo da parte della SIAE tra gli aventi diritto e per la determinazione della provvigione spettante alla stessa società per l'opera di ripartizione, da prelevare a valere sulle risorse del Fondo medesimo, sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate.
- 3. Per preservare l'opera o l'esemplare originale dal deterioramento, e comunque in caso di obsolescenza tecnologica del supporto originale, è consentito, agli istituti e nei modi di cui all'articolo 68, comma 2, il prestito o la messa a disposizione del pubblico di una riproduzione dell'opera o dell'esemplare, purché tale copia sia l'unica messa a disposizione degli utenti in sostituzione dell'esemplare originale''.
 - 5. L'articolo 71-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
- "Art. 71-ter. 1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su postazioni dedicate situate nei locali delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni.
- 2. Previo accordo con le associazioni delle categorie interessate, è libera la comunicazione o la messa a disposizione, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di edizioni non più in commercio, effettuata da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei e archivi a scopo di ricerca o di attività privata di studio, decorso un termine non inferiore a cinque anni dalla data di pubblicazione».
- 6. All'articolo 71-quinquies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-bis, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-quater per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto acceso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater; compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto";

c) al comma 3 le parole: "avvenga sulla base di accordi contrattuali" sono sostituite dalle seguenti: "all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali".

39.0.5

Belisario, Bugnano

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Liberalizzazione nel settore dell'editoria on-line)

Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio o esclusivamente *online*, per quanto concerne il settore dell'editoria, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni».

39.0.6

Belisario, Bugnano, Giambrone, De Toni

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione)

- 1. Al fine di accrescere la concorrenza ed il pluralismo nel mercato televisivo italiano, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di. gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB- T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.
- 2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del Decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 1. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché la inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.
- 3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma l tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.
- 4. La base d'asta della procedura di cui al comma 3 deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.».

Belisario, Bugnano

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale)

- 1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-Iegge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
- 2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
- 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concento con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

39.0.8

Bugnano, Caforio

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

- 1. Al fine di eliminare barriere commerciali e distorsioni della concorrenza nella circolazione di contenuti a carattere culturale, fermo restando la necessità di contrasto alla contraffazione, alla Legge del 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) gli articoli 171-septies e 181-bis sono abrogati;
- 2) all'articolo 171-bis al comma 1, le parole: ''contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)'' sono soppresse;
 - 3) al comma 2, le parole: "su supporti non contrassegnati SIAE", sono soppresse;
 - 4) all'articolo 171-ter, comma 1, la lettera d) è abrogata;
- 5) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole: "ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa", sono soppresse».

Belisario, Bugnano, Pardi

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche alla Legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di rilevazione degli ascolti)

- 1. Al fine di garantire la concorrenza nel mercato della raccolta pubblicitaria nel settore televisivo e sui mezzi di comunicazione elettronica, alla lettera *b*), dell'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il n. 11 è sostituito dal seguente:
- ''11) gestisce direttamente, con proprie strutture specificamente dedicate, la rilevazione indipendente degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione eventualmente rilevati anche da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma del Codice Penale''.».

39.0.10

Caforio

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ih materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

- 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera effettuata gratuitamente nei locali di una biblioteca per finalità di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale dello Stato";
 - b) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- "2-bis. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico l'inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche accessibili tramite rete pubblica, di elementi paratestuali o di parti non essenziali dell'opera, purché effettuato nell'ambito dell'attività di valorizzazione al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione".
 - c) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. È libera la riproduzione, con qualsiasi mezzo, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, nelle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.";
 - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

- "3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, la riproduzione per uso personale è consentita nei limiti del quindici per cento dell'opera complessiva o di ciascuna annata di periodico, escluse le inserzioni pubblicitarie.";
- 3) al comma 4, primo periodo, le parole: "per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione" sono sostituite dalle seguenti: "idonei alla riproduzione di cui al comma 3";
 - 4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- "5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte con qualsiasi mezzo all'interno delle stesse, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-*ter*, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-*ter*. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al citato comma 3 non si applicano alle edizioni esaurite in commercio.";
 - d) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

"Art. 69.

- 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche pubblicamente accessibili e dalle discoteche e cineteche dello stato e degli enti pubblici, avente ad oggetto esemplari di opere esistenti presso le istituzioni suddette, ovvero, nel caso di opere non fissate su un supporto materiale, la messa a disposizione per la consultazione non contemporanea da parte di singoli utenti individuati, inclusa quella nel luogo e nel momento scelti, per un tempo determinato, ai fini esclusivi di promozione culturale e di studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto. Le opere cinematografiche o audiovisive o le sequenze di immagini in movimento, sonore o meno, possono essere prestate decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalfa realizzazione delle opere e delle sequenze di immagini. Tale limite non si applica nel caso di allegati a opere a stampa.
- 2. Per i prestiti effettuati dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per quelU eseguiti dalle biblioteche universitarie e dalle biblioteche di istituti e scuole di ogni ordine e grado, è dovuto un equo compenso; a tal fine è istituito, a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il diritto di prestito pubblico. I criteri per la ripartizione di tale Fondo da parte della SIAE tra gli aventi diritto e per la determinazione della provvigione spettante alla stessa società per l'opera di ripartizione, da prelevare a valere sulle risorse del Fondo medesimo, sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate.
- 3. Per preservare l'opera o l'esemplare originale dal deterioramento, e comunque in caso di obsolescenza tecnologica del supporto originale, è consentito, agli istituti e nei modi di cui all'articolo 68, comma 2, il prestito o la messa a disposizione del pubblico di una riproduzione delf'opera o dell'esemplare, purché tale copia sia l'unica messa a disposizione degli utenti in sostituzione delf'esemplare originale.'';
 - e) l'articolo 71-ter sostituito dal seguente:

"Art. 71-ter.

- 1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su postazioni dedicate situate nei locali delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni.
- 2. Previo accordo con le associazioni delle categorie interessate, è libera la comunicazione o la messa a disposizione, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

individualmente, di edizioni non più in commercio, effettuata da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei e archivi a scopo di ricerca o di attività privata di studio, decorso un termine non inferiore a cinque anni dalla data di pubblicazione.";

f) all'articolo 71-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-bis, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste.";
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-quater per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto acceso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater; compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.";
- 3) al comma 3 le parole: "avvenga sulla base di accordi contrattuali" sono sostituite dalle seguenti: "all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali".».

39.0.11

Belisario, Bugnano

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure di trasparenza nel settore della vendita, distribuzione ed intermediazione di diritti d'autore)

1. Le società che operano nel settore della vendita, distribuzione ed intermediazione di diritti d'autore e connessi relativi allo sfruttamento di qualsivoglia genere di opera dell'ingegno *online* e/o alla produzione di opere destinate ad essere distribuite, anche in via non esclusivamente *online*, sono tenute a pubblicare il proprio catalogo e la relativa offerta commerciale sul proprio sito *internet* ed a consentire il perfezionamento di ogni relativo contratto di licenza per via telematica. L'offerta *online* deve essere formulata a condizioni non discriminatorie rispetto alla corrispondente offerta proposta per via tradizionale».

39.0.12

Belisario, Bugnano

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Agevolazioni IVA per l'editoria digitale)

1. Al fine di eliminare effetti distorsivi nel mercato editoriale ed in particolare di sviluppare il mercato digitale editoriale, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, il libro,

anche se fissato su supporto diverso da quello cartaceo e/o distribuito attraverso piattaforma telematica, sconta sempre la medesima imposta».

39.0.13

Poretti, Perduca, Vita

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Le società che operano nel settore della vendita, distribuzione ed intermediazione di diritti d'autore e connessi relativi allo sfruttamento di qualsivoglia genere di opera dell'ingegno *online* e/o alla produzione di opere destinate ad essere distribuite – anche in via non esclusiva – *online*, sono tenute a pubblicare il proprio catalogo e la relativa offerta commerciale sul proprio sito *internet* ed a consentire il perfezionamento di ogni relativo contratto di licenza per via telematica. L'offerta *online* deve essere formulata a condizioni non discriminatorie rispetto alla corrispondente offerta proposta per via tradizionale».

39.0.14

Poretti, Perduca, Vita

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Chiunque distribuisca contenuti audiovisivi attraverso televisione, *home video* o sale cinematografiche nell'ambito di un'attività di impresa è tenuto a rendere, contestualmente, disponibili i medesimi contenuti, a condizioni di accesso non discriminatorie rispetto a quelle caratteristiche della corrispondente offerta nei canali tradizionali, attraverso piattaforma telematica».

39.0.15

Poretti, Perduca, Vita

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, il libro, anche se fissato su supporto diverso da quello cartaceo e/o distribuito attraverso piattaforma telematica, sconta sempre la medesima imposta».

39.0.16

Poretti, Perduca, Vita

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

- 1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 52, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:
- "1-bis. Per accrescere la trasparenza, favorire la partecipazione informata di cittadini e imprese e creare nuove opportunità economiche, le amministrazioni devono rendere disponibili ed accessibili i dati di cui sono titolari attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in almeno un formato aperto di cui all'articolo 68, comma 3, del presente codice.";
 - b) dopo l'articolo 52, comma 1-bis, sono introdotti i seguenti:
- "1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione della disposizione di cui al precedente comma ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti.

1-quater. Il Ministro per la pubblica amministrazione riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis; a tal fine, viene redatto un rapporto annuale che viene sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-quinquies. Le modalità con cui le amministrazioni provvedono alla pubblicazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, nel pieno rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e protezione dei dati personali, sono definite con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione".».

39.0.17

Tomaselli, Latorre, Mongiello, Maritati

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale)

- 1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013.
- 2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013.
- 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concento con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Tomaselli, Latorre, Mongiello, Maritati

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Indennizzi al sistema televisivo locale)

- 1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, viene sostituito dal seguente:
- "9. Il 10 per cento degli introiti della gara di cui al comma 8, pari a 396 milioni di euro, viene destinato al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radioelettriche di cui al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni"».

39.0.19

Tomaselli, Latorre, Mongiello, Maritati

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Rafforzamento del sistema televisivo locale)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono assegnate alle emittenti televisive locali tre delle sei frequenze oggetto delle procedure di gara di cui al bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 ed al relativo disciplinare di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre (cosiddetto 'Beauty Contest'), sospeso con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 20 gennaio 2012».

39.0.20

Tomaselli, Latorre, Mongiello, Maritati

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale)

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annuahnente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

- 2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
- 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concento con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Tomaselli, Latorre, Mongiello, Maritati

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Sostegno del sistema televisivo locale)

1. La quota pari a 50 milioni di euro prevista dall'articolo 2, comma 237 della legge n. 191 del 2009 per il finanziamento annuale in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale relativo all'anno 2010, successivamente iscritta nel capitolo n. 3121 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2012-2014, potrà essere subito destinata, in quota parte, in titoli di Stato, alle TV locali che ne facciano richiesta, in base alle graduatorie approvate dai Corecom, relative all'anno 2010».

39.0.22

Tomaselli, Latorre, Mongiello, Maritati

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per favorire la diffusione nazionale dell'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.00 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione».

Latorre

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

- 1. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera *o*) sono inseguite le seguenti:
- "o-bis") 'opera cinematografica', 'opera filmica' o 'film', l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;
- *o-ter*) 'opera audiovisiva', l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica;''».

39.0.24

Latorre

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

- 1. Al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al terzo periodo le parole "assegnando una quota adeguata" sono sostituite con le parole: "assegnando una quota non inferiore al 50 per cento";
 - b) le parole "ovunque prodotte", ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;
- c) l'ultimo periodo sono soppresse le parole da ''Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali' fino a: ''dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse.''».

39.0.25

Latorre

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

- 1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
- "4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) regista italiano;
 - b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
 - c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) autore della fotografia cinematografica italiano;
- *h*) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- *l*) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) troupe italiana;
- o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
- p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
- q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.''».

39.0.26

Latorre

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

- 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 22 genaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, le parole "anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori", sono soppresse;
 - b) al comma 2 le lettere a) e d) sono soppresse;
 - c) il comma 4 è sostituito con il seguente:
- "4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 2 nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1."».

39.0.27

Procacci

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale)

- 1. Per il finanziamento dell'emittenza radio televisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva loèa le dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013.
- 2. Alle emittenti radio televisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concento con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

39.0.28

Procacci

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Indennizzi al sistema televisivo locale)

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 viene sostituito dal seguente: "9. Il 10 per cento degli introiti della gara di cui al comma 8, pari a 396 milioni di euro, viene destinato al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento ,delle risorse radioelettriche di cui al comma 8; tale quota verrà ,distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal Decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni"».

39.0.29

Procacci

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Rafforzamento del sistema televisivo locale)

1. Con decreto del Ministro delle sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono assegnate alle emittenti televisive locali tre delle sei frequenze oggetto delle procedure di gara di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 ed al relativo disciplinare di gara per rassegnazione dei diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre (cosiddetto 'Beauty Contest'), sospeso con Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2012».

39.0.30

Procacci

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale)

- 1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive, modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
- 2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
- 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concento con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Procacci

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Sostegno del sistema televisivo locale)

1. La quota pari a 50 milioni di euro prevista dall'articolo 2 comma 237 della legge n. 191 del 2009 per il finanziamento annuale in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale relativo all'anno 2010, successivamente iscritta nel capitolo n. 3121 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2012-2014, potrà essere subito destinata, in quota parte, in titoli di Stato, alle TV locali che ne facciano richiesta, in base alle graduatorie approvate dai Corecom, relative all'anno 2010».

39.0.32

Procacci

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per favorire la diffusione nazionale dell'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.00 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale

terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione».

39.0.33

Poli Bortone

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale)

- 1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011,2012 e 2013.
- 2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013.
- 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011,2012 e 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante con testuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concento con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

39.0.34

Poli Bortone

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Sostegno del sistema televisivo locale)

1. La quota pari a 50 milioni di euro prevista dall'articolo 2 comma 237 della legge n. 191 del 2009 per il finanziamento annuale in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale relativo all'anno 2010, successivamente iscritta nel capitolo n. 3121 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2012-2014, potrà essere subito destinata, in quota parte, in titoli di Stato, alle TV locali che ne facciano richiesta, in base alle graduatorie approvale dai Corecom, relalive all'anno 2010».

39.0.35

Poli Bortone

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale)

- 1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011,2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
- 2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
- 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante con testuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concento con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

39.0.36

Poli Bortone

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Rafforzamento del sistema televisivo locale)

1. Con decreto del Ministro delle sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono assegnate alle emittenti televisive locali tre delle sei frequenze oggetto delle procedure di gara di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 ed al relativo disciplinare di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre (cosiddetto 'Beauty Contest'), sospeso con Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2012».

39.0.37

Poli Bortone

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Indennizzi al sistema televisivo locale)

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 viene sostituito dal seguente: «9. Il 10 per cento degli introiti della gara di cui al comma 8, pari a 396 milioni di euro,

viene destinato al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radioelettriche di cui al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal Decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni».

39.0.38

Poli Bortone, Viespoli, Centaro, Ferrara, Fleres

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Versamenti alle regioni in conformità alla normativa sul federalismo fiscale)

1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto».

39.0.39

Poli Bortone

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per favorire la diffusione nazionale dell'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.00 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione».

39.0.40

Malan

Dopo l'articolo 39. aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Superamento del monopolio nell'esercizio della pratica delle tiro a segno)

- 1. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero da un titolare di licenza di campo di tiro o poligono, autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
- 2. All'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";
- b) al comma 2, dopo le parole: ''tiro a segno nazionale'' sono inserite le seguenti: ''ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773''».

39.0.41

Germontani

Dopo l'articolo 39, è aggiunto il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per la razionalizzazione della spesa per software della Pubblica amministrazione e per una maggiore concorrenza tra i fornitori)

- 1. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico da documentarsi per iscritto tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto, d) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a c). Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico evidenzi l'impossibilità di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da a) a d), è consentita in via eccezionale l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso''».

39.0.42

Germontani

Dopo l'articolo 39, è aggiunto il seguente:

«Art. 39-bis.

(IVA sui libri elettronici)

1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola ''libri'', aggiungere le seguenti: ''anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica''.

2. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

39.0.43

Musso, D'Alia

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Limitazione di vincoli all'apertura di sale cinematografiche)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, non si applicano nel caso in cui le sale ed arene cinematografiche, ivi previste, abbiano una capienza complessiva inferiore ovvero uguale a 2.500».

39.0.44

Germontani

Dopo l'articolo 39, è aggiunto il seguente:

«Art.39-bis.

(Misure per la promozione della vendita di libri su supporto elettronico o acquistati mediante piattaforme di commercio elettronico)

- 1. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 luglio 2011, n. 128, le parole "compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico" sono sostituite dalle seguenti: "esclusa la vendita per corrispondenza che abbia luogo mediante attività di commercio elettronico".
- 2. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola "libri", aggiungere le seguenti: "anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica".
- 3. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

39.0.45

Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di guide e accompagnatori turistici)

- 1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3 comma 1 la lettera n) è soppressa;
 - b) all'articolo 6 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- "2. le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. AI fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accredita mento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, nel abilitazione, sia essa generale o specifica. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le disposizioni di cui al presente comma''».

39.0.46

Thaler Ausserhofer, Pinzger

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

- 1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive rideterminazioni, modifiche e integrazioni sono incrementati di 50 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
- 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.0.47

Thaler Ausserhofer, Pinzger

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

- 1. L'importo di cui all'art. 1, commi 9, 13, 13-ter della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni è incrementato di 125 milioni di euro.
- 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 125 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.0.48

Valditara

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Dismissione della partecipazione pubblica nella società Poste Italiane Spa)

- 1. Entro il termine di tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede all'alienazione della partecipazione dello Stato nella società Poste Italiane Spa, secondo una procedura di offerta pubblica in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. La dismissione della predetta società può avvenire anche per mezzo di più offerte pubbliche separatamente riferite a specifici rami dell'azienda.
- 2. Entro il termine di sei mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, il CIPE con proprie delibere provvede alla definizione dei tempi, delle modalità e condizioni di presentazione, e di tutti gli altri elementi riguardanti l'offerta pubblica. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 31 dicembre 2012.
- 3. Tutti i proventi ricavati dall'alienazione della partecipazione di cui ai precedenti. commi 1 e 2 sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432».

39.0.49

Valditara

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Dismissione della partecipazione pubblica nella società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

- 1. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è sostituito dal seguente:
- «Art. 21. (Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa). 1. Entro il termine di tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede all'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione

italiana Spa, secondo una procedura di offerta pubblica in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. La dismissione della predetta società può avvenire anche per mezzo di più offerte pubbliche di vendita separatamente riferite a specifici rami dell'azienda.

- 2. Entro il termine di sei mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, il CIPE con proprie delibere provvede alla definizione dei tempi, delle modalità e condizioni di presentazione, e di tutti gli altri elementi riguardanti l'offerta pubblica di vendita. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 31 dicembre 2012.
- 3. Tutti i proventi ricavati dall'alienazione della partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432».

39.0.50

D'Ambrosio Lettieri, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Sostegno del sistema televisivo locale)

1. La quota pari a 50 milioni di euro prevista dall'articolo 2 comma 237 della legge n. 191 del 2009 per il finanziamento annuale in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale relativo all'anno 2010, successivamente iscritta nel capitolo n. 3121 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2012-2014, potrà essere subito destinata, in quota parte, in titoli di Stato, alle TV locali che ne facciano richiesta, in base alle graduatorie approvate dai Corecom, relative all'anno 2010».

39.0.51

D'Ambrosio Lettieri, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale)

- 1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'm 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013.
- 2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013.
- 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al

Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concento con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

39.0.52

D'Ambrosio Lettieri, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per favorire la diffusione nazionale dell'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Ai fornitori di servizi di. media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno 1'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.00 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione».

39.0.53

D'Ambrosio Lettieri, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale)

- 1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti. dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti. equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
- 2. Alle emittenti. radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
- 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concento con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

39.0.54

D'Ambrosio Lettieri, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Rafforzamento del sistema televisivo locale)

1. Con decreto del Ministro delle sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono assegnate alle emittenti televisive locali tre delle sei frequenze oggetto delle procedure di gara di cui al bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 ed al relativo disciplinare di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre (cosiddetto «Beauty Contest»), sospeso con Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2012».

39.0.55

D'Ambrosio Lettieri, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Indennizzi al sistema televisivo locale)

- 1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 viene sostituito dal seguente:
- "9. Il 10 per cento degli introiti della gara di cui al comma 8, pari a 396 milioni di euro, viene destinato al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radio elettriche di cui al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal Decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni"».

Art. 40.

40.1

Ghigo

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 2 e 3 sono soppressi».

40.2

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 20, comma 12 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge dalla legge n. 133 del 6 agosto del 2008 dopo le parole: 'relative', aggiungere le seguenti: 'alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità''».

40.0.1

Zanetta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Liberalizzazione del mercato postale)

- 1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - "b) la raccolta, il trasporto e lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg";
 - c) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "A decorrere dal 1º giugno 2012 gli invii di posta massiva e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale";
 - c) l'articolo 4 è abrogato;
 - d) all'articolo 10, comma 2, le parole: "autorizzazione generale" sono soppresse.
- 2. A decorrere dalla data del 30 giugno 2012 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatIbili con le modifiche di cui al comma 1».

40.0.2

Castro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Libertà contrattuale finalizzata nel settore pubblico)

1. In via sperimentale e per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009, i contratti collettivi stipulati nelle amministrazioni pubbliche, qualora prevedano e determinino incrementi netti dell'efficienza del fattore lavoro non inferiori al 20 per cento su base triennale rispetto alla situazione vigente ovvero riduzioni dei costi generali e di struttura non inferiori al 15 per cento su base triennale rispetto alla situazione vigente, possono regolare in piena autonomia, modificando e modellando le condizioni normative di riferimento in coerenza con i propri obiettivi rafforzati di rigore finanziario e di accelerazione competitiva, le materie relative agli organici, all'organizzazione del lavoro, delle attività e degli uffici, alla governance degli enti coinvolti, nonché alla remunerazione di risultato».

40.0.3

Latorre, Marco Filippi, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazione del procedimento di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionati dei veicoli a motore)

- 1. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo il comma 3-quater sono aggiunti i seguenti:
- "3-quinquies. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza e al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono esentate dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice di cui al comma 3-bis e, dagli accertamenti di cui al comma 3-quater, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
- *a)* ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione;
- b) la relazione tecnica di cui alla lettera a) deve essere redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati In conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso.

3-sexies. Con uno dei decreti di cui al comma 3-bis il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individua i casi nei quali la sostituzione, fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti di cui al comma 3quinquies, lettere a) e b), necessita di una verifica da effettuare a cura dei competenti uffici di cui al comma 3-bis, che devono certificare la corretta installazione dei componenti e aggiornare la carta di circolazione le disposizioni di cui al comma 3-quinquies trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, dalla medesima data è abrogato l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con le disposizioni di cui al comma 3-quinquies».

2. All'articolo 77, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle sanzioni di cui ai periodi precedenti è soggetto altresì chiunque circoli con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto della disposizioni dei commi 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 75».

40.0.4

Latorre, Marco Filippi, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure di semplificazione del regime giuridico dei veicoli e soppressione del PRA)

- 1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
- 2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli i rimorchi, sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per l'efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2644 del codice civile. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione.
- 3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente articolo ed è soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni.
- 4. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, assicurando in ogni caso al Ministero delle infrastrutture le risorse umane necessarie all'espletamento dei compiti di cui al comma 2.
- 5. Il personale dipendente di cui al comma 4 che mantiene il trattamento economico in atto al momento della soppressione del pubblico registro automobilistico, è trasferito presso l'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 36 del presente decreto.
- 6. Il personale dipendente di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto o di area, può essere ricollocato attraverso passaggio diretto mediante specifiche intese con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché mediante specifici accordi nella Conferenza Unificata di cui al Capo III del decreto-legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
- 7. Entro il termine di cui al comma 1, con uno o più decreti regolamentari, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, sono dettate disposizioni attuative della disciplina di cui al medesimo comma 1 e, in particolare, è disciplinato il trasferimento all'Archivio nazionale dei veicoli, entro i successivi novanta giorni, dei dati già acquisiti al pubblico registro automobilistico. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati gli importi delle tariffe applicabili alle annotazioni di cui al comma 1, garantendo comunque l'invarianza del gettito».

40.0.5 Grillo

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Proroga sostegno editoria)

- 1. È prorogata per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 58 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
- 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

40.0.6 Grillo

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Proroga sostegno emittenza radiofonica e televisiva locale)

- 1. Al fine di consentire la proroga per l'anno 2012 dei contributi alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera *b*) del comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012.
- 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a dieci milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.7 Galioto

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

«Art. 40-bis.

(Modifiche in materia di autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

- 1. All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, sopprimere il periodo da: "Tale verifica" a "nuove strutture";
 - b) al comma 5, sopprimere la lettera b)».

40.0.8

Cagnin, Divina, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Diritti SIAE persone non vedenti)

- 1. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, inserire il seguente:
- "1-bis. Il compenso di cui al comma 1 non è dovuto per i supporti di registrazione audio destinati alla produzione di opere tese a consentire la partecipazione e l'integrazione delle persone non vedenti alla vita sociale e culturale».

40.0.9

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(*Leasing* immobiliare)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di *leasing* immobiliare ad uso abitativo possono essere avere ad oggetto gli immobili adibiti ad abitazione principale di persone fisiche».

40.0.10

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Diritti SCF)

1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: ''ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi', sono soppresse».

40.0.11

Cagnin, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Accordo in materia di accesso al credito da parte delle imprese)

1. Al fine di sostenere l'attività delle imprese in questa straordinaria fase di crisi, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo con l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese per rinnovare, almeno fino al 31 dicembre 2012, i contenuti dell'Accordo stipulato tra le stesse parti il 16 febbraio 2011 e dell'avviso comune stipulato il 23 dicembre 2009, in materia di accesso al credito da parte delle imprese».

40.0.12

Cagnin, Rizzi, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Agevolazioni per le zone montane)

1. A decorrere dallo gennaio 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, quantificato in 18 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle spese rimodulabili di parte corrente della tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183».

40.0.13

Zanda, Mercatali, Della Monica, Marco Filippi, Barbolini, Agostini, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Morando, Pegorer, D'Ubaldo, Follini, Fontana, Leddi, Musi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Sircana, Ranucci, Vimercati, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato».

40.0.14

Zanda, Mercatali, Della Monica, Marco Filippi, Barbolini, Agostini, Carloni, Giaretta, Legnini,

Lumia, Morando, Pegorer, D'Ubaldo, Follini, Fontana, Leddi, Musi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Sircana, Ranucci, Vimercati, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure per lo tutela della concorrenza nel settore degli appalti, per lo trasparenza nella gestione dei grandi eventi e per la limitazione dell'utilizzo delle procedure di secretazione di contratti di opere, servizi e forniture)

- 1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.
- 2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: 'relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità' aggiungere le seguenti: 'con esclusione di ogni altro genere di appalto di opere servizi e fomiture'.
- 3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere j), g), l), m) e dd) sono soppresse.».

40.0.15

Rusconi

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di cittadinanza allo straniero per alti meriti sportivi)

- 1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- "2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza allo straniero che si sia distinto per alti meriti sportivi, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) possono essere abbreviati di un anno. Agli stessi fini il termine di cui al comma 1, lettera f), può essere abbreviato di tre anni. In tali casi si applica la procedura di cui al comma 2-ter del presente articolo.
- 2-ter. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il CONI, su segnalazione delle Federazioni sportive competenti, invia al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, un elenco di atleti stranieri che hanno conseguito alti meriti sportivi per i quali è proposta, ai fini della concessione della cittadinanza, l'abbreviazione dei termini di cui al comma 2-bis del presente articolo. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport provvede ad inoltrare l'elenco al Ministro dell'interno, corredato del proprio parere''».

40.0.16

Rusconi

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di cittadinanza per i minori tesserati alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI)

1. I genitori, regolarmente soggiornati sul territorio nazionale, dei minori stranieri tesserà ti alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e presenti in Italia da almeno 4 anni, possono

richiedere la cittadinanza italiana per propri i figli a decorrere dal compimento del quattordicesimo anno di età degli stessi. La presente norma si applica anche nel caso di minori adottati da genitori stranieri o comunitari regolarmente soggiornanti».

40.0.17

Vita, Butti, Pardi, Adamo, Andria, Armato, Baio, Bastico, Blazina, Ceruti, Chiti, De Luca, De Sena, Della Seta, Di Giovan Paolo, Ferrante, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Mercatali, Mongiello, Morri, Passoni, Procacci, Randazzo, Rusconi, Anna Maria Serafini, Soliani, Tomaselli, Vimercati

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Proroga del sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva locale)

- 1. Al fine di consentire la proroga per l'anno 2012 dei contributi alle emittenti radiofoniche di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera *b*) del comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012.
- 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.18

Vita, Butti, Pardi, Adamo, Andria, Armato, Baio, Bastico, Blazina, Ceruti, Chiti, De Luca, De Sena, Della Seta, Di Giovan Paolo, Ferrante, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Mercatali, Mongiello, Morri, Passoni, Procacci, Randazzo, Rusconi, Anna Maria Serafini, Soliani, Tomaselli, Vimercati

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente

«Art. 40-bis.

(Proroga del sostegno all'editoria)

- 1. È prorogata per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 58 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
- 2. Al fine di consentire la proroga 'per l'anno 2012 dei contributi alle emittenti radiofoniche di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera *b*) del comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012.
- 3. All'onere derivante dai comma 1 e 2, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-quinquies, comma

1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.19

Vita, Butti, Adamo, Andria, Armato, Baio, Bastico, Blazina, Ceruti, Chiti, De Luca, De Sena, Della Seta, Di Giovan Paolo, Ferrante, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Mercatali, Mongiello, Morri, Passoni, Procacci, Randazzo, Rusconi, Anna Maria Serafini, Soliani, Tomaselli, Vimercati

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Proroga del sostegno all'editoria)

- 1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278 e all'art. 20, comma 3-*ter*, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
- 2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278 e all'art. 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
- 3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio. 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.20

Vita, Butti, Adamo, Andria, Armato, Baio, Bastico, Blazina, Ceruti, Chiti, De Luca, De Sena, Della Seta, Di Giovan Paolo, Ferrante, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Mercatali, Mongiello, Morri, Passoni, Procacci, Randazzo, Rusconi, Anna Maria Serafini, Soliani, Tomaselli, Vimercati

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Proroga del sostegno all'editoria)

- 1. È prorogata per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 58 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
- 2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies,

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito. con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.21

Vita, Rusconi, Ceruti, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Procacci, Soliani, Marco Filippi, Morri, Vimercati, Sircana

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

- 1. Al comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle spese relative a sponsorizzazioni culturali sportive e sociali.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307''».

Art. 41.

41.1

Cicolani

Al comma 1, le parole: «una singola infrastruttura o un nuovo servizio», sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture o nuovi esercizi».

41.2

Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, le parole: «realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio», sono sostituite dalle seguenti: «realizzare e gestire infrastrutture o nuovi esercizi di pubblica utilità».

41.3

Lannutti, De Toni

Al comma 3, dopo le parole: «da fondazioni», aggiungere le seguenti: «escluse le fondazioni bancarie».

41.4

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui a tale norma si applicano anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto».

41.5

Matteoli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

- «4. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 dopo le parole: ''della presente legge'' inserire le seguenti: ''nonché di infrastrutture stradali ed autostradali esistenti, da individuarsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,'' e dopo le parole: ''possono essere previste'' aggiungere le seguenti: ''per i concessionari e''; il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti, per i nuovi affidamenti,

a base di gara per l'individuazione del concessionario, ed in ogni caso, sono riportate in ciascun contratto di concessione, approvato ai sensi della normativa vigente. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia''».

41.6

Cagnin, Castelli, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le obbligazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture strategiche godono dello stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico».

41.7

Cicolani

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«4. Le disposizioni di cui a tale norma si applicano anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto».

41.0.1

Baldassarri

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

- 1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire il comma 89 con il seguente:
- "89. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni della sola parte corrente; solo nel caso che nell'esercizio siano state accertate entrate per accensione di mutui, il saldo finanziario sarà diminuito della differenza tra il residuo debito mutui al 31 dicembre e il residuo mutui al 31 dicembre dell'esercizio precedente, se positiva".
- 2. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 19 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 24 miliardi di euro a decorrere dal 2014».

41.0.2

Valditara

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Istituzione del fondo per gli atenei virtuosi)

- 1. A decorrere dall'anno 2012, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il ''fondo per gli atenei virtuosi'', finalizzato a promuovere la qualità della ricerca universitaria e la gestione efficiente delle risorse attribuite alle università, da ripartire tra i dieci atenei migliori risultanti in base ai criteri di cui al successivo comma 2.
- 2. Il Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sentito il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fissa i criteri per la selezione degli atenei, la costruzione della graduatoria e la distribuzione delle risorse del fondo di cui al precedente comma 1.
- 3. Alla ripartizione del fondo, che avviene con cadenza annuale, provvede il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della graduatoria.
- 4. La dotazione del fondo di cui al precedente comma 1 è di 100 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2012.
- 5. Nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, apportare le seguenti modificazioni:
 - 1) la lettera *e*) e la lettera *f*) sono soppresse;
- 2) aggiungere infine "PARTE II (prodotti soggetti ad aliquota del 25%); *a)* autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato con motore di potenza superiore ai 150 chilowatt; *b)* motocicli per uso privato con motore di potenza superiore a 30 chilowatt;"».

Conseguentemente:

sostituire la rubrica del TITOLO Il, CAPO I con la seguente: «Misure per lo sviluppo infrastrutturale e per la ricerca».

41.0.3

Valditara

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. All'articolo 66, comma 13 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle dieci università statali che, nell'anno riferito alle cessazioni di personale dal servizio, sono collocate nelle prime dieci posizioni della graduatoria costruita sulla scorta degli indicatori di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *a*) *e b*) della legge 30 dicembre 2010 n. 240".

Art. 42.

42.1

Matteoli

Al comma 1 dopo le parole: «senza oneri a proprio carico» previste nella nuova formulazione del comma 14 dell'articolo 175 del Codice dei contratti» aggiungere, prima della virgola, le seguenti: «in presenza di idonea motivazione».

42.2

Matteoli

Al comma 1 dopo le parole: «la proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero» aggiungere le seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».

42.0.1

Legnini, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Giaretta

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Modifiche all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

- 1. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- "2-bis. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici purché in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la predisposizione dello studio di fattibilità in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni in possesso dei medesimi requisiti, da esse individuati con le procedure previste dal presente Codice".
- 2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

42.0.2

Legnini, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Giaretta

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. All'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"'4-bis. In relazione alle procedure di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi deve essere sempre indetta e si esprime sulla base dello studio di fattibilità. Le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento".».

42.0.3

Giaretta, Legnini, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. L'Autorità predispone bandi tipo ai fini dell'affidamento delle concessioni di cui agli articoli 143 e 153 del presente Codice, tenendo conto delle specifiche tipologie di opere e delle esigenze connesse alla gestione delle stesse".».

42.0.4

Legnini, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Giaretta

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

- 1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
- "8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economicofinanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante ride terminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.
 - b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

''8-bis. I rapporti tra le parti durante la fase di esecuzione e di gestione, e le relative obbligazioni e procedure, sono regolati esclusivamente dal contratto. Qualsiasi modifica apportata al contratto determina la necessaria revisione del piano, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

8-*ter*. Il contratto prevede le condizioni minime di equilibrio economico-finanziario, la cui mancata realizzazione determina la necessaria revisione del piano.

8-quater. Ai fini della risoluzione delle controversie, si applica l'articolo 240 del presente Codice e, in caso di mancato accordo, è consentito il ricorso all'arbitrato, di cui al successivo articolo 241, ove previsto dal contratto''.».

Art. 43.

43.1

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca *Sopprimere l'articolo*.

43.2

Li Gotti, Bugnano, De Toni Sopprimere l'articolo.

43.3 Matteoli

Sostituire l'articolo 43 con il seguente:

- «Art. 43. 1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanzia di progetto, previste dall'art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.
- 2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, al concessionario è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa comprensiva dei costi di investimento e di gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, ad esclusione della custodia, determinata in misura non modificabile al momento dell'affidamento della concessione, e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. È ad esclusivo rischio del concessionari l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera.
- 3. Le fondazioni di origine bancaria, ovvero altri enti pubblici con fini non lucrativi, possono contribuire alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con la partecipazione di almeno il 10 per cento del costo di investimento«.

43.4

Li Gotti, Bugnano, De Toni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43. — (Locazione finanziaria di infrastrutture carcerarie). — 1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di infrastrutture carcerarie, si fa prioritariamente ricorso

all'articolo 160-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. AI fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, è riconosciuto un corrispettivo che tiene conto degli oneri di ammortamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità del settore carcerario e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

43.5

Caruso, Allegrini

Sostituire la rubrica con la seguente: «Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie e delle nuove sedi di uffici giudiziari».

43.6

Caruso, Allegrini

Al comma 1, dopo le parole «delle carceri» sono aggiunte le seguenti: «oltre che al fine di rimediare alle situazioni di grave minore efficienza in cui versano talune sedi giudiziarie, a causa dell'inadeguatezza o della antieconomicità dei costi di affitto e di gestione degli edifici in cui sono collocate, oltre che della dislocazione degli uffici in più sedi,».

43.7

Li Gotti, Bugnano, De Toni

Al comma 1, sopprimere le parole «in via prioritaria e».

43.8

Caruso, Allegrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze».

43.9

Musso, D'Alia

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con il ministro» sono aggiunte le parole: «dell'interno,».

43.10

Musso, D'Alia

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il decreto determina gli eventuali compiti, nella procedura, del Commissario delegato per il superamento della situazione conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale e del direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. Il decreto prevede altresì che tutti i soggetti promotori, i quali intendano partecipare alle procedure di finanza di progetto, siano muniti di una apposita certificazione, rilasciata dal ministro dell'interno e della durata di tre mesi, in ordine all'assenza di infiltrazioni della criminalità organizzata ovvero di coinvolgimento rilevante in reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o contro il mercato o societari. A tal fine, il ministro dell'interno appronta, con proprio decreto ed utilizzando personale del ministero e senza ulteriori oneri, un apposito ufficio di raccolta e valutazione dati, che acquisisce le necessarie informazioni presso ogni pubblica amministrazione e le elabora per il rilascio della certificazione».

43.11

Centaro

Sopprimere il comma 2.

43.12

Casson, Della Monica, Carofiglio, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca, Fioroni, Legnini

Al comma 2, dopo le parole: «una tariffa per la gestione» inserire le seguenti: «della manutenzione».

43.13

Perduca, Poretti

Al comma 2, sostituire le parole: «della custodia,» *con le seguenti:* «della direzione, della custodia, delle attività trattamentali, dell'assistenza sanitaria,».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

43.14

Maritati, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Perduca, Fioroni, Legnini

Al comma 2, dopo le parole: «della custodia,» inserire le seguenti: «della sicurezza, del trattamento penitenziario, dell'assistenza sanitaria, della gestione amministrativa e della direzione».

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

43.15

Li Gotti, Bugnano, De Toni

Al comma 2, dopo le parole «della custodia» *inserire le seguenti:* «, del trattamento sanitario e del lavoro dei detenuti, nonché dell'ordinaria e straordinaria manutenzione».

43.16

Zanetta

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «La concessione ha durata non superiore a venti anni».

43.17

Musso, D'Alia

Al comma 2 sopprimere il seguente periodo: «La concessione ha durata non superiore a venti anni».

43.18

Zanda, Legnini, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «La concessione ha durata non superiore a venti anni».

43.19

Grillo

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «La concessione ha durata non superiore a venti anni.».

43.20

Musso, D'Alia

Sopprimere il comma 3.

43.21

Menardi, Saia, Viespoli, Castiglione

Sopprimere il comma 3.

43.22

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati *Sopprimere il comma 3*.

43.23

Grillo

Al comma 3, sostituire la parola: «prevede» con le seguenti: «può prevedere» e sopprimere le seguenti parole: «con il finanziamento di almeno il 20 per cento del costo di investimento».

43.24

Li Gotti, Bugnano, De Toni

Al comma 3, sostituire la parola: «prevede» con le seguenti: «può prevedere».

43.25

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 3, sostituire la parola: «contribuiscono» con le seguenti: «possono contribuire».

43.0.1

D'Alì, D'Alia, Strano, Firrarello

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Infrastrutturazione straordinaria di zone di marginalità territoriale)

- 1. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, al fine di completare il programma di ricostruzione del comuni della Valle del Belice interessati dagli eventi sismici del 1968, è autorizzato il trasferimento ai comuni della somma di 105 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni di euro per l'anno 2013 e 95 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzata al pagamento del contributi previsti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.8, convertito, con modificazionl, dalla legge 27 marzo 1987, n.120. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti, nel rispetto delle percentuali già determinate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 2 agosto 2007.
- 2. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui al comma 1 possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 22 del decreto del

presidente della repubblica 6 giugno 2001, n.380; alla dichiarazione di inizio di attività deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

- 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto legge 26 gennaio 1987, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.
- 4. I lavori debbono essere iniziati entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo. li contributo è revocato dal comune in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione.
- 5. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è, altresì, stanziata la somma di 150 milioni di euro, di cui 30 milioni nel 2012, 50 milioni nel 2013 e 70 milioni nel 2014, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 n.79, convertito con modificazioni nella legge n. 241 del 1968.
- 6. Ai fini dell'individuazione delle opere di cui al comma 5, il provveditorato alle opere pubbliche Sicilia-Calabria, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i sindaci dei comuni interessati ed acquisito il parere della regione Siciliana, trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'elenco delle opere necessarie al completamento dei servizi pubblici, delle reti e delle opere pubbliche. Laddove il parere della regione non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta, esso si considera reso positivamente.
- 7. All'onere finanziario derivante dalle finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, nel triennio 2012-2014, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla regione Siciliana all'interno del relativo programma attuativo regionale».

43.0.2

D'Alì, D'Alia, Strano, Firrarello

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Infrastrutturazione straordinaria di zone di marginalità territoriale)

1. Nell'ambito delle opere di urbanizzazione e di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione post sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, e nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è anticipato il trasferimento ai suddetti comuni di euro 105 milioni per i contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 già assegnate dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla regione Siciliana all'interno del relativo programma attuativo regionale».

43.0.3

D'Alì, D'Alia, Strano, Firrarello

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Infrastrutturazione straordinaria di zone di marginalità territoriale)

- 1. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 n.79, convertito con modificazioni nella legge n. 241 del 1968 è stanziata la somma di 150 milioni di euro, di cui 30 milioni nel 2012, 50 milioni nel 2013 e 70 milioni nel 2014.
- 2. All'onere finanziario derivante dalle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nel triennio 2012-2014, si provvede«a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla regione Siciliana all'interno del relativo Programma attuativo regionale».

Art. 44.

44.1

Bugnano

Al comma 1, lettera a) capoverso «n. 15-bis.1.» n aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contratto di disponibilità non si applica al settore dei servizi idrici».

44.2

Cagnin, Castelli, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità».

44.3

Matteoli

Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità».

44.4

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati Sopprimere il comma 7

44.0.1

Gustavino

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Contratti di rete negli appalti di lavori pubblici)

Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1. All'articolo 34, aggiungere, infine, il seguente comma:
- "1-bis. I soggetti di cui ai commi precedenti possono sottoscrivere contratti di rete come definiti e disciplinati dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni".
 - 2. All'articolo 118, aggiungere, infine, il seguente comma:
- ''12-bis) Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti non è considerato subappalto l'affidamento di lavori da parte dell'aggiudicatario o, nel caso in cui questi sia rappresentato da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), da parte dell'assegnatario del consorzio, a imprese che abbiano stipulato con l'aggiudicatario o assegnatario, un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3 comma 4-*ter*, del D.L. 10.02.2009, n.5 convertito con legge 9.4.2009 n. 33 e che non abbiano partecipato alla gara. La stazione appaltante autorizzerà tale affidamento, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, a condizione che:
- a) l'affidamento dei lavori alle imprese della rete indicate da parte dell'aggiudicatario o assegnatario, ferma restando la sua responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante o concedente, sia effettuato ai prezzi di contratto e nei limiti del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto;
- b) i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento abbiano dichiarato di essere legati ad altri operatori economici con un contratto di rete, al sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 10.02.2009, convertito con legge n.33 del 9.4.2009;
- c) l'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di rete e del contratto di affidamento ai sensi del presente comma presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- d) al momento del deposito del contratto di affidamento presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione affidata e lo dichiarazione dell'affidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- e) che non sussista nei confronti dell'affidatario alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni''».

Art. 45.

45.0.1

Cagnin, Castelli, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Altre misure per le opere di interesse strategico)

All'articolo 169-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere in fine il seguente periodo: "Si applica altresì l'articolo 166, commi 4-bis, 5-bis e 5-ter"».

45.0.2

Cagnin, Castelli, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure per le revisioni delle convenzioni autostradali)

- 1, All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
- "1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali sono approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars) che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine senza che il Nars abbia espresso il parere, i predetti aggiornamenti o revisioni possono comunque essere approvati"».

Art. 46.

46.1

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati *Sopprimere l'articolo*.

46.0.1

Fluttero

Dopo l'**articolo 46** inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni correttive modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi)

L'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal presente:

"Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su apposito settore dei siti della regione, della provincia e del comune nei quali si eseguono i contratti".».

46.0.2

Legnini, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

- 1. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2009, n. 163, il comma 9 è sostituito dal seguente:
- "9. Per i lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante, può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal Presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:
- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;
- c) 1. Prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra 1 e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui ai successivi punti (6) e (7).
- 2. Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10% che presenta il ribasso maggiore e il 10% che presenta il ribasso minore.
- 3. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
 - 4. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto.
- 5. Si divide per 10 la differenza tra la offerta determinata al punto precedente e quella con il ribasso minimo rimasta in gara.
- 6. n numero determinato al punto precedente, moltiplicato per il numero estratto al punto (1), si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara.
- 7. La media tra questo numero e la soglia individuata al punto (3) rappresenta la soglia di anomalia.
- 9-bis. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86''».

Art. 47.

47.1

Nicola Rossi

Sostituire l'articolo 47 con il seguente:

«Art. 47. – (Modifiche alla legge n. 717/1949). – L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è abrogato».

47.2

De Eccher

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici possono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte o acquistate o in prestito o in comodato da strutture pubbliche centrali o periferiche, una quota della spesa totale prevista nel progetto sino al:».

47.3

Cagnin, Paolo Franco, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici» con le seguenti: «I Comuni, le Province, le Regioni, nonché le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e tutti gli altri Enti pubblici».

47.4

Cagnin, Paolo Franco, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici» con le seguenti: «I Comuni, le Province, le Regioni, nonché le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e tutti gli altri Enti pubblici».

Art. 48.

48.1 Musso

Sostituire l''articolo con il seguente:

«Art. 48. – (Norme in materia di dragaggi). – 1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994,. n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente;

"Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di dragaggio)

- 1. Il presente articolo regola, nei commi da 1 a 7, le attività di dragaggio nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i., nonché al comma 10, la destinazione dei materiali derivanti dai dragaggi nei porti non compresi nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale.
- 2. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 5, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.

Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 ,aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

Nei siti oggetto di interventi di bonifica d'interesse nazionale per i quali sia stato redatto il progetto preliminare di bonifica, le aree i cui sedimenti siano risultati caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale sono da intendersi restituite agli usi legittimi.

- 3. Il progetto di dragaggio deve essere basato su tecniche idonee ad evitare che le attività in esso contenute possano pregiudicare la futura bonifica del sito. "I progetto di dragaggio di cui al c.2 comprende:
 - 1) la rappresentazione dello stato di fatto e dei risultati attesi con l'intervento;
 - 2) i sistemi di dragaggio;
 - 3) i presidi per ridurre al minimo i rischi nei confronti dell'ambiente acquatico;
 - 4) il monitoraggio delle attività di dragaggio;
 - 5) i siti di destinazione.

Il progetto di dragaggio, ai fini della destinazione del materiale dragato può altresì prevedere:

- 1) il trattamento di separazione granulometrica;
- 2) il trattamento dei sedimenti in funzione del recupero;

- 3) il trattamento dei sedimenti in funzione del reclutamento in cassa di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento;
- 4) il trattamento delle acque reflue derivanti dai processi di trattamento dei sedimenti di cui ai precedenti punti 6 e 7;
 - 5) il deposito temporaneo.
- 4. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica o singole frazioni di essi ottenute a seguito di trattamenti di separazione granulometrica, possono essere immessi o refluiti in mare se è dimostrata, nell'ambito del progetto, la convenienza tecnica ed economica dell'immersione in mare rispetto a diversi utilizzi nell'ambito della Regione in cui sono ubicate le aree di dragaggio. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I suddetti materiali, ovvero ogni singola frazione di essi ottenuta a seguito di separazione granulometrica, possono essere oggetto di riutilizzo, laddove ne ricorrano le condizioni, anche per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente ovvero del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che autorizza il progetto di bonifica. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio o di bonifica che presentino all'origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base al parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 aprile 1998, n. 88, e successive modificazioni, possono essere impiegati a terra, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 9. Considerata la natura del materiali di dragaggio e di bonifica, derivanti da ambiente marino, ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri cloruri e solfati a condizione che le relative operazioni siano autorizzate dalle agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente competenti. La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 2 o in quello di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e costituisce autorizzazione al recupero.
- 5. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica ovvero ogni loro singola frazione ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l'ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero. Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabllizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità, almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di cento centimetri, con coefficiente di permeabilità pari a 1,0 x 10-9 m/s. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, 1 materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori

limite di cui alla Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'ara derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni. residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.

- 6. I materiali di cui al comma 5 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 7. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 4 e 5 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio o bonifica, strutture adibite a deposito temporaneo dei materiali prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato In trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia, nonché i progetti di caratterizzazione e bonifica già approvati ai sensi del decreto legislativo 426 del 1998 e s.m. e i. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambienta le nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra del materiali derivanti dall'attività di dragaggio o di bonifica.
- 8. Le disposizioni di cui al precedenti commi del presente articolo si applicano alle attività di dragaggio e bonifica di acque interne, di transizione e marino costiere ovvero ad ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta con metodi fisici.
- 9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta entro il termine di 60 giorni, con proprio decreto, che sostituisce quella previsto al comma 2 dell'art. 109 del D.lgs. n. 152/2006, le norme tecniche applicabili al fine di favorire le attività di recupero del materiali di dragaggio e bonifico di cui al comma 2 del presente articolo.
- 10. I materiali provenienti dal dragaggio del fondali del porti non compresi in siti di interesse nazionale, al sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione della Regione competente se è dimostrata, nell'ambito del progetto, la convenienza tecnica ed economica dell'immersione in mare rispetto a diversi utilizzi nell'ambito della Regione in cui sono ubicate le aree di dragaggio. I suddetti materiali possono altresì essere utilizzati per migliorare lo stato del fondali attraverso

attività di cappins, per il ripascimento degli arenili, per il ripascimento con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, per formare terreni costieri, per la realizzazione di casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento o mediante conferimento nelle stesse ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179».

2. A decorrere dalla data di entrata In vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies, dell'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

48.2

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di dragaggio)

1. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere:

immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

utilizzati per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente;

diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale, o rifluiti all'interno delle stesse, ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente;

di trattamenti, superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella l, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base al parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998 e successive modificazioni. Considerata la natura dei materiali di dragaggio, qualora derivanti da ambiente marino, ai fini del succitato test di cessione non sono considerati i parametri cloruri e solfati, a condizione che siano collocati in aree con falda naturalmente salinizzata e le relative operazioni siano autorizzate dalla regione territorialmente competente.

2. Le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto di bonifica. I progetti di dragaggio sono predisposti in modo da minimizzare i rischi per l'ambiente e da evitare che le attività possano pregiudicare la bonifica del sito. Tali progetti, ad esclusione di quelli finalizzati a mantenere, ovvero ripristinare, la preesistente profondità operativa dei fondali portuali, sono presentati dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che li approva entro trenta giorni dalla ricezione; qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si esprima entro 45 giorni dalla ricezione, i progetti si intendono approvati.

L'approvazione del progetto di dragaggio produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla verifica di progetti sotto il profilo tecnico-economico, che devono essere approvati entro 30 giorni dalla data di ricezione.

- 3 Nei siti per i quali sia stato redatto e regolarmente approvato dall'autorità competente il progetto preliminare di bonifica, le aree caratterizzate dalla presenza di sedimenti con concentrazioni di inquinanti inferiori ai valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale da bonificare sono da intendersi escluse dalla perimetrazione effettuata ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
- 4. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 2, o derivanti dalle attività di bonifica, possono essere:

refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora provenienti dalle aree di cui al comma 3;

immessi o refluiti nei corpi idrici dal quali provengono per migliorare lo stato di Iivellamento dei fondali anche attraverso attività di capping, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, qualora presentino caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al sito di destinazione, con autorizzazione della regione territorialmente competente;

refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, realizzate ai sensi del successivo comma 5, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi del processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione;

utilizzati per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 8, su autorizzazione della dalla regione territorialmente competente;

recuperati per essere impiegati a terra, qualora i livelli di inquinamento non siano, anche a seguito di trattamenti, superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base al parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998 e successive modificazioni. Considerata la natura dei materiali di dragaggio, qualora derivanti da ambiente marino, ai fini del succitato test di cessione non sono considerati i parametri cloruri e solfati, a condizione che siano collocati in aree con falda naturalmente salinizzata e le relative operazioni siano autorizzate dalla regione territorialmente competente.

La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 2 o in quello di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il progetto di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, realizzate per il contenimento dei materiali di dragaggio di cui al comma 4, è approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilità pari a 1,0 x 10-9 m/s. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime.

- 6. I materiali di cui al comma 4 possono essere refluiti anche all'interno di strutture di contenimento realizzate nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza, su autorizzazione della regione territorialmente competente. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali.
- 7. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto dal comma 4 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri da stabilirsi con il decreto di cui al successivo comma 8. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio, nonchè dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.
- 8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni, le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio ed alla gestione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio secondo i criteri di cui al comma 4, congiuntamente all'emissione del decreto di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

48.3

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Sostituire il comma 1, con il seguente:

- «1. Il presente articolo regola, nei commi da 1 a 7, le attività di dragaggio nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i., nonché al comma 10, la destinazione dei materiali derivanti dai dragaggi nei porti non compresi nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale.
- 2. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, al sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. AI fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 5, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.

Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale per i quali sia stato redatto il progetto preliminare di bonifica, le aree i cui sedimenti siano risultati caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale sono da intendersi restituite agli usi legittimi.

- 3. Il progetto di dragaggio deve essere basato su tecniche idonee ad evitare che le attività in esso contenute possano pregiudicare la futura bonifica del sito. Il progetto di dragaggio di cui al comma 2 comprende: la rappresentazione dello stato di fatto e del risultati attesi con «intervento; i sistemi di dragaggio; i presidi per ridurre al minimo i rischi nei confronti dell'ambiente acquatico; il monitoraggio delle attività di dragaggio; i siti di destinazione. Il progetto di dragaggio, ai fini della destinazione del materiale dragato può altresì prevedere: il trattamento di separazione granulometrica; il trattamento dei sedimenti in funzione del recupero; il trattamento dei sedimenti in funzione del refluimento in cassa di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento; il trattamento delle acque reflue derivanti dai processi di trattamento dei sedimenti; il deposito temporaneo.
- 4. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, o singole frazioni di essi ottenute a seguito di trattamenti di separazione granulometrica, possono essere immessi o refluiti in mare se è dimostrata, nell'ambito del progetto, la convenienza tecnica ed economica dell'immersione in mare rispetto a diversi utilizzi nell'ambito della Regione in cui sono ubicate le aree di dragaggio. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I suddetti materiali, ovvero ogni singola frazione di essi ottenuta a seguito di separazione granulometrica, possono essere oggetto di riutilizzo, laddove ne ricorrano le condizioni, anche per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente ovvero del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che autorizza il progetto di bonifica. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio o di bonifica che presentino all'origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 aprile 1998, n.88, e successive modificazioni, possono essere impiegati a terra, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 9. Considerata la natura dei materiali di dragaggio e di bonifica, derivanti da ambiente marino, ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri cloruri e solfati a condizione che le relative operazioni siano autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 2 o in quello di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e costituisce autorizzazione al recupero.
- 5. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica ovvero ogni loro singola frazione ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l'ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, del

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero.

Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul. fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità, almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di cento centimetri, con coefficiente di permeabilità pari a 1,0 x 10-9 m/s. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati della parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'ara derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei «Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati» elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.

- 6. I materiali di cui al comma 5 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 7. l'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 4 e 5 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio o bonifica, di strutture adibite a deposito temporaneo dei materiali prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia, nonché i progetti di caratterizzazione e bonifica già approvati ai sensi del D.lgs. 426 del 1998 e s.m. e i. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio o di bonifica.
- 8. le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano alle attività di dragaggio e bonifica di acque interne, di transizione e marino costiere ovvero ad ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta con metodi fisici.

- 9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta entro il termine di 60 giorni, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili al fine di favorire le attività di recupero dei materiali di dragaggio e bonifica di cui al comma 2 del presente articolo.
- 10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione della Regione competente se è dimostrata, nell'ambito del progetto, la convenienza tecnica ed economica dell'immersione in mare rispetto a diversi utilizzi nell'ambito della Regione in cui sono ubicate le aree di dragaggio.

I suddetti materiali possono altresì essere utilizzati per migliorare lo stato dei fonda li attraverso attività di capping, per il ripascimento degli arenili, per il ripascimento con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, per formare terreni costieri, per la realizzazione di casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento o mediante conferimento nelle stesse ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179».

48.4 Matteoli

Al comma 1, all'articolo 5-bis, ivi richiamato, il punto 2 è sostituito dal seguente:

- «2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:
- a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco tossicologici, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, nel rispetto delle modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Restano salve le competenze della Regione territorialmente interessata;
- b) qualora presentino all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai test di cessione da compiersi con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla Tabella di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;

c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di cassa di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a $1,0 \times 10 - 9$ m/s, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6».

48.5

Bugnano, De Toni, Belisario

Al comma 1, «capoverso Articolo 5-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «l materiali derivanti dalle attività di dragaggio» inserire le seguenti: «che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e siano idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici,».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5, terzo periodo, le parole da: «prima della loro messa a dimora» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «si provvede secondo i criteri stabili con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

48.6

Della Seta, Ferrante, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» inserire le seguenti: «, secondo le priorità di utilizzo ivi richiamate, e seguendo apposite linee guida tecnico-scientifiche che il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve emanare entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge».

Conseguentemente al comma 2 le parole: «I materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente ...» sono sostituite dalle seguenti: «... I materiali derivanti dalle attività di dragaggio in aree oggetto di bonifica possono essere immessi o refluiti in mare, nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora una apposita e adeguata caratterizzazione attesti che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche idonee a tale utilizzo. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'ISPRA, emana apposite linee guida tecnico-scientifiche al fine di regolare i procedimenti di caratterizzazione e di definire le soglie di idoneità. I materiali di dragaggio, sulla base dei criteri e dei requisiti cui ai precedenti periodi del presente comma, possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri, previa autorizzazione della

regione territorialmente competente e purché risultino ambientalemte compatibili in base ai criteri tecnico-scientifici generali riportati nel Manuale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare redatto da ICRAM-APAT 2007, e successivi aggiornamenti...»;

al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 aprile 1998, n. 88, e successive modificazioni» inserire le seguenti: «nonché i materiali non pericolosi in base alla loro ecotossicità secondo i criteri del decreto legislativo n. 205 del 2010»;

al comma 3 dopo le parole: «del Decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284,» *inserire le seguenti*: «purché ambientalmente compatibili in base ai criteri tecnico-scientifici generali riportati nel Manuale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare redatto da ICRAM-APAT 2007, e successivi aggiornamenti»;

al comma 3 sopprimere i seguenti periodi: «Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati", elaborati dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008»;

al comma 4 le parole: «I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati...» sono sostituite dalle seguenti parole: «I materiali di cui al comma 3 possono essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza, previa autorizzazione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentite le regioni interessate il trasferimento dei materiali di cui al precedente periodo dal porto di provenienza al porto di destinazione deve essere accompagnato...»;

al comma 5, dopo le parole: «sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008» inserire le seguenti: «e purché ambientalmente compatibili in base ai criteri tecnico-scientifici generali riportati nel Manuale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare redatto da ICRAM-APAT 2007, e successivi aggiornamenti»;

sopprimere il comma 8; sopprimere il comma 9;

al comma 10, dopo le parole: «in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera,» inserire le seguenti: «purché ambientalmente compatibili in base ai criteri tecnico-scientifici generali riportati nel Manuale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare redatto da ICRAM-AP AT 2007 e successivi aggiornamenti,...».

48.7

Andria, Pignedoli, Granaiola, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Al comma 1, capoverso «Articolo 5-bis», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «della regione territorialmente interessata» aggiungere le seguenti: «, previa verifica da parte delle autorità

competenti degli impatti sulle attività delle pesca professionale che opera nell'area di interesse del ripascimento».

48.8

De Angelis, Germontani

Al comma 1, all'articolo 5-bis ivi richiamato, punto 2, al terzo periodo, dopo le parole: «della regione territorialmente competente» aggiungere «, previa verifica da parte delle autorità competenti degli impatti sulle attività delle pesca professionale che opera nell'area di interesse del rinascimento».

48.9

Matteoli

Al comma 1, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle Amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell'Allegato 5, degli Allegati della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'Allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura può essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, con testualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime».

48.10

Sanna

Al comma 1, punto 3, dopo le parole «come quelli di solidificazione o stabilizzazione,» aggiungere:

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

«qualora presentino caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono ovvero possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili o per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali. Gli stessi materiali».

48.11

Matteoli

Al comma 1, punto 6, sostituire la parola: «recupero» con la parola: «reimpiego».

48.12

Matteoli

Al comma 1, punto 6, è aggiunto il seguente periodo:

«Fino all'entrata in vigore del predetto decreto interministeriale si applicano le normative in essere alla data del presente decreto legge».

48.13

Matteoli

Al comma 1, sopprimere il punto 8.

48.14

Matteoli

Al comma 1, sopprimere il punto 9.

48.15

Bugnano, De Toni, Belisario

Al comma 1, «capoverso Articolo 5-bis», sopprimere il punto 10.

48.16

Matteoli

Al comma 1, punto 10 sostituire le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti parole «dell'autorità competente».

48.17

Baldini, Piscitelli, Granaiola

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 37 del codice della navigazione, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, contestualmente al. subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo corrispondente al valore commerciale dell'azienda. In tal caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilito nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49".

48.18

Baldini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo».

48.19

Baldini, Piscitelli, Granaiola

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 49 del codice della navigazione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

''2->bis. Sono opere di facile rimozione o amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite con la restituzione dell'area in concessione nel pristino stato''»

48.20

Legnini

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le operazioni di dragaggio nei porti e nei porti canale, si procede con l'autorizzazione di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 152, ed in analogia a quanto disposto dall'articolo 185, comma 3, del richiamato decreto legislativo, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie, è esclusa dall'ambito di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo, solo ed unicamente se è provato che i sedimenti non sono pericolosi

ai sensi della decisione 2000!532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni».

48.21

Pastore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Dopo il comma 11-sexsies dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1994, 84, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"11 septies. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 della Legge n.225 del 24 febbraio 1992 per le operazioni di dragaggio nei porti e nei porti canale, si procede con l'autorizzazione di cui all'articolo 109 comma 2 del D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006, ed in analogia a quanto disposto dall'art. 185 comma 3 del richiamato D. Lgs., fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie, è esclusa dall'ambito di applicazione della parte IV del medesimo D. Lgs., solo ed unicamente se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni"».

48.0.1

Esposito, Bonfrisco

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«48-bis.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994 n. 84)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono aggiunti i seguenti:

Articolo 6-bis.

- 1. Le autorità portuali sono competenti sulla programmazione della installazione delle infrastrutture di ricarica portuale e la elettrificazione delle banchine nell'area portuale.
- 2. Ai fini di cui al precedente comma, per 'infrastruttura di ricarica portuale' si intende l'infrastruttura destinata al rifornimento dei veicoli elettrici destinati alla logistica portuale.
- 3. Ai fini di cui al precedente comma 1 per ''elettrificazione delle banchine' si intende l'installazione di una rete elettrica destinata al rifornimento delle navi nell'area portuale.

Articolo 6-ter.

- 1. Il Piano Regolatore Portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84 individua le aree di sviluppo della logistica elettrica nonchè le banchine destinate alla forni tura di energia elettrica alle navi.
- 2. Ai fini dell'attuazione di quanto sopra le autorità portuali provvedono a stipulare apposite convenzioni con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonchè la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica.
- 3. L'infrastruttura di ricarica per lo sviluppo della logistica elettrica e per l'elettrificazione delle banchine sono realizzate dalle società di distribuzione e remunerate secondo meccanismi tariffari previsti dall'Autorità dell'energia elettrica e il gas.
- 4. Il Piano regolatore portuale potrà altresì prevedere aree destinate all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Articolo 6-quater.

1. La forni tura di energia elettrica destinata al rifornimento dei natanti è soggetta al medesimo regime fiscale previsto per i carburanti utilizzati dai natanti stessi».

48.0.2 Musso

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Sviluppo delle infrastrutture portuali)

- 1. l'articolo 5 della 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
- "Art. 5. (Piano regolatore portuale e relativa attuazione). 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, in ordine ai porti di categoria I, l'autorità portuale di cui all'articolo 6 procede alla formazione del piano regolato re portuale, atto di pianificazione dell'ambito portuale, al fine di definire, sotto il profilo territoriale e funzionale, le opere portuali e gli assetti territoriali del porto, stabilendo le funzioni del porto, quali elencate all'articolo 4, comma 7, le caratteristiche e la destinazione delle aree portuali, nonché delle relative infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento.
- 2. Il piano regolato re portuale è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) con le modalità previste dal titolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge. L'autorità competente alla VAS dei piani regolatori portuali di cui al presente articolo è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie funzioni avvalendosi di una commissione costituita con decreto adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e di cui componenti, di indicazione paritetica, sono individuati nel rispetto dell'equilibrio delle competenze. la verifica di assoggettabilità del piano regolatore portuale è compiuta dalla commissione entro sessanta giorni dalla ricezione del rapporto preliminare di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, che deve essere trasmesso dall'autorità portuale prima dell'adozione,ne del piano regolatore portuale. La procedura di consultazione deve esaurirsi nei trenta giorni successivi alla ricezione del rapporto preliminare. In caso di assoggettabilità del piano regolatore portuale alla VAS, la delibera di adozione del piano medesimo deve comprendere anche il rapporto ambientale e la procedura di consultazione deve concludersi entro trenta giorni dalla pubblicazione, effettuata dall'autorità portuale, della delibera di adozione nella Gazzetta Ufficiale. Il parere motivato della commissione deve intervenire nei trenta giorni successivi al deposito delle controdeduzioni di cui al comma 10. Qualora la commissione disponga l'acquisizione di pareri, il termine è prorogato una sola volta fino a un massimo di trenta giorni. Tutti i termini sono perentori. In caso di mancata adozione nei termini degli atti e del parere motivato, essi si Intendono resi in senso positivo.
- 3. Il piano regolato re portuale di ciascun porto, in coerenza con quanto previsto dal piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale, è adottato dal comitato portuale e viene trasmesso al comune o ai comuni interessati, per l'espressione dell'intesa.
- 4. Ove ritenuto necessario, il presidente dell'autorità portuale può convocare la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti pubblici interessati. La Conferenza assume le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla convocazione.

- 5. l'intesa s'intende raggiunta qualora il comune o i comuni interessati non comunichino all'autorità portuale un motivato diniego entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
- 6. Qualora non si raggiunga l'intesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti convoca, su proposta della regione interessata, una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra regione, enti locali interessati ed'autorità portuale.
- 7. La conferenza assume, a maggioranza, le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale entro sessanta giorni dalla sua convocazione.
- 8. Dell'adozione del piano regolatore portuale e dell'intesa è data pubblicità mediante avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché nel Bollettino ufficiale regionale.
- 9. Gli interessati possono far pervenire all'autorità portuale e alla commissione di cui al comma 2 le loro osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 10. L'autorità portuale, entro i successivi trenta giorni, formula controdeduzioni alle osservazioni, che sono comunicate alla regione, nonché alla commissione di cui al comma 2.
- 11. La regione, entro i successivi sessanta giorni, approva il piano regolato re portuale. Il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale regionale. Gli effetti dell'approvazione del piano regolatore portuale sugli strumenti urbanistici sono regolati dalle normative regionali in materia di governo del territorio.
- 12. Le varianti sostanziali al piano regolatore portuale, come, sopra approvato, seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del piano regolatore portuale. Alle varianti al piano regolato re portuale approvato secondo la disciplina previgente, si applica il procedimento di cui al presente articolo.
- 13. Al comma l'dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ("Norme in materia ambientale"), dopo la parola: "sezione", sono aggiunte le seguenti parole: ", con esclusione delle aree appartenenti al demanio portuale come definite nei relativi piani regolatori portuali".
- 14. Nei porti di categoria I e Il, l'esecuzione delle opere da parte dei soggetti pubblici competenti è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, mediante procedimento ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, è effettuata dalla commissione di cui al comma 2.
- 15. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali.
- 16. L'esecuzione delle opere da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dall'autorità portuale, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, a cui sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni competenti, le quali esprimono in tale ambito le determinazioni di rispettiva competenza.
- 17. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per i porti di categoria III, la regione disciplina il procedimento di adozione del piano regolato re portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.
- 18. Le autorità portuali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno completato l'iter di approvazione del proprio piano regolatore portuale, possono terminare la procedura conformemente alla disciplina previgente o, alternativamente, applicare, per le singole fasi procedimentali in corso, la disciplina introdotta dalla presente disposizione. Le regioni approvano in ogni caso entro sessanta giorni i piani regolatori portuali o le relative varianti già ricevute a tal fine»

Art. 49.

49.1

Bugnano, De Toni

Sopprimere l'articolo.

49.2

Legnini, Zanda, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 49.

(Utilizzo terre e rocce da scavo)

- 1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle costruzioni, da adottarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso in cui il decreto di cui al comma 1 del presente articolo non sia stato emanato entro il termine perentorio di cui al comma precedente, le terre e rocce sono considerate come sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

49.3

Menardi, Saia, Viespoli, Castiglione

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 49.

(Utilizzo terre e rocce da scavo)

- 1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto'con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle costruzioni, da adottarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso in cui il decreto di cui al comma 1 del presente articolo non sia stato emanato entro il termine perentorio di cui al comma precedente le terre e rocce sono considerate come sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

49.4 Matteoli

Sostituire l'articolo 49, con il seguente:

«Art. 49.

(Utilizzo terre e rocce da scavo)

1. Sono da considerare sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura, quali calcestruzzo, bentonite, PVC o vetroresina derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione escavazione con tecniche tradizionali o meccanizzate, perforazione, prerivestimento, rivestimento, consolidamento dello scavo e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezione granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, biodegradazione naturale degli additivi condizionati, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle Autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Fatta salva la possibilità in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione, si considera idoneo ai fini di cui al presente comma il materiale che, tenuto conto delle contaminazioni o frammistioni derivanti dalle attività di scavo e rivestimento, non supera i limiti di cui alla Tabella I, colonna B, dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006; per gli interventi in siti con destinazione diversa da quella industriale o commerciale, lo strato superficiale, non inferiore a 50 cm, deve assicurare il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 colonna A del medesimo allegato; per i siti destinati alla produzione agricola o all'allevamento, si adottano i limiti di cui al precedente periodo sino alla adozione del provvedimento di cui all'articolo 241 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, l'accertamento delle caratteristiche del materiale, ai fini dell'impiego progettuale previsto, avviene con le modalità di cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006».

49.5 Zanetta

Sostituire l'articolo 49, con il seguente:

«Art. 49.

(Utilizzo terre e rocce da scavo)

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle costruzioni, da adottarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso in cui il decreto di cui al comma 1 del presente articolo non sia stato emanato entro il termine perentorio di cui al comma precedente le terre e rocce sono considerate come sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

49.6

Paravia, Izzo, Spadoni Urbani

Sostituire l'articolo 49, con il seguente:

«Art. 49.

- 1. l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle costruzioni, da adottarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalll'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso in cui il decreto di cui al comma 1 del presente articolo non sia stato emanato entro il termine perentorio di cui al comma precedente le terre e rocce sono considerate come sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

49.7

Cagnin, Castelli, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono da considerare sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o miscelate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometriche, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella l, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione.».

49.98

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati *Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Sono da considerare sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura, quali calcestruzzo, bentonite, PVC o vetroresina derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione escavazione con tecniche tradizionali o meccanizzate, perforazione, prerivestimento, rivestimento, consolidamento dello scavo e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezione granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, biodegradazione naturale degli additivi condizionanti, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle Autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Fatta salva la possibilità in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione, si considera idoneo ai fini di cui al presente comma il materiale che, tenuto conto delle contaminazioni o frammistioni derivanti dalle attività di scavo e rivestimento, non supera i limiti di cui alla Tabella I, colonna B, dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006; per gli interventi in siti con destinazione diversa da quella industriale o commerciale, lo strato superficiale, non inferiore a 50 cm, deve assicurare il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 colonna A del medesimo allegato; per i siti destinati alla produzione agricola o all'allevamento, si adottano i limiti di cui al precedente periodo sino alla adozione del provvedimento di cui all'articolo 241 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, l'accertamento delle caratteristiche del materiale, ai fini dell'impiego progettuale previsto, avviene con le modalità di cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006».

49.9 Zanetta

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *e*) è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge».

49.10

Sanna, Cabras, Scanu

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto di cui al comma precedente regolamenta altresì i casi in cui, nei siti-oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale per i quali sia stato redatto il progetto preliminare di bonifica, le aree in cui i materiali da scavo e i sedimenti siano risultati caratterizzati da

concentrazioni degli inquinanti al di sotto del valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, sono da intendersi restituite agli usi legittimi».

49.11

Menardi, Viespoli, Saia, Tofani

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i corsi idrici ove il materiale di sedimentazione abbia un altezza superiore di 30 centimetri rispetto alla linea di fondo alveo conosciuta possono essere presentati progetti di regimazione idraulica con asportazione dei materiali lapidei. Le regioni devono autorizzare l'attività di regimazione con relativa asportazione dei materiali di scavo entro 30 giorni dalla presentazione del progetto. Il costo dei lavori di regimazione idraulica può essere compensato con i materiali derivanti dall'attività».

49.12

D'Alì, Orsi, Casoli

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il decreto di cui al comma precedente stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1-*ter*. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del 2010, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012, è abrogato l'articolo 186;"».

49.0.1

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Opere in acciaio accessorie)

1. Al capoverso nono del paragrafo 11.3.1. 7 – Centri di trasformazione, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le opere in acciaio accessorie, come recinzioni, serramenti, parapetti eccetera, il Direttore Tecnico del centro di trasformazione, può essere nominato tra i soggetti possessori della laurea e dei diplomi di scuola superiore secondaria di indirizzo tecnico (come geometra, perito edile, industriale, agrario, eccetera), indipendentemente dall'iscrizione ai rispettivi albi professionali, oppure tra i soggetti possessori della qualifica di maestro artigiano o del diploma di qualifica professionale ad indirizzo meccanico, anche in assenza di iscrizione ad un albo professionale".».

49.0.2 Zanetta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo)

- 1. I residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis e possono essere utilizzati in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, per interventi di recupero ambientale anche di siti estrattivi, per la preparazione di aggregati per l'edilizia e per le costruzioni in genere e in impianti industriali nei quali le originarie caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di manufatti merceologicamente diversi, quali la produzione del cemento e della calce e la cottura di laterizi.
- 2. Le caratteristiche dei residui devono essere adeguate alle norme tecniche UNIEN richieste per gli specifici utilizzi, richiamati al precedente comma, ai quali sono di volta in volta destinati.
- 3. Sono sottoprodotti anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei purché le loro caratteristiche rispettino quanto previsto al comma 2 e a seguito di analisi, sia accertato che i valori risultanti rientrino nei limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- 4. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengono da siti autorizzati per l'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e di lapidei e comunque da siti non contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.».

Art. 50.

50.1

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente approvazione del progetto posto ai sensi dell'articolo 97, posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153, le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilità";
- 2) al comma 7, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto".

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 153, comma 9, dopo le parole ''legge 23 novembre 1939, n. 1966'' inserire le seguenti: ''nonché dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto e''».

50.2

De Sena, Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

- «0a) dopo l'articolo 52 è inserito il seguente: "Art. 52-bis. (Appalti riservati in favore di operatori economici che collaborano contro il fenomeno estorsivo). 1. Le stazioni pubbliche appaltanti devono riservare un punteggio tecnico aggiuntivo, pari almeno al 25 per cento del punteggio totale ai fini dell'aggiudicazione, in almeno il 50 per cento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici indette dalle stesse, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 34 che, essendo in possesso dei requisiti generali e speciali di legge, abbiano subito un pregiudizio, sul territorio nazionale, essendo stati destinatari di atti intimidatori o di richieste estorsive, ovvero abbiano subito danni materiali, a seguito di reati riferibili all'estorsione, purché il soggetto interessato rientri nelle condizioni di cui al comma 2 e non ricorra nei suoi confronti taluna delle cause di esclusione di cui al comma 3. Non è necessario che ricorrano le suddette condizioni laddove il soggetto interessato sia stato sottoposto alle speciali misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
 - 2. La riserva di cui al comma 1 è concessa a richiesta degli interessati a condizione che:

- *a)* il richiedente non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive ed abbia esposto alla competente autorità circostanziate notizie di reato o abbia presentato esposto-denuncia o abbia sporto querela, fornendo elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o degli atti perpetrati a suo danno e per l'individuazione o la cattura degli autori;
- b) i fatti denunciati siano stati accertati con sentenza penale di primo grado e siano stati confermati, nel corso del procedimento penale instaurato a seguito della presentazione dell'esposto-denuncia o della querela, dallo stesso soggetto destinatario degli eventi delittuosi di cui al comma 1;
- c) il richiedente non abbia in alcun modo concorso nel fatto o atto delittuoso lesivo o in reati a questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale e al tempo dell'evento e successivamente non risulti destinatario di proposta di sottoposizione, ovvero non sia sottoposto a misure cautelari o di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, né risulti destinatario di provvedimenti che dispongano divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) il richiedente risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti riconducibili a contesti criminali.
- 3. Sono esclusi dall'accesso ai benefici previsti dal comma 1 tutti coloro che hanno riportato condanna per delitto non colposo a pena detentiva superiore a due anni, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero nei confronti dei quali siano in corso procedimenti penali per reati associativi nonché per i delitti di usura, estorsione, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per reati concernenti violazioni della disciplina in materia di armi e droga, o per qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la pubblica amministrazione, per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; nonché coloro che siano stati sottoposti a misure cautelari o di prevenzione personale o patrimoniale.
- 4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 deve essere documentata dai richiedenti mediante attestazione del prefetto e dell'autorità giudiziaria competente. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 3 deve essere attestata dal certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ovvero, alternativamente, mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
- 5. Nel caso in cui, successivamente alla concessione della riserva ai sensi del comma 2, intervengano provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che accertino la sussistenza di fattispecie che implicano l'esclusione da tale beneficio ai sensi del comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135 del presente codice''».

50.0.1

Cagnin, Castelli, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Altre misure per le opere pubbliche)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire l'articolo 112-bis con il seguente: ''Art. 112-bis. - (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro). – 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55, comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta consultazione preliminare secondo la procedura del presente articolo.

- 2. La stazione appaltante convoca tutte le imprese invitate, le quali possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto, nonché il progettista e il soggetto verificatore; alla consultazione è presente il responsabile del procedimento.
- 3. Nel corso della consultazione l'Amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti e, all'esito della consultazione, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti.
- 4. La stazione appaltante può sospendere la consultazione e rinviarla di non più di quindici giorni, qualora vi sia l'esigenza di approfondimenti.''».

50.0.2

Cagnin, Castelli, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Società miste per lo sviluppo di aree territoriali)

- 1. Più amministrazioni aggiudicatrici possono costituire con soci privati, individuati mediante procedura di affidamento ad evidenza pubblica, società miste pubblico-private per lo sviluppo di aree territoriali, aventi ad oggetto la gestione in comune delle infrastrutture di trasporto pertinenti a diverse modalità. La quota parte di investimento pubblico degli enti locali è esclusa dal computo del saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
- 2. Le predette società possono fissare sistemi tariffari incentivanti l'utilizzo di modalità di trasporto meno congestionate o maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale ed individuare tariffazioni d'area multimodale, capitalizzando eventuali esternalità positive».

50.0.3

Cagnin, Castelli, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Piano economico e finanziario dei lotti costruttivi)

- 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 232, è inserito il seguente:
- "232-bis. Per gli interventi di cui al comma 232, il progetto preliminare e il progetto definitivo, sottoposti all'approvazione del CIPE ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono corredati da un piano economico e finanziario articolato secondo la sequenza di fasi costruttive cronologicamente successive, l'una propedeutica all'altra, elaborate in conformità del valore complessivo dell'intervento. Il piano economico e finanziario è predisposto in relazione alla realizzazione per fasi degli investimenti".
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai progetti preliminari o definitivi non ancora pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 51.

51.1

Menardi, Viespoli, Saia, Tofani

Al comma 1, sostituire le parole: «quaranta per cento» con le seguenti: «settanta per cento».

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° giugno 2012»; dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I servizi di progettazione esecutiva, di sicurezza e di direzione dei lavori devono essere affidati a terzi con gara di evidenza pubblica secondo le norme vigenti in relazione agli importi dei servizi».

51.2

Zanda, Legnini, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli

All'articolo 51 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento»; al comma 2 sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° giugno 2012».

51.3

Paravia, Izzo, Spadoni Urbani

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento», nonché al comma 2 sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° giugno 2012».

51.4

D'Alia

Al comma 1 sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «sessanta per cento»; Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° giugno 2012».

51.5

Zanetta

Al comma 1, sostituire le parole: «cinquanta per cento», con le seguenti: «sessanta per cento»;

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° giugno 2012».

51.6 Battaglia

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Alle associazioni vigilate dal Ministero della difesa la concessione in uso temporaneo, a titolo non oneroso, di locali può continuare a essere consentita soltanto per quegli spazi strettamente commisurati alle esigenze di funzionamento delle stesse associazioni, individuati, ove disponibili, nell'ambito di immobili in uso attuale a comandi, reparti ed enti dello stesso Ministero».

Art. 52.

52.1

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di uno dei primi due livelli di progettazione» con le seguenti: «del progetto preliminare».

52.2

Fleres, Centaro, Ferrara, Poli Bortone

Al comma 1, lettera a), dopo le parole «e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettera a), b) e c)», aggiungere le seguenti: «e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 91 comma 5, ove non può essere messo o accorpato il progetto preliminare».

52.3

Marco Filippi

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)» aggiungere le seguenti: «e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91 comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare».

52.4

Fleres, Centaro, Ferrara, Poli Bortone

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse» aggiungere le seguenti: «e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91, comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare».

52.5

Latorre

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole «al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse» aggiungere le seguenti: «e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91, comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare».

52.6

Marco Filippi

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse» aggiungere le seguenti »e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91, comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare«.

52.7

Firrarello

Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 91 comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare;».

52.8

Firrarello

Al comma 1 lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91, comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare».

52.9

Cicolani

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, ANAS S.p.A., in considerazione della complessità della propria organizzazione d'impresa, in luogo di un unico responsabile del procedimento, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase dello svolgimento del processo attuativo".

52.0.1

Latronico

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1) all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

le parole: ''di importo pari o superiore a 100.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''di importo pari o superiore a 200.000 euro'' conseguentemente il comma 5 dell'articolo 44 del decreto-legge 6/12/2011, n. 201 è abrogato.

- 2) Al decreto-legge n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/171CE e 2004/18/CE" sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1. le lettere *a*) *b*), *c*) del comma 1 dell'articolo 90 sono abrogate.

All'articolo 91 del Codice sono apportate le seguenti modifiche:

- 2. al comma 4 la frase ''Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto pubblico o privato, salvo che (...)'' è così sostituita: ''Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto privato, salvo che (...)'';
- 3. al comma 7 la frase "i soggetti di cui all'art. 32, (...), possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività (...)" è così sostituita: "i soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori di cui alla parte 111 del codice, non possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività inerenti le procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte 111 direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stesse controllate. La parte restante del comma è abrogata".
- 3) all'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. apportare le seguenti modifiche:
- 1. Il comma 1 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento Appalti) al comma 1 la frase "sia inferiore a 100.000 euro" è sostituita da "sia inferiore a 200.000,00 euro".
- 2. Il comma 2 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è così modificato: "I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione".
- 3. I commi 3), 4) e 5) dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono soppressi.
- 4. Il comma 7 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è così modificato:

"L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici, nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni".

- 5. Il comma 8 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è così modificato: "Per l'affidamento del servizio specifico; la selezione tramite l'indagine di mercato, tra i professionisti in possesso del requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni. L'importo della prestazione non potrà costituire elemento di valutazione al fine dell'affidamento dell'incarico".
 - 4) all'articolo 16 del R.D. 254/1929. apportare le seguenti modifiche:

Il punto *m*) dell'art. 16 del R.D. 254/1929) è sostituito dal seguente:

«progetto direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili in muratura a destinazione non residenziale che non superino la volumetria di 300 m3».

5) al Regio Decreto 23/10/1925 n. 2577 apportare le seguenti modifiche:

il primo capoverso dell'art. 4 comma 1 del Regio Decreto 23/10/1925 n. 2577 è sostituito dal seguente:

"Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909. Entro tre mesi dalla iscrizione, l'ingegnere e l'architetto iscritto all'albo, dovranno essere titolari di partita Iva in forma individuale associata o societaria pena cancellazione dal relativo albo professionale". l'art. 5 del Regio Decreto 23/10/1925 n. 2577 è sostituito dal seguente:

"Per esercitare in tutto il territorio nazionale e nella comunità europea la professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 ed essere titolari di Partiva Iva informa individuale, associata o societaria ed essere iscritti alle rispettive casse di previdenza".

6) alla legge 12/1112011 n. 183 apportare le seguenti modifiche:

il comma 3 lettera *b* dell'articolo 10 della legge 12/11/2011 n. 103 è sostituito dal seguente:

"L'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero, esclusivamente in quote minoritarie, soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento".

52.0.2 Battaglia

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis

1. All'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se la determinazione di cui al secondo periodo non è adottata entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, può chiedere al Comune interessato di adottare, entro novanta giorni, la delibera, con la quale si provvede ad assegnare agli immobili la destinazione d'uso civile corrispondente a quella di effettivo utilizzo a cui gli stessi seno stati adibiti secondo quando attestato dal Ministero della difesa e asseverato dalla citata Agenzia, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale, nel rispetto delle volumetrie esistenti. Decorsi i novanta giorni dalla citata richiesta, la destinazione d'uso degli immobili è riconvertita nel senso e nei termini richiesti dal Ministero della difesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle procedure di valorizzazione degli immobili militari di cui agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel caso di modificazione della destinazione d'uso degli immobili secondo le modalità indicate ai periodi terzo e quarto, la quota del 10 per cento, di cui all'articolo 307, comma 10, lettera d) del codice dell'ordinamento militare, è portata in incremento, in parti uguali, alle quote spettanti ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della difesa''».

Art. 53.

53.2

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati *Sopprimere l'articolo*.

53.3

De Toni

Sopprimere l'articolo.

53.4

Matteoli

Sopprimere il comma 3.

53.5

Menardi, Viespoli, Saia, Tofani

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei bandi di gara di appalto integrato per la costruzione di opere pubbliche non può essere richiesta la realizzazione di progettazione definitiva od esecutiva in sede di offerta».

53.6

Mazzaracchio, Pichetto Fratin, Tancredi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il secondo periodo del comma 1-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è sostituito dal seguente: "Al fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del finanziamento per le opere di cui al precedente periodo è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica l'articolo 158, comma tre, del decreto legislativo n. 267 del 2000".»

53.7

Ghigo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

- «5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* al punto n. 80 della Tabella di cui all'Allegato I sono soppresse le parole: ''Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2000 metri''; conseguentemente è soppressa la parola: ''tutte'';
- b) al punto n. 80 della Tabella di cui all'Allegato 11 sono soppresse le parole: "Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2000 metri"; conseguentemente sono soppresse le parole da: "Attività di nuova istituzione" alle parole: "servizi e depositi"».

53.8

Cagnin, Castelli, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

- «5-bis. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le aree, anche demaniali, ricadenti nelle circoscrizioni delle autorità portuali, sono definite aree pubbliche per la logistica e come tali sono finalizzate anche all'attuazione delle opere di cui all'allegato infrastrutture al documento di economia e finanza, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
- 5-ter. Sulle aree così individuate è possibile realizzare le opere necessarie per migliorare e sviluppare i processi logistici di cui al Piano nazionale della logistica, approvato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, con le procedure previste dalla vigente normativa.
- 5-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, sulla base delle linee generali del Piano nazionale della logistica e relativo Piano della intermodalità, individua le aree funzionali e le opere necessarie quali:
 - a) strutture per migliorare le procedure doganali e per l'attuazione dello sportello unico;
- b) terminali ferroviari marittimi ed aerei specializzati e rientranti nella rete unitaria nazionale:
- c) strutture per migliorare i processi di filiera, in particolare nei settori agroalimentare, farmaco, automotive e similari;
- d) strutture informatiche e telematiche per la tracciabilità dei veicoli per l'accesso alle strutture logistiche».

Art. 54.

54.1 Bugnano

Sopprimere l'articolo.

Art. 55.

55.1

Belisario

Nella rubrica sopprimere la parola: «anche».

55.0.1

Grillo, Gallo

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

- 1. Al fine di proseguire le attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari del Tribunale di Milano, è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 5.500.000 nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

55.0.2

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale)

- 1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
- 2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, esercita le funzioni di centrale di committenza. I rapporti tra le amministrazioni interessate e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. sono regolati da apposite convenzioni, anche ai

sensi dell'articolo 19, comma 2, del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

3. L'articolo 8 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è abrogato».

55.0.3

Ghigo

Dopo l'articolo 55, è aggiunto il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Presso le Camere di commercio sono istituite commissioni per la prevenzione e la composizione di conflitti ambientali generati dalla realizzazione di infrastrutture. Le Commissioni camerali sono composte da tutti i soggetti interessati dai conflitti, potenziali o in essere, e possono avvalersi di facilitatori professionisti.

55.0.4

Casoli, Butti

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

«Art 55-bis.

(Semplificazione delle procedure di identificazione e registrazione degli utenti per l'accesso ad *internet*)

Dopo l'articolo 6, comma 2 della legge 31 luglio 2005, n. 155, aggiunto il seguente:

"2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere previste misure di maggior dettaglio o per l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2"».

55.0.5

Casoli, Butti

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art 55-bis.

(Separazione societaria in materia di rete fissa di accesso di comunicazioni elettroniche)

1. AI fine di accelerare il raggiungi mento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, di incentivare gli investimenti e la concorrenza nelle reti di comunicazione elettronica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Telecom Italia S.p.A. costituisce una società separata per

la costruzione e la gestione della propria rete fissa, conferendo in tale società tutti gli elementi che compongono l'attuale rete fissa di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura all'ingrosso di servizi a banda larga e ultralarga.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotta la delibera di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

55.0.6

Casoli, Butti

Dopo l'articolo 55, inserire l'articolo:

«Art. 55-bis.

(Realizzazione delle infrastrutture a banda ultra larga)

- 1. AI fine di promuovere la competitività del Paese attraverso la modernizzazione dei servizi alle imprese, il Governo incarica la Cassa Depositi e Prestiti di realizzare e fornire un'infrastruttura passiva di rete in fibra ottica, aperta e tecnologica mente neutrale, a partire dalle grandi città e dalle aree industriali, avvalendosi di una società di capitali costituita a tal fine, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, o avvalendosi di una società partecipata già esistente.
- 2. La società di capitali di cui al comma precedente dovrà effettuare le proprie determinazioni di investimento secondo logiche di mercato e avrà lo scopo esclusivo di fornire servizi di accesso alla propria infrastruttura, a pagamento e a parità di condizioni, a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che offrano agli utenti finali servizi al pubblico di comunicazioni elettroniche.
- 3. La società di capitali di cui al comma 1 del presente articolo, che sarà aperta a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche, non potrà fornire servizi al pubblico di comunicazione elettronica agli utenti finali.
- 4. Gli operatori che offrono servizi di comunicazioni elettroniche saranno tenuti alla condivisione con tutti gli operatori interessati ed alla realizzazione di piani di migrazione su rete in fibra ottica dei servizi offerti ai propri clienti finali su rete in rame. In tal caso saranno previsti degli incentivi alla migrazione sulla rete in fibra dei servizi che saranno ripartiti in maniera equa tra tutti i suddetti operatori
- 5. Il capitale della società di capitali di cui al comma 1 può essere conferito da tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che manifesteranno interesse allo sviluppo della rete. In tal caso le regole di governo della società stessa sono definite, previo parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare la neutralità della gestione della rete e l'assenza di contatti tra i soci delle società che gestiscono attività tra loro concorrenti».

55.0.7

Casoli

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disciplina delle reti pubbliche per l'accesso ad *internet*, incentivo agli investimenti privati e tutela della concorrenza)

AI fine di garantire che nel settore delle comunicazioni elettroniche non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza e siano promossi gli investimenti privati in materia di infrastrutture, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta con propria delibera specifiche linee-guida con cui sono stabiliti condizioni e limiti per la predisposizione, realizzazione e messa a disposizione del pubblico da parte di pubbliche amministrazioni di reti per l'accesso ad *internet*. Dette linee-guida sono adottate in conformità con le Linee direttrici della Commissione europea relative all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, nonché in linea con gli obiettivi e principi di cui agli articoli 4, comma 1 lettera c) e comma 3 lettera e) e 13, comma 4 lettera e) del decreto legislativo 1° agosto 2003. n. 259».

55.0.8

Germontani

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art 55-bis.

(Separazione societaria in materia di rete fissa di accesso di comunicazioni elettroniche)

- 1. Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, di incentivare gli investimenti e la concorrenza nelle reti di comunicazione elettronica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Telecom Italia S.p.A. costituisce una società separata per la costruzione e la gestione della propria rete fissa, conferendo in tale società tutti gli elementi che compongono l'attuale rete fissa di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura all'ingrosso di servizi a banda larga e ultralarga.
- 2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotta la delibera di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

55.0.9

Germontani

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.

(Realizzazione delle infrastrutture a banda ultra larga)

- 1. Al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso la modernizzazione dei servizi alle imprese, il Governo incarica la Cassa Depositi e Prestiti di realizzare e fornire un'infrastruttura passiva di rete in fibra ottica, aperta e tecnologicamente neutrale, a partire dalle grandi città e dalle aree industriali, avvalendosi di una società di capitali costituita a tal fine, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, o avvalendosi di una società partecipata già esistente.
- 2. La società di capitali di cui al comma precedente dovrà effettuare le proprie determinazioni di investimento secondo logiche di mercato e avrà lo scopo esclusivo di fornire servizi di accesso alla propria infrtasttuttura, a pagamento e a parità di condizioni, a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che offrano agli utenti finali servizi al pubblico di comunicazioni elettroniche.

- 3. La società di capitali di cui al comma 1 del presente articolo, che sarà aperta a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche, non potrà fornire servizi al pubblico di comunicazione elettronica agli utenti finali.
- 4. Gli operatori che offrono servizi di comunicazioni elettroniche saranno tenuti alla condivisione con tutti gli operatori interessati ed alla realizzazione di piani di migrazione su rete in fibra ottica dei servizi offerti ai propri clienti finali su rete in rame. In tal caso saranno previsti degli incentivi alla migrazione sulla rete in fibra dei servizi che saranno ripartiti in maniera equa tra tutti i suddetti operatori.
- 5. Il capitale della società di capitali di cui al comma 1 può essere conferito da tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che manifesteranno interesse allo sviluppo della rete. In tal caso le regole di governo della società stessa sono definite, previo parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare la neutralità della gestione della rete e l'assenza di contatti tra i soci delle società che gestiscono attività tra loro concorrenti».

55.0.10

Cicolani

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Semplificazione dell'attuale iter per l'approvazione delle nuove convenzioni del settore autostradale)

1. Per le procedure di affidamento di nuove concessioni autostradali indette successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni aggiudicatrici sottopongono preventivamente all'approvazione del CIPE, che si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, gli schemi di convenzione che saranno posti a base della procedura di gara secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. La convenzione con il soggetto aggiudicatario all'esito della procedura, come integrata dagli elementi risultanti dalla stessa, è approvata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'avvenuta trasmissione della convenzione stessa ad opera dell'amministrazione aggiudicatrice».

55.0.11

Cicolani

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Ulteriore ampliamento dell'ambito di applicazione dell'interpello)

- 1. All'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 le parole: "per l'affidamento del completamento dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori o dell'esecuzione della progettazione in caso di appalto integrato;
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In caso di inapplicabilità del comma 1, qualora le circostanze ivi menzionate intervengano allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57, ove sussista l'estrema urgenza di cui al comma 2 lettera c) del medesimo articolo"».

55.0.12

Cicolani

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Scorrimento della graduatoria ed aumento del costo delle opere in caso di appalto integrato)

1. Al comma 8 dell'articolo 168 e al comma 7 dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applica la procedura di cui all'articolo 140, comma 1, del codice. Nel caso in cui nello sviluppo delle fase successive della progettazione da parte dell'affidatario si verifichi un aumento dell'importo delle opere affidate superiore al 10%, la stazione appaltante recede dal contratto, riconoscendo all'affidatario solo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 157, e procede ad indire una nuova procedura ponendo a base di gara il progetto redatto dal precedente affidatario ovvero si avvale della procedura di cui alll'articolo 140, comma 1 del Codice''».

55.0.13

Cicolani

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Durata del vincolo preordinato all'esproprio)

- 1. All'articolo 165, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: ''decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera'' sono aggiunte le seguenti: '', ovvero dall'adempimento di tutte le prescrizioni eventualmente contenute nella delibera CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera''.
- 2. All'articolo 4, comma 9, del decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche: alla fine della frase, dopo la parola "decreto-legge", sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compresi i progetti per i quali a tale data i termini in questione, come stabiliti dalla previgente disciplina, siano decorsi"».

55.0.14

Cicolani

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Termine per l'emissione del decreto di esproprio)

- 1. All'articolo 166, comma 4-*bis*, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: ''decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero dall'adempimento di tutte le prescrizioni eventualmente contenute nella delibera CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera''.
- 2. All'articolo 4, comma 11, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, alla fine della frase, dopo la parola ''decreto-legge'', sono aggiunte le seguenti parole: ''ivi compresi i progetti per i quali a tale data i termini in questione, come stabiliti dalla previgente disciplina, siano decorsi''».

55.0.15

Cicolani

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di personale adibito a compiti inerenti la sicurezza del traffico e alla vigilanza della rete stradale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 5, 7, 8 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano nei confronti del personale dell'ANAS S.p.A. adibito ai servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

55.0.16

Cicolani

Dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di gallerie stradali e ferroviarie)

1. Per le attività di cui al n. 80 della Tabella di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, 28 ottobre 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2006, n. 83».

55.0.17

Cicolani

Dopo l'articolo 55, è aggiunto il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni per il controllo e la messa in sicurezza delle dighe)

1. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonché per le attività di controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di 32 unità di personale (funzionari ingegneri).

- 2. Dall'attuazione di quanto previsto al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, previsti in euro 1.165.000,00 annui, si provvede a valere sulle entrate per l'attività di vigilanza e controllo sulle dighe costituite dalle contribuzioni a carico degli utenti dei servizi.
- 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a prelevare semestralmente all'atto del versamento alle entrate dello Stato, da parte dei gestori delle dighe, del contributo per le attività di vigilanza e controllo svolte dalla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli oneri necessari al finanziamento di quanto previsto dal comma 1».

55.0.18

Germontani

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Separazione societaria in materia di rete fissa di accesso di comunicazioni elettroniche)

- 1. Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, di incentivare gli investimenti e la concorrenza nelle reti di comunicazione elettronica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Telecom Italia S.p.A. costituisce una società separata per la costruzione e la gestione della propria rete fissa, conferendo in tale società tutti gli elementi che compongono l'attuale rete fissa di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura all'ingrosso di servizi a banda larga e ultralarga.
- 2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotta la delibera di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

55.0.19

Cagnin, Castelli, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Adozione di piani territoriali regionali specifici per le reti transeuropee di trasporto)

- 1. Al fine di attuare la "strategia di coordinamento per corridoio" delle reti transeuropee di trasporto, promossa dall'Unione Europea, le Regioni adottano entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legge, nel rispetto della legislazione vigente ed in coerenza con gli obiettivi fissati nei piani e programmi nazionali e dell'Unione Europea, piani territoriali specifici, relativi ai progetti di interesse europeo di cui all'allegato III della decisione n. 661/2010/UE e successive modificazioni.
- 2. I piani territoriali di cui al comma 1 individuano, tra l'altro, le direttrici e le grandi aree di interesse logistico su cui concentrare gli interventi realizzativi del compendio dell'infrastruttura e dei servizi, funzionali alla realizzazione dei progetti. di interesse europeo di cui al precedente comma.

3. Tenuto conto della dimensione transregionale dei progetti di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove il coordinamento tra le Regioni interessate, al fine di favorire l'integrazione e la coerenza delle scelte di pianificazione».

55.0.20

Cagnin, Castelli, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Liberalizzazioni in materia di impianti tecnologici)

- 1. Al comma 16 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: "categoria OS 3: 40%" sono sostituite dalle seguenti; "categoria OS 3: 20%";
- b) le parole: ''categoria OS 28: 70%'' sono sostituite dalle seguenti: ''categoria OS 28: 40%'':
- c) le parole: ''categoria OS 30: 70%'' sono sostituite dalle seguenti: ''categoria OS 30: 40%''».

55.0.21

Sangalli, Armato, Fioroni

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Presso le Camere di commercio sono istituite commissioni per la prevenzione e la composizione di conflitti ambientali generati dalla realizzazione di infrastrutture, le Commissioni camerali sono composte da tutti i soggetti interessati dai conflitti, potenziali o in essere, e possono avvalersi di facilitatori professionisti».

55.0.22

Armato, Fioroni, Sangalli

Dopo l'articolo 55, è inserito il seguente

«Art. 55-bis.

(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale)

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per 16 sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle

convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modificazioni.

- 2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, esercita le funzioni di centrale di committenza. I rapporti tra le amministrazioni interessate e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. sono regolati da apposite convenzioni, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
 - 3. L'articolo 8 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è abrogato».

55.0.23

Ghigo

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale)

- 1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, comunitarie è dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
- 2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, esercita le funzioni di centrale di committenza. I rapporti tra le amministrazioni interessate e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. sono regolati da apposite convenzioni, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
 - 3. L'articolo 8 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è abrogato».

55.0.24

Cicolani

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Procedura di verifica delle offerte anomale)

- 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 87, comma 1, le parole: "che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara" sono sostituite dalle seguenti: "più significative, indicate nel bando di gara o

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base di gara".

b) all'articolo 88, comma 7, secondo periodo, dopo la parola ''dichiara'' sono aggiunte le seguenti: ''e comunica nel termine di cui all'articolo 79, comma 5, lettera b)''».

Art. 56.

56.1

Legnini, Zanda, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"'9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio.""».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

56.2

Menardi, Saia, Viespoli, Castiglione

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio."».

56.3

Paravia, Izzo, Spadoni Urbani

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

''9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le

quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio.''».

56.4

Zanetta

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio."».

56.5

Musso, D'Alia

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al sesto periodo dopo le parole: "di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati".

1-*ter*. Le risorse che si rendono disponibili, a seguito della previsione di cui al comma 1-*bis*, sono destinate dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente e a nuovi investimenti.

1-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il regime della cedolare secca è adattabile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, e loro Consorzi, in misura pari alla metà di quella indicata nel terzo periodo del presente comma. In caso di adozione dei regime di cui al precedente comma, non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti ivi indicati gli ammortamenti e le spese relative agli immobili i cui proventi sono assoggettati all'imposta sostitutiva prevista nel medesimo comma".

1-quinquies. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

56.6

Firrarello

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al sesto periodo dopo le parole: "di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. Le risorse che si rendono disponibili, a seguito della previsione di cui al comma 1, sono destinate dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente e a nuovi investimenti".

1-ter. Al comma 2, dell'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il regime della cedolare secca è adottabile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, e loro Consorzi, in misura pari alla metà di quella indicata nel terzo periodo del presente comma. In caso di adozione del regime di cui al precedente comma, non sono deducibili; ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti ivi indicati, gli ammortamenti e le spese relative agli immobili i cui proventi sono assoggettati all'imposta sostitutiva prevista nel medesimo comma."».

56.7

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al sesto periodo dopo le parole "di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. Le risorse che si rendono disponibili, a seguito della previsione di cui al comma 1, sono destinate dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente e a nuovi investimenti".

1-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il regime della cedolare secca è adottabile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, e loro Consorzi, in misura pari alla metà di quella indicata nel terzo periodo del presente comma. In caso di adozione del regime di cui al precedente comma, non sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti ivi indicati, gli ammortamenti e le spese relative agli immobili i cui proventi sono assoggettati all'imposta sostitutiva prevista nel medesimo comma."».

56.8

Casoli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle locazioni ad uso abitativo, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono stipulare contratti sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonché per la determinazione dei relativi corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della citata Convenzione nazionale».

56.9 Casoli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'uso diverso dall'abitativo, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente alle attività di cui agli articoli 27 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possono stipulare contratti di durata quadriennale, consensualmente rinnovabili alla scadenza, che, sulla base di specifica motivazione negli stessi indicata particolarmente in ordine al canone concordato e al relativo aggiornamento, prevedano deroghe, se del caso quantificandone misura e limiti, a tutte o a parte delle disposizioni di cui agli articoli 12, 34 e 38 della citata legge n. 392 del 1978. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonchè per la determinazione dei corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della predetta Convenzione nazionale, allargata alle organizzazioni firmatarie dei richiamati contratti collettivi nazionali di lavoro, allorché venga riunita con riferimento ai contratti ad uso diverso dall'abitativo».

56.10 Casoli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle locazioni ad uso abitativo, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono stipulare contratti sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonchè per la determinazione dei relativi corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della citata Convenzione nazionale. Nell'uso diverso dall'abitativo, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipati alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente alle attività di cui agli articoli 27 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possono stipulare contratti di durata quadriennale, consensualmente rinnovabili alla scadenza, che, sulla base di specifica motivazione negli stessi ,indicata particolarmente in ordine al canone concordato e al relativo aggiornamento, prevedano deroghe, se del caso quantificandone misura e limiti, a tutte o a parte delle disposizioni di cui agli articoli 12, 34 e 38 della citata legge n.

392 del 1978. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonché per la determinazione dei corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della predetta Convenzione nazionale, allargata alle organizzazioni firmatarie dei richiamati contratti collettivi nazionali di lavoro, allorché venga riunita con riferimento ai contratti ad uso diverso dall'abitativo».

56.11

Zanetta

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di arti o professioni, nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche ed enti, a condizione che il contratto con il proprietario preveda il solo utilizzo dell'immobile a sub locazione a studenti universitari ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con rinuncia all'aggiornamento del canone. La medesima opzione può essere altresì esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di arti o professioni, nei confronti di società cooperative, a condizione che l'immobile abitativo sia assegnato ai soci studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di assegnazione.

Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo per il finanziamento ordinario delle università, il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché quelle destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Nel biennio 2012-2013, i ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli eventuali interventi correttivi alle riduzioni di cui al comma 1. II Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti. interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui suddetto comma 1''».

56.12

Ghigo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con modificazione della legge 14 settembre 2011, n. 148 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

"Nel caso di permuta con immobili a realizzarsi in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato di smessi e disponibili".

56.13

Pichetto Fratin, Fluttero, Ghigo, Rizzotti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: ''destinati esclusivamente ai compiti istituzionali'', viene aggiunto il seguente periodo: ''Sono inoltre esenti gli alloggi posseduti dai comuni, dai loro consorzi, dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati, assegnati e concretamente destinati alle finalità istituzionali della edilizia residenziale pubblica''».

56.14

Pichetto Fratin, Fluttero, Ghigo, Rizzotti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: ''destinati esclusivamente ai compiti istituzionali'', viene aggiunto il seguente periodo: ''Sono inoltre esenti gli alloggi posseduti dai comuni, dai loro consorzi, dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati, assegnati e concretamente destinati alle finalità istituzionali della edilizia residenziale pubblica''».

56.15

Fleres, Centaro, Ferrara

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente;

«1-bis. Le imprese che hanno debiti fiscali possono partecipare alle gare d'appalto indette da enti pubblici, solo dopo aver presentato la domanda di rateizzazione del debito fiscale. La domanda deve pervenire all'Agenzia delle Entrate prima della stipula del relativo contratto d'appalto».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

56.16

Ghedini, Barbolini, Fontana, D'Ubaldo, Leddi, Musi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze di cui al precedente comma 7 e la suddetta detrazione, compresa la maggiorazione, si applicano anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662":

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'aliquota di cui al precedente comma 7 si applica alle abitazioni e loro pertinenze locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008. A tali abitazioni e loro pertinenze si applica le detrazione, compresa la maggiorazione, di cui al successivo comma 10".

56.17

Barbolini, Fontana, D'Ubaldo, Leddi, Musi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Dopo il comma 11 aggiungere seguenti:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'aliquota di cui al precedente comma 7 si applica alle abitazioni e loro pertinenze locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008. A tali abitazioni e loro pertinenze si applica le detrazione, compresa la maggiorazione, di cui al successivo comma 10".

56.18

Germontani

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di arti o professioni, nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche ed enti, a condizione che il contratto con il proprietario preveda il solo utilizzo dell'immobile a sub locazione a studenti universitari ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con rinuncia all'aggiornamento del canone. La medesima opzione può essere altresì esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di arti o professioni, nei confronti di società cooperative, a condizione che l'immobile abitativo sia assegnato ai soci studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di assegnazione».

Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di Parte corrente iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo per il finanziamento ordinario delle università, il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché quelle destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Nel biennio 2012-2013, i ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli eventuali interventi correttivi alle riduzioni di cui al comma 1. il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al suddetto comma 1.

56.0.1

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Liberalizzazioni in materia edilizia per le modifiche interne alle aziende)

- 1. In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
- 2. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 7.
- 3. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.
- 4. La deroga di cui al comma 7 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali».

56.0.2

Musso, Germontani

Dopo l'articolo 56, è aggiunto il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Nelle locazioni di immobili ad uso abitativo, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono stipulare contratti sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonché per la determinazione dei «relativi corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della citata Convenzione nazionale.

Nelle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà

edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché delle organizzazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente alle di attività di cui agli articoli 27 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possono stipulare contratti di durata quadriennale, consensualmente rinnovabili alla scadenza, che, sulla base di specifica motivazione negli stessi indicata particolarmente in ordine al canone concordato e al relativo aggiornamento, prevedano deroghe, se del caso quantificandone misura e limiti, a tutte o a parte delle disposizioni di cui agli articoli 32 (aggiornamento del canone), 34 (indennità per la perdita dell'avviamento) e 38 (diritto di prelazione) della citata legge n. 392 del 1978. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonché per la determinazione dei corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della predetta Convenzione nazionale, allargata alle organizzazioni firmatarie dei richiamati contratti collettivi nazionali di lavoro allorché venga riunita in riferimento ai contratti ad uso diverso dall'abitativo».

56.0.3

Musso, Germontani

Dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Nelle locazioni di immobili ad uso abitativo, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono stipulare contratti sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonché per la determinazione dei relativi corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della citata Convenzione nazionale».

56.0.4

Musso, Germontani

Dopo l'**articolo 56** è aggiunto il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Nelle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché delle organizzazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente alle di attività di cui agli articoli 27 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possono stipulare contratti di durata quadriennale, consensualmente rinnovabili alla scadenza, che, sulla base di specifica motivazione negli stessi indicata particolarmente in ordine al canone concordato e al relativo aggiornamento, prevedano deroghe, se del caso quantificandone misura e limiti, a tutte o a parte delle disposizioni di cui agli articoli 32 (aggiornamento del canone), 34 (indennità per la perdita dell'avviamento) e 38 (diritto di prelazione) della citata legge n. 392 del 1978. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonché per la determinazione dei corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della predetta Convenzione nazionale, allargata alle organizzazioni firmatarie dei richiamati contratti collettivi nazionali di lavoro, allorché venga riunita con riferimento ai contratti ad uso diverso dall'abitativo».

56.0.5 Zanetta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Esenzione Imu per i fabbricati rurali)

- 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dall'imposta le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni";
 - b) il comma 8 è abrogato;
 - c) al comma 14, la lettera d) è abrogata.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 57.

57.1 Ghigo, Paravia, Izzo

L'articolo 57 è così sostituito:

«Art. 57.

(Defiscalizzazione dell'housing sociale)

All'articolo 185, comma 2 del testo Unico delle imposte sui redditi Decreto Presidente Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere "Per i fabbricati concessi in locazione dagli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, la riduzione del 15 per cento è elevata all'85 per cento".

Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 e s.m.i. è aggiunto il seguente comma 1-bis) Le procedure amministrative di decadenza relative agli alloggi di edilizia residenziale sono equiparate alle procedure giurisdizionali di convalida di sfratto ai sensi e per gli effetti del secondo e del terzo periodo del comma precedente purchè contengano tutti gli elementi per l'accertamento, anche in esito a contraddittorio con l'utenza morosa, della morosità locativa e prevedano la risoluzione contrattuale.

Dopo il comma 1 dell'articolo 106 del Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 e s.m.i. è aggiunto il seguente comma 1-*bis*) Limitatamente ai crediti locativi relativi agli immobili di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli Enti a ciò preposti, la percentuale dello 0,5 di cui al precedente comma 1 è elevata al 5 per cento.

Alla tabella A, parte seconda, allegata al Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 sono aggiunti i seguenti numeri:

"21-ter) – cessione di beni, comprese le materie prime e semilavorati, per la realizzazione di alloggi, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 e alla realizzazione di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e succ. modif. e integ., qualora la superficie destinata ad alloggi sia utilizzata per le finalità proprie dell'edilizia sociale".

''39-bis),prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di alloggi sociali, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 e alla realizzazione di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e succo modif. e integ., qualora la superficie destinata. ad alloggi sia utilizzata per le finalità proprie dell'edilizia sociale''.

"39-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto interventi di manutenzione, di cui all'articolo 31 primo comma lettera a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici e agli alloggi di edilizia residenziale sociale di cui al n. 2-ter)".

"39-quater) prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) e b) del primo comma dello stesso articolo, al fine di realizzare alloggi destinati alle finalità proprie dell'edilizia sociale".

''39-quinquies), fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell'aria, nonché prestazioni di servizi relativi alla pulizia delle parti comuni allo spurgo dei pozzi e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni agli edifici di cui al n. 21-ter)''.

Alla tabella A, parte III allegata al Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modifica: ''il numero 127-duodecies) è abrogato''

All'articolo 185 del Decreto Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma: "2-bis) Per i soggetti che effettuano locazioni di alloggi di edilizia sociale di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008, in deroga all'articolo 37 e all'articolo 90, il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni del Capo VI'.

All'articolo 90 del Decreto Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma 3: ''3) I redditi degli alloggi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 sono determinati ai sensi dell'articolo 185, comma 2-bis''.

All'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i. dopo le parole ".... non ammessi in deduzione", aggiungere "ad eccezione di quelli erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale sociale di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008".

All'articolo 5 del Decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i. è aggiunto il seguente comma 6: "Non concorrono a formare la base imponibile i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati".

Alle note dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente: "II-*ter*) per i contratti di alloggi sociali di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008, l'imposta è dovuta nella misura minima indipendentemente dalla durata del contratto"».

57.2 Firrarello

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 57.

(Defiscalizzazione dell'housing sociale)

- 1. Al comma 2. all'articolo 185, del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i fabbricati concessi in locazione dagli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, la riduzione del 15 per cento è elevata all'85 per cento".
- 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 e s.m.i. è aggiunto il seguente comma:
- 1-bis) Le procedure amministrative di decadenza relative agli alloggi di edilizia residenziale sono equiparate alle procedure giurisdizionali di convalida di sfratto ai sensi e per gli effetti del secondo e del terzo periodo del comma precedente purchè contengano tutti gli elementi per l'accertamento, anche in esito a contraddittorio con l'utenza morosa, della morosità locativa e prevedano la risoluzione contrattuale».
- 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 106 del Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 e s.m.i. è aggiunto il seguente comma:
- ''1-bis) Limitatamente ai crediti locativi relativi agli immobili di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli Enti a ciò preposti, la percentuale dello 0,5 di cui al precedente comma 1 è elevata al 5 per cento''.
- 4. Alla tabella A, parte seconda, allegata al Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 sono aggiunti i seguenti numeri:
- "21-ter) cessione di beni, comprese le materie prime e semilavorati, per la realizzazione di alloggi, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 e alla realizzazione di

fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e succo modif. e integ., qualora la superficie destinata ad alloggi sia utilizzata per le finalità proprie dell'edilizia sociale''.

"39-bis) prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di alloggi sociali, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 e alla realizzazione di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e succo modif. e integ., qualora la superficie destinata ad alloggi sia utilizzata per le finalità proprie dell'edilizia sociale".

''39-*ter*) prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto interventi di manutenzione, di cui all'articolo 31 primo comma lettera *a*) e *b*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici e agli alloggi di edilizia residenziale sociale di cui al n. 21-*ter*''.

"39-quater) prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) e b) del primo comma dello stesso articolo, al fine di realizzare alloggi destinati alle finalità proprie dell'edilizia sociale".

''39-quinquies), fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell'aria, nonché prestazioni di servizi relativi alla pulizia delle parti comuni allo spurgo dei pozzi e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni agli edifici di cui al n. 21-ter)''.

5. Alla tabella A, parte III allegata al Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modifica:

"il numero 127-duodecies) è abrogato"

- 6. All'articolo 185 del Decreto Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma2, il seguente comma:
- "2-bis) Per i soggetti che effettuano locazioni di alloggi di edilizia sociale di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008, in deroga all'articolo 37 e all'articolo 90, il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni del Capo VI".
- 7. All'articolo 90 del Decreto Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma2, il seguente comma 3:
- "3) I redditi degli alloggi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 sono determinati ai sensi dell'articolo 185, comma 2-bis".
- 8. All'articolo 11, comma 3 del Decreto-legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i. dopo le parole "..... non ammessi in deduzione", aggiungere "ad eccezione di quelli erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale sociale di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008".
- 9. All'articolo 5 del Decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i. è aggiunto il seguente comma 6: "Non concorrono a formare la base imponibile i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati".
- 10. Alle note dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente:

''II-ter) per i contratti di alloggi sociali di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008, l'imposta è dovuta nella misura minima indipendentemente dalla durata del contratto''».

57.3 Musso, D'Alia

Sostituire l'articolo 57 con il seguente:

«Art. 57.

(Defiscalizzazione dell'housing sociale)

All'articolo 185, comma 2 del testo Unico delle imposte sui redditi, Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere "Per i fabbricati concessi in locazione dagli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati la riduzione del 15 per cento è elevata all'85 per cento".

Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n.917 e s.m.i. è aggiunto il seguente comma: "1-bis) le procedure amministrative di decadenza relative agli alloggi di edilizia residenziale sono equiparate alle procedure giurisdizionali di convalida di sfratto ai sensi e per gli effetti del secondo e del terzo periodo del comma precedente purché contengano tutti gli elementi per l'accertamento anche in esito a contraddittorio con l'utenza morosa, della morosità locativa e prevedano la risoluzione contrattuale".

Dopo il comma 1 dell'articolo 106 del Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 e s.m.i. è aggiunto il seguente comma: ''1-bis) limitatamente ai crediti locativi relativi agli immobili di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli Enti a ciò preposti, la percentuale dello 0,5 di cui al precedente comma 1 è elevata al 5 per cento''.

Alla tabella A, parte seconda, allegata al Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 sono aggiunti i seguenti numeri: "21- ter) – cessione di beni, comprese le materie prime e semilavorati per la realizzazione di alloggi, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 e alla realizzazione di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e s. m. i. qualora la superficie destinata ad alloggi sia utilizzata per le finalità proprie dell'edilizia sociale".

''39-bis) prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di alloggi sociali, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 e alla realizzazione di fabbricati di cui all'articolo 13 della legg'e 2 luglio 1949, n. 408 e s.m.i., qualora la superficie destinata ad alloggi sia utilizzata per le finalità proprie dell'edilizia sociale''.

"39-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto interventi di manutenzione di cui all'articolo 31 primo comma lettera a) e b) della legge 5 agosto 1978. n. 457, agli edifici e agli alloggi di edilizia residenziale sociale di cui al n. 21-ter".

"39-quater) prestazioni di servizi dipendenti da contralto di appalto aventi ad oggetto interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) e b) del primo comma dello stesso articolo, al fine di realizzare alloggi destinati alle finalità proprie dell'edilizia sociale".

''39-quinquies). fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell'aria, nonché prestazioni di servizi relativi alla pulizia delle parti comuni allo spurgo dei pozzi e delle latrine, nonché alla fornitura di atri servizi comuni agli edifici di cui al n. 21-ter)''.

Alla tabella A, parte III allegata al Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633 è apportata la seguente modifica: ''il numero 127-duodecies è soppresso''

All'articolo 185 del Decreto Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma:

''2-bis. Per i soggetti che effettuano locazioni di alloggi di edilizia sociale di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22.04.2008 in deroga all'articolo 37 e all'articolo 90, il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni del Capo VI''.

All'articolo 90 del Decreto Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma:

''2-bis.1 redditi degli alloggi di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22.04 2008 sono determinati ai sensi dell'ara. 185, comma 2-bis''

All'articolo 11, comma 3 del Decreto-legislativo n, 446 del 15/12,1997 e s.m.i, dopo le parole ''non ammessi in deduzione'', aggiungere ad eccezione di quelli erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale sociale di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008.

All'articolo 5 del Decreto-legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i. è aggiunto il seguente comma: "5-bis.Non concorrono a formare la base imponibile i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominanti".

Alle note dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. n. 131 è aggiunta la seguente: "II-ter per I contratti di alloggi sociali di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008, l'imposta è dovuta nella misura minima indipendentemente dalla durata del contratto".

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

57.4

Ghedini, Barbolini, Fontana, D'Ubaldo, Leddi, Musi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto *Al comma 1, le lettere* a), b) *e* c) *sono sostituite dalle seguenti:*

a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente: «8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, nonché le locazioni di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, e, in ogni caso, le locazioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008. Sono altresì imponibili le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»;

b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento. Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati di Civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata

ovvero nel caso in cui il cedente, nel relativo atto, abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione nonché le cessioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;»

c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies è sostituito dal seguente: «127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008; locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione».

57.5

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 1, sostituire le lettere a) e *b)* con le seguenti:

- a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente:
- «8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le'quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, nonché le locazioni di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, e, in ogni caso, le locazioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008. Sono altresì imponibili le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;»
 - b) all'articolo 10 comma 1, il numero 8-bis è sostituito dal seguente:

«8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento. Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero nel caso in cui il cedente, nel relativo atto, abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione nonché le cessioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;».

57.6

Menardi, Viespoli, Saia, Tofani

Al comma 1, alla lettera a), n. 8), dopo la parola «escluse» sono inserite le seguenti «le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, nonché».

Conseguentemente alla lettera b), n.8-bis), le parole «e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,» sono sostituite dalle seguenti «e, in ogni caso, le cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, ivi comprese le cessioni»;

alla lettera *c*), n. 127-*duodevicies*), dopo le parole «locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia convenzionata» sono aggiunte le seguenti «, locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita»

57.7 Zanetta

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), capoverso «8», dopo la parola: «escluse», inserire le seguenti: «le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, nonché»;

alla lettera b) capoverso «8-bis», le parole: «e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,», sono sostituite dalle seguenti. «e, in ogni caso, le cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, ivi comprese le cessioni»;

alla lettera c), capoverso «127-duodevicies» dopo le parole: «locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia convenzionata», aggiungere le seguenti: «, locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita».

57.8

Legnini, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Giaretta, Zanda

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), n. 8), dopo la parola: «escluse» inserire le seguenti: «le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, nonché».

Conseguentemente alla lettera b), n. 8-bis), sostituire le parole: «e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,» con le

seguenti: «e, in ogni caso, le cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, ivi comprese le cessioni»;

alla lettera c), n. 127-duodevicies), dopo le parole: «locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia convenziona» inserire le seguenti: «, locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita»».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al relativo onere, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

57.9

Sangalli, Armato, Fioroni

AI comma 1, alla lettera a), le parole da: «, per le quali nel relativo atto il locatore» a «le attività sportive del 22 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti parole: «, per le quali nel relativo atto il relatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi di durata non inferiore a quattro anni»;

Conseguentemente nella lettera b), *le parole da*: «Iocati per un periodo non inferiore» fino a: «attività sportive del 22 aprile 2008» sono soppresse.

57.10

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 1, alla lettera a) le parole da: «, per le quali nel relativo atto» a: «politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi di durata non inferiore a quattro anni».

Conseguentemente nella lettera b), le parole da: «locati per un periodo non inferiore» fino a: «attività sportive del 22 aprile 2008» sono soppresse.

57.11

Vita

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 22) inserire il seguente:

"22-bis) le prestazioni svolte dalle librerie storiche, nonché le cessioni che hanno per oggetto libri scolastici".».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «Nuove norme in materia di IVA per l'housing sociale, le librerie storiche e i libri scolastici».

Conseguentemente, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

«b-ter) Agli oneri derivanti dalla lettera b-bis), valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

57.12

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) All'articolo 57, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: ''alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies'' è sostituito dal seguente:

"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008; locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione"..».

57.13

Paravia, Izzo, Spadoni Urbani

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente:

«d). Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1 comma 604 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano èsclusivamente negli ambiti di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 14 novembre 2000, n. 338».

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

57.14

Baldini

Dopo il comma 1, aggiugere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 30 marzo 2012 l'aliquota IVA del quattro per cento applicata al settore delle somministrazioni di prodotti alimentari e bevande effettuate mediante distributori automatici è applicata nella misura del dieci per cento».

57.0.1

Latronico

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di garantire la semplificazione delle procedure, lo sviluppo e la competitività della ricettività turistica all'aria aperta – campeggi e villaggi turistici – «L'articolo 3 L comma e) punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è così modificato: l'installazione all'esterno di strutture ricettive all'aperto autorizzate di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee».

Art. 58.

58.1

Saia

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comma 2 sostituire le parole: "La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c) d), e), g), h) l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:" con le seguenti: "La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h) l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:"».

58.2

Saia

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comma 2, sostituire le parole: "La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c) d), e), g), h) l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:" con le seguenti: "La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h) I), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:"».

58.3

Menardi, Fleres, Viespoli, Carrara, Castiglione, Piscitelli, Poli Bortone, Saia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

''d-bis) la preferenza per sistemi geotermici a norma di regolamenti vigenti, per la climatizzazione degli edifici pubblici richiesti dagli insediamenti riqualificati''».

58.4

Menardi, Saia, Ferrara

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 263 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 1, lettera c) sopprimere il periodo che va dalla parola: ''calcolato'' fino alla fine».

58.5

Menardi, Viespoli, Cardiello, Carrara, Castiglione, Palmizio, Piscitelli, Poli Bortone, Saia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 9, lettera *a*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: 'in percentuale pari a quella di riduzione dei costi energetici d'esercizio complessivi garantita con la riqualificazione e l'incremento volumetrico, attraverso l'uso di fonti rinnovabili''».

58.6

Villari

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

- «3-bis. All'articolo 9, della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- "5. La proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo previa destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare".
 - b) dopo il comma 5, così modificato, è aggiunto il seguente:
- "5-bis. La previsione contenuta nel comma 5 prevale su eventuali disposizioni difformi contenute nelle leggi regionali e si applica anche ai parcheggi pertinenziali già realizzati"».

58.0.1

Musi

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

- 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
- "10-bis. L'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 si applica anche alle abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero per motivi di lavoro, destinate ad abitazione principale dei soggetti di cui all'art. 12 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917".
- 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

58.0.2

Fleres, Centaro, Ferrara, Poli Bortone

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia)

- 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 32, comma 25, le parole: "31 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012".

All'onere derivante, dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183. i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

58.0.3

Fleres, Viespoli, Castiglione, Centaro, Ferrara, Alberto Filippi, Poli Bortone, Piscitelli, Villari

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disciplina urbanistico-edilizia)

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:
- "2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a cento euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a duemila euro ed è subordinata per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, a

decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti.

58.0.4

Fleres, Viespoli, Castiglione, Centaro, Ferrara, Alberto Filippi, Poli Bortone, Piscitelli, Villari

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disciplina urbanistico-edilizia)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Con testualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino a 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

58.0.5

Fleres, Viespoli, Castiglione, Centaro, Ferrara, Alberto Filippi, Poli Bortone, Piscitelli, Villari

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disciplina urbanistico-edilizia)

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:
- "2-bis. Non costituiscono volume e non necessitano di alcuna autorizzazione ma di semplice comunicazione al comune ed al Genio civile, le strutture facilmente rimovibili in legno o metallo e vetro realizzate, in balconi o terrazze di copertura di immobili, che non superino i 50 metri quadrati".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012; delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti, sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

58.0.6

Fleres, Centaro, Ferrara, Poli Bortone

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia)

- 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: ''31 marzo 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';
- *b)* nell'allegato 1, le parole: ''30 giugno 2004'' e ''30 settembre 2004'', indicate dopo le parole: ''seconda rata'' e ''terza rata'', sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''30 settembre 2013'' e ''30 novembre 2013''».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte. corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

58.0.7

Asciutti

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 20.0.5, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "È altresì autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014". Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 20.11, n. 75».

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

58.0.8

Germontani

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis

1. Il canone di occupazione dovuto dagli utenti aventi titolo e dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa è stabilito, ferme restando le tutele previste all'art. 286, comma 4, del D.L. 66 del 15 marzo 2010, in misura non superiore al 100 per cento di aumento rispetto a quanto previsto al succitato art. 286, comma 4, del D.L. 66/2010».

Art. 59.

59.1

Menardi, Fleres

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 59. (Finanziamento delle infrastrutture mediante incremento del gettito IVA). 1. All'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al comma 1, dopo le parole ''infrastrutture autostradali' sono aggiunte le parole ''e di opere di grande infrastrutturazione portuale'.
- 2. Fatto salvo il regime di finanziamento delle iniziative già avviate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le misure previste dall'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 per le società di progetto, al fine di favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato nella realizzazione di grandi infrastrutture portuali, ivi comprese quelle di collegamento stradale e ferroviario, è attribuita all'Autorità Portuale interessata, per un periodo corrispondente all'ammortamento dell'investimento, una quota pari al 25% dell'incremento del gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento. L'Autorità Portuale può attribuire alla società di progetto affidataria della costruzione e gestione dell'opera la predetta quota d'incremento del gettito IVA qualora la stessa società si faccia carico di una quota del costo complessivo dell'investimento che, per le nuove iniziative, non può essere inferiore al 50%.
- 3. In relazione a ciascun progetto, la partecipazione all'incremento del gettito IVA e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Autorità Portuale interessata, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* l'operatore privato, individuato mediante procedura di evidenza pubblica, è tenuto a dare adeguato conto della capacità del progetto di generare volumi di traffico aggiuntivi rispetto a quelli esistenti con riferimento al porto o alla circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale interessata;
- b) l'incremento del gettito IVA, su cui calcolare la quota del 25%, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:
- 1) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;
- 2) in relazione a progetti di ammodernamento, ampliamento e/o potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento;
- c) l'ammontare e la durata del beneficio sono stabilite fino a concorrenza del contributo necessario in considerazione del costo complessivo dell'investimento previsto nel piano economico finanziario, al netto della quota posta a carico dell'operatore privato, ed a supporto della copertura finanziaria dell'investimento medesimo, prevedendo altresì meccanismi che assicurino il vincolo di destinazione delle risorse assegnate al progetto;
- d) la corresponsione della quota di incremento del gettito IVA è assicurata direttamente dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, tramite l'Autorità portuale, alla società di progetto, a partire dall'anno di entrata in esercizio dell'infrastruttura. A tal fine, l'Agenzia delle Dogane assegna uno specifico codice identificativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura, anche istituendo una sezione operativa territoriale dotata di proprio codice identificativo;

e) le modalità attuative sono definite in un unico atto conformemente al principio di massima semplificazione, assicurando completezza e chiarezza del quadro regolatorio, nonché meccanismi certi ed automatici di calcolo e corresponsione della quota di incremento del gettito IVA, tenendo altresì conto delle esigenze di finanziabilità del progetto.«.

59.2

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 59. (Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti). 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è attribuito, per l'anno 2012, a ciascuna autorità portuale l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e interporti rientranti nella competente circoscrizione territoriale, rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente, a condizione che il gettito complessivo derivante dai predetti tributi sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica dell'anno di riferimento.
- 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e del trasporti, a decorrere dal 2013, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al cinque per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.
- 3. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.
- 4. le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.
- 5. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
- 6. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui ai commi 1 e 2, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
 - 7. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 8. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 8 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione del provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *I*), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

59.3

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati *Sostituire l'articolo con il seguente:*

- «Art. 59. (Autonomia finanziaria delle autorità portuali). 1. Al fine di dare attuazione al processo di autonomia finanziaria delle Autorità Portuali previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per favorire l'attivazione anche di forme di partenariato pubblico-privato finalizzate alla realizzazione di opere di ammodernamento, sviluppo, riqualificazione e ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti I porti, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato, su base annua, nella misura dell'1% per l'anno 2013, del 2% per l'anno 2014 e del 3% a decorrere dal 2015, dell'IVA e delle accise riscosse sulle merci transitate negli ambiti portuali ricompresi nelle circoscrizioni delle Autorità Portuali.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali».

59.4

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 59. - (Finanziamento delle infrastrutture portuali). – 1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al comma 1, dopo le parole 'infrastrutture autostradali' sono aggiunte le parole 'e di opere di grande infrastrutturazione portuale'.

- 2. Fatto salvo il regime di finanziamento delle iniziative già avviate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le misure previste dall'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 per le società di progetto, al fine di favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato nella realizzazione di grandi infrastrutture portuali, ivi comprese quelle di collegamento stradale e ferroviario, è attribuita all'Autorità Portuale interessata, per un periodo corrispondente all'ammortamento dell'investimento, una quota pari al 25% dell'incremento del gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento. l'Autorità Portuale può attribuire alla società di progetto affidataria della costruzione e gestione dell'opera la predetta quota d'incremento del gettito IVA qualora la stessa società si faccia carico di una quota del costo complessivo dell'investimento che, per le nuove iniziative, non può essere inferiore al 50%.
- 3. In relazione a ciascun progetto, la partecipazione all'incremento del gettito IVA e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Autorità Portuale interessata, nel rispetto del seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* l'operatore privato, individuato mediante procedura di evidenza pubblica, è tenuto a dare adeguato conto della capacità del progetto di generare volumi di traffico aggiuntivi rispetto a quelli esistenti con riferimento al porto o alla circoscrizione territoriale del!'Autorità portuale interessata;
- b) l'incremento del gettito IVA, su cui calcolare la quota del 25%, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:
- 1) In relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;
- 2) in relazione a progetti di ammodernamento, ampliamento e/o potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento;
- c) l'ammontare e la durata del beneficio sono stabilite fino a concorrenza del contributo necessario in considerazione del costo complessivo dell'investimento previsto nel piano economico finanziario, al netto della quota posta a carico dell'operatore privato, ed a supporto della copertura finanziaria dell'investimento medesimo, prevedendo altresì meccanismi che assicurino il vincolo di destinazione delle risorse assegnate al progetto;
- d) la corresponsione della quota di incremento del gettito IVA è assicurata direttamente dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, tramite l'Autorità Portuale, alla società di progetto, a partire dall'anno di entrata in esercizio dell'infrastruttura. A tal fine, l'Agenzia delle Dogane assegna uno specifico codice identificativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura, anche istituendo una sezione operativa territoriale dotata di proprio codice identificativo;
- *e)* le modalità attuative sono definite in un unico atto conformemente al principio di massima semplificazione, assicurando completezza e chiarezza del quadro regolatorio, nonché meccanismi certi ed automatici di calcolo e corresponsione della quota di incremento del gettito IVA, tenendo altresì conto delle esigenze di finanziabilità del progetto».

59.6

Ghigo, Paravia, Izzo

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 59. (Finanziamento delle infrastrutture mediante incremento del gettito IVA). 1. All'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al comma 1, dopo le parole 'infrastrutture autostradali' sono aggiunte le parole 'e di opere di grande infrastrutturazione portuale'.
- 2. Fatto salvo il regime di finanziamento delle iniziative già avviate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le misure previste dall'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 per le società di progetto, al fine di favorire lo sviluppo del parienariato pubblico privato nella realizzazione di grandi infrastrutture portuali, ivi comprese quelle di collegamento stradale e ferroviario, è attribuita all'Autorità Portuale interessata, per un periodo corrispondente all'ammortamento dell'investimento, una quota pari al 25% dell'incremento del gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento. L'Autorità Portuale può attribuire alla società di progetto affidataria della costruzione e gestione dell'opera la predetta quota d'incremento del gettito IVA qualora la stessa società si faccia carico di una quota del costo complessivo dell'investimento che, per le nuove iniziative, non può essere inferiore al 50%.
- 3. In relazione a ciascun progetto, la partecipazione all'incremento del gettito IVA e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Autorità Portuale interessata, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) l'operatore privato, individuato mediante procedura di evidenza pubblica, è tenuto a dare adeguato conto della capacità del progetto di generare volumi di traffico aggiuntivi rispetto a quelli esistenti con riferimento al porto o alla circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale interessata;
- *b)* l'incremento del gettito IVA, su cui calcolare la quota del 25%, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:
- 1) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;
- 2) in relazione a progetti di ammodernamento, ampliamento e/o potenzia mento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento;
- c) l'ammontare e la durata del beneficio sono stabilite fino a concorrenza del contributo necessario in considerazione del costo complessivo dell'investimento previsto nel piano economico finanziario, al netto della quota posta a carico dell'operatore privato, ed a supporto della copertura finanziaria dell'investimento medesimo, prevedendo altresì meccanismi che assicurino il vincolo di destinazione delle risorse assegnate al progetto;
- d) la corresponsione della quota di incremento del gettito IVA è assicurata direttamente dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, tramite l'Autorità Portuale, alla società di progetto, a partire dall'anno di entrata in esercizio dell'infrastruttura. A tal fine, l'Agenzia delle Dogane assegna uno specifico codice identificativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura, anche istituendo una sezione operativa territoriale dotata di proprio codice identificativa;
- e) le modalità attuative sono definite in un unico atto conformemente al principio di massima semplificazione, assicurando completezza e chiarezza del quadro regolatorio, nonché meccanismi certi ed automatici di calcolo e corresponsione della quota di incremento del gettito IVA, tenendo altresì conto delle esigenze di finanziabilità del progetto».

59.7

Cagnin, Castelli, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «25%» con le seguenti: «50%».

Conseguentemente alla lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

59.8

Menardi, Viespoli, Saia, Tofani

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «il 25%» con le seguenti: «con il 25%».

Conseguentemente:

al comma 1, al comma 2-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi in finanza di progetto già individuati e in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.»;

sostituire i commi 2-ter e 2-quater con il seguente:

"2-ter. Al fine di assicurare la copertura del contributo pubblico e consentire l'immediata realizzazioni di detti interventi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le misure di attuazione per la corresponsione dell'incremento del gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento'"».

59.9

Menardi, Viespoli, Saia, Tofani, Poli Bortone

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «il 25%» con le seguenti: «con il 25%»;

Conseguentemente:

al comma 1, al comma 2-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Restano comunque salve le misure del contributo pubblico dei project financing già avviati ai sensi dell'art. 1 commi 990 e 991 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

sopprimere il comma 2-ter;

al comma 2-quater, dopo le parole «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «entro 60 giorni dal ricevimento delle offerte finanziarie».

59.10

Menardi, Viespoli, Saia, Tofani, Poli Bortone

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «il 25%» con le seguenti: «con il 25%»;

Conseguentemente:

al comma 1, al comma 2-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Restano comunque salve le misure del contributo pubblico dei project financing già avviati ai sensi dell'art. 1 commi 990 e 991 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

sopprimere il comma 2-ter.

59.11 Matteoli

Al comma 1 sostituire il periodo 2-quater con il seguente:

«2-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui al comma 2-bis, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui al predetto comma 2-bis. Restano comunque salve le misure del contributo pubblico dei project financing già avviliti ai sensi dell'art. 1 commi 990 e 991 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006».

59.0.1

Ranucci, Marco Filippi

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

- 1. L'articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163, (Codice dei Contratti Pubblici) è sostituito dal seguente:
- "Art. 153. (Finanza di progetto). 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei Porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
- 2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
 - 3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:
- a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la concessione è aggiudicata

al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

- b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
- 4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.
- 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanzirio del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte è svolta anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
- 6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.
- 7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
- 8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.
- 9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo I della legge 23 novembre 1939, n. 1966 nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionati dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti 5 giugno 2009, n. 10/09, con Decr. 5 giugno 2009, n. 11109 e con Decr. 5 giugno 2009, n. 12/09 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successive modificazioni e integrazioni.
 - 10. L'amministrazione aggiudicatrice:
 - a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
- c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97 anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie'ai

fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

- d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
- *e)* qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
- 11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato.
- 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
- 13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
- 14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
- 15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3 primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere *a*) e *b*), procedere come segue:
- *a)* pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;
- b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c);
- c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;
- e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
- f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni

aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d), e e) il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.

- 16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in via alternativa a:
- a) se il progetto preliminare necessita di modifiche qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2 indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;
- b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;
- c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.
- 17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b), c), si applica il comma 13.
- 18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15 lettere e) e f).
- 19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei Decreti 5 giugno 2009, n. 10/09, con Deer. 5 giugno

2009, n. 11/09 e con Decr. 5 giugno 2009, n. 12/09 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successive modificazioni e integrazioni. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, 10 alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.

- 20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera *b*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
- 21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

22. Ai sensi del precedente articolo 4 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome), per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente codice.''»

59.0.2

Ranucci, Marco Filippi

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Semplificazione nella navigazione da diporto)

- 1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:
- "Art. 49-bis. (Noleggio occasionale). -1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.
- 2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
- 3. Ferme restando le previsioni di cui al presente Titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'agenzia delle entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'inps ed all'inail, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'inps o all'inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
- 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 3.
- 5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché di ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 1 preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza del medesimo regime''».

59.0.3

Ranucci, Marco Filippi

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto" dopo le parole: "a scopo sportivo o ricreativo" è aggiunto il seguente periodo: "Con le medesime modalità, le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate dai soggetti di cui al comma 1 per finalità connesse alle attività promozionali e di rappresentanza. In tali casi la condotta delle unità da diporto è consentita con il solo possesso delle abilitazioni previste dagli articoli 25, 26 e 27"».

59.0.4

Cagnin, Massimo Garavaglia, Castelli, Vaccari, Maraventano

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis. (Autorità portuali)

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e il Ministero dello sviluppo economico, possono essere emanati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, per procedere all'accorpamento delle Autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84, prevedendo che in ogni Regione sia presente non più di una Autorità portuale».

59.0.5

Galioto

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Semplificazione nella navigazione da diporto)

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 17.1, dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:

- "Art. 49-bis. (Noleggio occasionale). 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e i! turismo nautico, i! titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), può effettuare, informa occasionale e con unità fino a 18 metri di lunghezza, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.
- 2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione possono essere assunti dal titolare, dal! 'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
- 3. Ferme restando le Previsioni di cui al presente Titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'agenzia delle entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'inps ed all'inail, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma.

L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'inps o ali 'inai! comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

- 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 3.
- 5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura, del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché di ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 1 preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza del medesimo regime."'».

59.0.6 Musso

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Semplificazione nella navigazione da diporto)

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:

- "Art. 49-bis. (Noleggio occasionale). 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), può effettuare, in forma occasionale e con unità fino a 18 metri di lunghezza, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.
- 2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasiona li di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
- 3. Ferme restando le previsioni di cui al presente Titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'agenzia delle entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS ed all'INAIL, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
- 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 3.
- 5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio l'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e'calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché di ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. la mancata comunicazione all'agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 1 preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero. comporta la decadenza del medesimo regime''».

59.0.7

Grillo, Marco Filippi, Gallo

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifiche alla legge n. 84 del 1994)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84) è inserito il seguente:

- "Art. 18-bis. (Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti). 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti) è istituito) nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari all'1 per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.
- 2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.
- 3. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.
- 4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato) le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'80 per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante 20 per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
- 5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali. abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
 - 6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."».

59.0.8

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo l'articolo 59, è aggiunto il seguente:

«Art. 59-bis.

(Autonomia finanziaria delle Autorità Portuali)

- 1. Al fine di dare attuazione al processo di autonomia finanziaria delle Autorità Portuali previsto dall'articolo 1, comma 990, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per favorire l'attivazione anche di forme di partenariato pubblico-privato finalizzate alla realizzazione di opere di ammodernamento, sviluppo, riqualificazione e ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato, su base annua, nella misura dell'1% (per l'anno 2013); del 2% (per l'anno 2014) e del 3% (a decorrere dal 2015); dell'IVA e delle accise riscosse sulle merci transitate negli ambiti portuali ricompresi nelle circoscrizioni delle Autorità Portuali.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali».

Art. 60.

60.1

Belisario

Sopprimere l'articolo.

60.0.1

Grillo, Cutrufo

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)

- 1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Entro il 1º maggio di ogni anno le navi e le imbarcazioni da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
 - a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
 - b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
 - c) euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
 - d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
 - e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
 - f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
 - g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
 - h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
 - i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
 - l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri";
- b) al comma 3, dopo le parole: "con motore ausiliario" sono inserite le seguenti: "il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5";
- c) al comma 4, le parole: ", nonchè alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio" sono soppresse;
 - d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
- "4-bis. Per le unità iscritte per la prima volta nei registri il versamento della tassa annuale è effettuato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono tra il mese di iscrizione incluso e il mese di dicembre dello stesso anno";
- e) al comma 5-bis, dopo le parole: "dell'atto" sono inserite le seguenti: ", nonchè per le unità che costituiscano bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003, n. 172, o che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno o frazione di armo di iscrizione e per quello successivo";

f) al comma 7:

al primo periodo dopo le parole: ''locazione finanziaria'' sono inserite le seguenti: ''fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano o ai quali sia attribuibile il possesso dei titoli di cui sopra di navi o imbarcazioni da diporto'';

dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia. nonché alle unità che costituiscano bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003, n. 172";

- g) il comma 8 è soppresso;
- h) al comma 9, le parole: "da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "da 2 a 7";
- i) al comma 15-ter, la parola: "costruzione" è sostituita dalle seguenti: "della prima iscrizione";
 - *l*) dopo il comma 15-*ter*, è inserito il seguente:

"15-quater. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate per lo 0,75% annuo all'istituzione e funzionamento del registro telematico delle imbarcazioni e navi da diporto e per lo 0,25% annuo al finanziamento di un fondo per lo studio dei fenomeni economici, occupazionali e turistici della nautica da diporto ai fini del relativo sviluppo del settore. Tale fondo è istituito, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le risorse per l'attuazione delle relative finalità sono assegnate secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze''».

60.0.2

Cutrufo

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in materia di imbarcazioni)

- 1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- "2-bis. Entro il 1º maggio di ogni anno i natanti con scafo di lunghezza da 7,01 metri a 10 sono soggetti al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
 - a) euro 200 per i natanti a vela;
 - b) euro 400 per i natanti a motore per cui è necessaria la patente nautica''».

60.0.3

Cutrufo

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

- 1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Entro il1º maggio di ogni anno le navi e le imbarcazioni da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
 - a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
 - b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
 - c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
 - d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
 - e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
 - f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
 - g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
 - h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
 - i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
 - l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri";

dopo il comma 2 è aggiunto il comma seguente:

- "2-bis. Entro il 1º maggio di ogni anno i natanti con scafo di lunghezza da 7,01 metri a 10 sono soggetti al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
 - a) euro 200 per i natanti a vela;
 - b) euro 400 per i natanti a motore per cui è necessaria la patente nautica";
- c) al comma 3, dopo le parole: "con motore ausiliario" sono inserite le seguenti: "il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5";
- d) al comma 4, le parole: '', nonchè alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio'' sono soppresse;
 - e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
- "4-bis. Per le unità iscritte per la prima volta nei registri il versamento della tassa annuale è effettuato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono tra il mese di iscrizione incluso e il mese di dicembre dello stesso anno";
- f) al comma 5-bis, dopo le parole: "dell'atto" sono inserite le seguenti: ", nonchè per le unità che costituiscano bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003. n. 172, o che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno o frazione di anno di iscrizione e per quello successivo":
 - g) al comma 7:
- g1) al primo periodo, dopo le parole: ''locazione finanziaria'' sono inserite le seguenti: ''fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano o ai quali sia attribuibile il possesso dei titoli di cui sopra di navi o imbarcazioni da diporto'';
- g2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia. nonché alle unità che costituiscano bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003. n. 172";
 - h) il comma 8 è soppresso;
 - i) al comma 9, le parole: "da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "da 2 a 7";

l) al comma 15-ter, la parola: "costruzione" è sostituita dalle seguenti: "della prima iscrizione";

m) dopo il comma 15-*ter*, è inserito il seguente:

"15-quater. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate per lo 0,75% annuo all'istituzione e funzionamento del registro telematico delle imbarcazioni e navi da diporto e per lo 0,25% annuo al finanziamento di un fondo per lo studio dei fenomeni economici. occupazionali e turistici della nautica da diporto ai fini del relativo sviluppo del settore. Tale fondo è istituito. a decorrere dall'anno 2013. nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le risorse per l'attuazione delle relative finalità sono assegnate secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze''».

60.0.5

Villari, Viespoli, Fleres, Castiglione, Carrara, Centaro, Ferrara, Alberto Filippi, Menardi, Poli Bortone, Piscitelli, Palmizio, Saia, D'Alì, Barelli

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per la tassazione delle imbarcazioni)

- 1. I commi da 2 a 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono sostituiti dai seguenti:
- "2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, le navi e le imbarcazioni da diporto di bandiera italiana, a motore, a vela e a vela con motore ausiliario, sono soggette al pagamento della tassa annuale di possesso nelle misure di seguito indicate:
 - a) euro 1.000 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 a 12 metri;
 - b) euro 1.200 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 a 14 metri;
 - c) euro 1.400 perle unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
 - d) euro 1.700 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
 - e) euro 2.400 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
 - f) euro 3.400 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
 - g) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
 - h) euro 5.400 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
 - i) euro 6.400 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri".
- 3. La tassa di cui al comma 1 è ridotta del 15, del 30 e del 45 per cento dopo rispettivamente cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
- 4. La tassa è ridotta alla metà per le unità di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, per le unità a vela e a vela con motore ausiliario nonché per le unità utilizzate a uso commerciale, di cui all'articolo 2 del codice della nautica da diporto.
- 5. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici nonché alle unità da diporto fino a metri 10, anche se immatricolate.
- 6. La tassa di cui al comma 1 non è dovuta per le unità nuove, nella disponibilità del cantiere costruttore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.

- 7. Ai fini dell'applicazione della tassa la lunghezza è quella riportata sulla licenza di navigazione dell'unità, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666.
- 8. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di pagamento della tassa, gli elementi identificativi dell'unità da diporto e le direttive sull'attività di controllo. Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
- 9. Gli organi di polizia tributaria e di controllo in mare vigilano sul corretto assolvimento della tassa di cui al comma 1 ed elevano, in caso di violazione, processo verbale di contestazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate avente la giurisdizione sul luogo di residenza del proprietario o degli altri soggetti di cui al comma 7.
- 10. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento della tassa si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di contestazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

60.0.6

Musso

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art.60-bis.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)

- 1. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
- "106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare".

60.0.7

Musso

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Imposta mobilità)

- 1. Dopo il comma 3-quinquies dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere il seguente:
- ''3-sexies) I comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di mobilità a carico dei veicoli appartenenti a non residenti che transitano o sostano nel territorio comunale, d'importo unitario compreso tra euro

0,50 e euro 5. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi volti a favorire la maggior fruizione del trasporto pubblico nel territorio comunale"».

60.0.8

Musso, Armato

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)

- 1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convèrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Entro il 1º maggio di ogni anno le navi e le imbarcazioni da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
 - a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
 - b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
 - c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
 - d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
 - e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
 - f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
 - g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
 - h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
 - i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
 - l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri";
- b) al comma 3, dopo le parole: "con motore ausiliario" sono inserite le seguenti: "il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5";
- c) al comma 4, le parole: '', nonchè alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio'' sono soppresse;
 - d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
- "4-bis. Per le unità iscritte per la prima volta nei registri il versamento della tassa annuale è effettuato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono tra il mese di iscrizione incluso e il mese di dicembre dello stesso anno";
- e) al comma 5-bis, dopo le parole: "dell'atto" sono inserite le seguenti: ", nonchè per le unità che costituiscano bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003, n. 172, o che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno o frazione di anno di iscrizione e per quello successivo";
 - f) al comma 7:
- f1) al primo periodo, dopo le parole: ''locazione finanziaria'' sono inserite le seguenti: ''fisicamente residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano o ai quali sia attribuibile il possesso dei titoli di cui sopra di navi o imbarcazioni da diporto'';
- f2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità che costituiscano bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003, n. 172'';

- g) il comma 8 è soppresso;
- h) al comma 9, le parole: "da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "da 2 a 7";
- i) al comma 15-ter, la parola "costruzione" è sostituita dalle seguenti: "della prima iscrizione";
 - l) dopo il comma 15-ter, è inserito il seguente:

"15- quater. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate per lo 0,75% annuo all'istituzione e funzionamento del registro telematico delle imbarcazioni e navi da diporto e per lo 0,25% annuo al finanziamento di un fondo per lo studio dei fenomeni economici, occupazionali e turistici della nautica da diporto ai fini del relativo sviluppo del settore. Tale fondo è istituito, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le risorse per l'attuazione delle relative finalità sono assegnate secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze''».

60.0.9

Musso, Armato

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Imbarcazioni da diporto per fini commerciali)

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214 del 22 dicembre 2011, sono aggiunte, alla fine del paragrafo, le seguenti parole: "e le unità di cui al comma 2 che certifichino l'utilizzo dell'imbarcazione da diporto per fini commerciali come da articolo 2 comma 1, della legge 8 luglio 2003 n. 172.

All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

60.0.10

Cagnin, Castelli, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Incentivi per lo sviluppo della nautica)

- 1. All'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 2 a 10 sono soppressi.
- 2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma.lt vengono destinate ad interventi a favore della cantieristica navale».

60.0.11

Armato, Marco Filippi

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

- 1. Ai fini della più proficua gestione dei beni del demanio marittimo destinati all'esercizio di attività di nautica da diporto, al rilascio di titoli concessori si provvede con procedura di evidenza pubblica mediante comparazione delle istanze concorrenti con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, in relazione alla qualità dei servizi offerti, al piano degli investimenti, alla unitarietà ed economicità della gestione.
- 2. All'articolo 3, comma 8, capoverso 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, la lettera b) è soppressa.
- 3. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.
- 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è fissato in misura pari al 20 per cento delle somme giocate».

60.0.12

Armato, Marco Filippi

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 39 del Codice della navigazione, il secondo capoverso è abrogato».

60.0.13

Armato, Marco Filippi

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge n. 494 del 1993, la lettera i) è soppressa».

60.0.14

Armato, Marco Filippi

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le prestazioni di servizi relative all'ormeggio delle unità da diporto nelle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1,

lettere *a*), *b*), e *c*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e quelle relative ai servizi annessi ed accessori, si considerano sempre effettuate nell'esercizio di attività commerciale anche quando rese dalle associazioni agli associati a fronte di corrispettivi specifici in diretta attuazione degli scopi istituzionali».

60.0.15

Armato, Marco Filippi

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

- 1. È istituito il Registro nazionale delle concessioni di beni del demanio marittimo destinati alla nautica da diporto.
- 2. l soggetti che hanno rilasciato o che rilasciano le concessioni demaniali marittime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 509/97 e del Codice della navigazione, per la prima volta entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro 7 giorni da ciascuna intervenuta variazione, hanno l'obbligo di fornire per ciascuna concessione i seguenti dati ed informazioni:
 - a) data di rilascio della concessione, numero repertorio/anno di rilascio;
 - b) durata e data di scadenza;
- c) tipo di struttura, come definita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509;
 - d) comune, località, indirizzo;
 - e) coordinate geografiche;
 - f) dati identificativi dei soggetti concessionari e/o dei gestori;
 - g) superficie dello specchio acqueo concesso;
 - h) superficie delle aree a terra concesse;
 - i) planimetrie relative alle superfici concesse;
 - *j*) ogni altro dato utile alla tenuta del registro di cui all'articolo 1.
- 3. I soggetti che hanno ricevuto in concessione demaniale marittima i beni di cui all'articolo 2, per la prima volta entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge e, successivamente, entro 7 giorni da ciascuna intervenuta variazione, hanno l'obbligo di comunicare i seguenti dati ed informazioni:
- a) qualsiasi tariffa richiesta per l'ormeggio delle unità da diporto, anche di lungo termine, Inclusiva dell'Iva, specificando se comprensiva dei servizi accessori di acqua ed energia elettrica, periodo di decorrenza e validità della stessa;
- b) tariffa richiesta per la fornitura dei servizi di acqua ed energia elettrica se non compresi nella tariffa di ormeggio, inclusiva dell'Iva, periodo di decorrenza e validità della stessa;
- c) numero e dimensione dei posti barca predisposti per l'ormeggio delle unità da diporto e, con separata indicazione, quelli riservati al transito;
- d) numero dei punti di ormeggio diversi dai posti barca, con l'indicazione per ciascuna tipologia delle dimensioni massime dell'unità da diporto ormeggiabili.
- 4. Il registro di cui all'articolo 1 è tenuto in formato elettronico e sarà consulta bile su un sito internet da chiunque vi abbia interesse.
- 5. La tenuta del registro è affidata dal MISE a ITALIA NAVIGANDO S.p.A., Gruppo INVITALIA.
- 6. Il MISE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento determina:

- a) le modalità di tenuta e consultazione del registro;
- b) le modalità telematiche di trasmissione delle informazioni;
- c) gli altri dati utili alla tenuta del registro alla cui fornitura sono obbligati i soggetti concedenti e i concessionari;
- d) le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni dei concedenti e dei concessionari.
- 7. Costituisce inadempimento dell'obbligo di comunicazione la trasmissione delle informazioni richieste attraverso forme diverse dal servizio telematico attivo presso ITALIA NAVIGANDO S.p.A. Esclusivamente nel caso in cui tale servizio sia inattivo e ciò risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico, le comunicazioni devono pervenire mediante posta elettronica certificata con trasmissione dei documenti agli indirizzi di posta elettronica certificata che saranno a tal fine comunicati sul medesimo sito internet attraverso cui si accede al sistema telematico di comunicazione.
- 8. I soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti ad applicare, nel periodo di vigenza, tariffe non superiori a quelle pubblicate.
- 9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 7 e 8 della presente legge ed elevano in caso di violazione apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa.
- 10. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 7 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 30.000,00 per ciascuna violazione accertata.
- 11. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00 per ciascuna violazione accertata».

60.0.16

Armato, Marco Filippi

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

- 1. A decorrere dal 1º maggio 2012 le unità da diporto nazionali sono soggette al pagamento di una tassa annuale.
- 2. Al pagamento della tassa sono tenuti tutti coloro che alla data del 1º maggio 2012, per l'anno 2012 e alla data del 1º gennaio, per le annualità successive, risultino dai registri di immatricolazione essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dai registri di immatricolazione.
- 3. Al pagamento della tassa sono altresì tenuti tutti coloro che alla data del 1º maggio 2012, per l'anno 2012 e alla data del 1º gennaio per le annualità successive, risultino proprietari usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di unità da diporto con qualunque mezzo di propulsione per le quali non vige l'obbligo di iscrizione nei registri di immatricolazione, l'obbligo di corrispondere il tributo cessa dalla data di rottamazione.

- 4. Per le unità da diporto immatricolate con registrazione presso gli Uffici Marittimi (Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi) e Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile la tassa è dovuta nelle misure di seguito indicate:
 - a) Unità da diporto a vela con motore ausiliario

```
di lunghezza inferiore o uguale a 10,00 metri
                                              400
di lunghezza da 10,01 metri 11 metri
                                      500
di lunghezza da 11,01 metri 12 metri
                                      600
di lunghezza da 12,01 metri 13 metri
                                      700
di lunghezza da 13,01 metri 14 metri
                                      800
di lunghezza da 14,01 metri 15 metri
                                      900
di lunghezza da 15,01 metri 16 metri 1.000
di lunghezza da 16,01 metri 17 metri 1.100
di lunghezza da 17,01 metri 18 metri 1.200
di lunghezza da 18,01 metri 19 metri 1.300
di lunghezza da 19,01 metri 20 metri 1.400
di lunghezza da 20,01 metri 21 metri 1.500
di lunghezza da 21,01 metri 22 metri 1.600
di lunghezza da 22,01 metri 23 metri 1.700
di lunghezza da 23,01 metri 24 metri 1.800
di lunghezza da 24,01 metri 34 metri 2.500
di lunghezza da 34,01 metri 44 metri 2.600
di lunghezza da 44,01 metri 54 metri 2.700
di lunghezza da 54,01 metri 64 metri 2.800
di lunghezza oltre 64 metri 2.900
```

b) Unità da diporto a motore

```
di lunghezza inferiore o uguale a 10,00 metri
                                              600
di lunghezza da 10,01 metri 11 metri
di lunghezza da 11,01 metri 12 metri 1.050
di lunghezza da 12.01 metri 13 metri 1.200
di lunghezza da 13,01 metri 14 metri 1.350
di lunghezza da 14,01 metri 15 metri 1.500
di lunghezza da 15,01 metri 16 metri 1.650
di lunghezza da 16,01 metri 17 metri 1.800
di lunghezza da 17,01 metri 18 metri 1.950
di lunghezza da 18,01 metri 19 metri 2.100
di lunghezza da 19,01 metri 20 metri 2.250
di lunghezza da 20,01 metri 21 metri 2.400
di lunghezza da 21,01 metri 22 metri 2.550
di lunghezza da 22,01 metri 23 metri 2.700
di lunghezza da 23,01 metri 24 metri 2.850
di lunghezza da 24,01 metri 34 metri 3.000
di lunghezza da 34,01 metri 44 metri 3.150
di lunghezza da 44,01 metri 54 metri 3.300
di lunghezza da 54.01 metri 64 metri 3.450
di lunghezza oltre 64 metri 3.600
```

5. Per le unità da diporto con qualunque mezzo di propulsione, escluse dall'obbligo di immatricolazione, la tassa è dovuta nelle misure di seguito indicate:

- a) fino a 30 kilowatt, in misura fissa, euro 50,00 (cinquanta/00);
- b) per potenze installate superiori a 30 kilowatt la tassa è dovuta applicando la misura di euro 2,50 (due virgola cinquanta) per ciascun kilowatt di potenza installata.
- 6. la tassa di cui al comma 4 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia.
- 7. la tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti.
- 8. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 4 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
- 9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
- 10. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui ai commi 4 e 5 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
- 11. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 4 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle Dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo staziona mento o la navigazione.
- 12. La ricevuta di pagamento deve essere, altresì, esibita obbligatoriamente pèr la stipula dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione delle unità da diporto. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di annotare su ciascuna polizza gli elementi identificativi dell'unità da diporto owero, quando non immatricolate, del motore (ditta costruttrice, modello, matricola, cilindrata, anno di fabbricazione, tipo, anno di fabbricazione, numeri identificativi del certificato e del soggetto che l'ha rilasciato), gli estremi del pagamento e di conservare copia della ricevuta.
- 13. In caso di trasferimento delle unità da diporto e dei motori fuoribordo di cui ai commi 2 e 3 è fatto obbligo agli alienanti di consegnare all'acquirente copia delle ricevute attestanti il pagamento annuale della tassa. L'acquirente è solidalmente responsabile con l'alienante per il mancato versamento della tassa annuale.
- 14. le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvi mento degli obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento delle stesse. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- 15. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.

16. All'articolo 16 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 2 a 10 sono soppressi».

60.0.17

Fioroni, Sangalli, Armato

Dopo l'**articolo 60** è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Imposta mobilità comune di Venezia)

1. Dopo il comma 3-quinquies dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere il seguente:

"3-sexies. Il comune di Venezia può istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di mobilità a carico di coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare oppure alloggiano sulle navi da crociera che partono e/o arrivano nel Porto di Venezia, di importo unitario compreso tra euro 0,50 e euro 10,40. Il relativo gettito è destinato anche a finanziare interventi di maggior fruizione dei mezzi pubblici di trasporto lagunare e di sviluppo della mobilità sostenibile nel centro storico della Città di Venezia. Il comune di Venezia ha la facoltà di disporre con proprio regolamento nuove modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per particolari periodi di tempo".

60.0.18

Fioroni, Sangalli, Armato

Dopo l'**articolo 60** è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA degli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'acquisto e all'esercizio dei natanti, ivi compresi i relativi rifornimenti, destinati all'esercizio del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati finalizzato al contenimento delle tariffe».

60.0.19

Butti, Zanetta

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno 2012, 10 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 10 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

60.0.20

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

- 1. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
- "106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare".

60.0.21

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei, trasporti un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle, entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA degli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'acquisto e all'esercizio dei natanti, ivi compresi i relativi rifornimenti, destinati all'esercizio del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati finalizzato al contenimento delle tariffe».

60.0.22

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Imposta mobilità Comune di Venezia)

1. Dopo il comma 3-quinquies dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere il seguente:

"3-sexies. Il Comune di Venezia può istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di mobilità a carico di coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare oppure alloggiano sulle navi da crociera che partono e/o arrivano nel Porto di Venezia, di importo unitario compreso tra euro 0,50 e euro 10,40. Il relativo gettito è destinato anche a finanziare interventi di maggior fruizione dei mezzi pubbliCi di trasporto lagunare e di sviluppo della mobilità sostenibile nel centro storico della Città di Venezia. Il Comune di Venezia ha la facoltà di disporre con proprio regolamento nuove modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per particolari periodi di tempo".

60.0.23

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente articolo:

«Art. 60-bis.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivati dall'assoggettamento ad IVA degli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'acquisto e all'esercizio dei natanti, ivi compresi i relativi rifornimenti, destinati all'esercizio del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma è per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati finalizzato al contenimento delle tariffe».

60.0.24

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente articolo:

«Art. 60-bis.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)

- 1. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
- "106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare".».

60.0.25

Butti, Zanetta

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prea1pini è soppresso, e, per lo svolgimento delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, già ad essi attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricostituiti il "consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore", il "consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo" e il "consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como". I Consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre Consorzi ricostituiti, che siano necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I Presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad operare sino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni "Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore", "Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo" e "Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como" sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti nella normativa previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini"».

Art. 61.

61.1

Sangalli, Fioroni, Armato

Al comma 1, alla lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) al comma 1, dopo le parole: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare".

Conseguentemente, al medesimo comma:

- a) alla lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente: «2) al comma 6, dopo le parole: "dell'anno" sono aggiunte le seguenti: "ovvero del trimestre" »;
- b) *la lettera* b), *è sostituita dalla seguente: «b)* all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: ''entro l'anno solare in cui è sorto'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto.''».

61.2

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, dopo le parole: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare".

Conseguentemente, al medesimo comma:

- a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) al comma 6, dopo le parole: "dell'anno" sono aggiunte le seguenti: "ovvero del trimestre" »;
- b) *la lettera* b), *è sostituita dalla seguente: «b)* all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: ''entro l'anno solare in cui è sorto'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto.''».

61.3

Sangalli, Armato, Fioroni

Al comma 1, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) al comma 1, le parole: ''entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Il termine è prorogato di due mesi in caso di eventuali presentazioni tardive delle istanze''».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

«1-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, le parole: "Decorsi 60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi 30 giorni"».

61.4

Ghigo

Al comma 1, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) al comma 1, le parole: ''entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese solare''».

61.5

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 1, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) al comma 1, le parole: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Il termine è prorogato di due mesi in caso di eventuali presentazioni tardive delle istanze".

61.6

D'Alia, Musso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «a pena di decadenza,».

61.7

Latronico

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «a pena di decadenza,».

61.8

Ghigo

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere le parole: «a pena di decadenza,».

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «a pena di decadenza,».

61.10

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare» con le seguenti: «entro il mese successivo a quello di riferimento dei consumi».

61.11

Ghigo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 4, comma 2, le parole: "decorsi sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta giorni"».

61.12

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, le parole: "Decorsi 60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi 30 giorni".

61.13

Pistorio

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata la spesa di ulteriori trenta milioni di euro a favore del Fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 250 della legge n. 191 del 2009. Le erogazioni dell'incentivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto ECOBONUS), a valere sui viaggi effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre 2010 sono effettuate tassativamente entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto ECOBONUS), per il 2011 è aumentato di quaranta

milioni di euro a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-quater. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 di cui all'articolo 33, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), si destinano 70 milioni alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto ECOBONUS)».

61.14

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.";

4-*ter*. La disposizione di cui al precedente comma 4-*bis* del presente articolo si applica ai soggetti ivi indicati ai fini del rimborso dei maggiori oneri sostenuti in relazione ad aumenti dell'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione prevista nell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, introdotti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

61.15

Ghigo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire la lettera b) con la seguente:

''b) altezza massima non eccedente 4 m per costruzione e 4,20 metri per circolazione. Chi esegue il trasporto deve verificare che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche di cui all'articolo 167 comma 4; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m''»

61.16

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.*bis*. Al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n.285, sostituire le seguenti parole: '' gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m'', con le seguenti:

"gli autosnodati e fllosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 m per i primi e 24 m per i secondi"».

61.17

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4. *bis*: All'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298 dopo il comma l, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'impresa di autotrasporto è altresì cancellata quando rimane priva di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e non provvede ad acquisirne uno entro due mesi dalla cessata disponibilità dell'ultimo. In tal caso, l'Autorità competente provvede alla sua cancellazione entro i successivi due mesi. Decorso il termine di cui al secondo periodo, la cancellazione viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

61.18

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.bis. All'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, il comma 13 è sostituito con il seguente: » In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ed al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14».

61.0.1

Ghigo

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Applicazione dell'accisa sui carburanti alla navigazione interna)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'Allegato 2 "Tabella A", al punto 3, sono soppresse le seguenti parole: ", limitatamente al trasporto delle merci"».

61.0.2

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

- 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 11 e 12, come quest'ultimo sostituito dall'articolo 36, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono così rispettivamente modificati:
- *a)* le parole: ''da euro 398 a euro 1.596'' sono sostituite dalle parole: ''da euro 2.000 a euro 8.000 in via concorrente con il soggetto pubblicizzato'';
- b) le parole: "da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato" sono sostituite dalle parole: "da euro 398 a euro 1.596"».

61.0.3

Cicolani

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente articolo:

«Art. 61-bis.

(Applicazione dell'accisa sui carburanti alla navigazione interna)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'Allegato 2 "Tabella A", al punto 3, sono soppresse le seguenti parole: ", limitatamente al trasporto delle merci"».

61.0.4

Cicolani

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

- 1. Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2 comma 244 della legge 244/2007 nella misura di 6 mln di euro per il 2012 5 mln di euro per il 2013 e 4 mln per il 2014 con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della Piattaforma Logistica Nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
- 2. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente ridlizione del fondo per l'occupazione di cui all'articolo1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
- 3. UIRNet SpA è soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della Piattaforma Logistica Nazionale, così come definita nel DM18T/200S ed estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.
- 4. li Ministro delle Infrastrutture e Trasporti è autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo».

61.0.5

Butti, Zanetta

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Applicazione dell'accisa sui carburanti allti navigazione interna)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'Allegato 2 "Tabella A", al punto 3, sono soppresse le seguenti parole: ", limitatamente al trasporto delle merci"».

All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

61.0.6

Lannutti, De Toni

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Applicazione dell'accisa sui carburanti alla navigazione interna)

- 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, "Tabella A", al punto 3, sopprimere le seguenti parole: ", limitatamente al trasporto delle merci,".
- 2. All'onere derivante dal comma precedente, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183».

61.0.7

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Dopo l'articolo 61, aggiungere le seguenti:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni per veicoli a metano, GPL ed altri veicoli ecologici)

- 1. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - *a)* dopo il comma 2 inserire il seguente:
- "2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni del comma 2";
 - b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
- "3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni del comma 3";

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

- c) al termine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: "La medesima sanzione di applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al precedente comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato";
 - d) dopo il comma 10 inserire il seguente:
- "10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione."
- 2. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 7-bis è abrogato.
- 3. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL».

61.0.8

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente

«Art. 61-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 61, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "gli autosnodati e filosnodati (55) adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m" sono sostituite con le seguenti: "gli autosnodati e filosnodati (55) adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m"».

61.0.9

Sangalli, Fioroni, Armato

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«61-bis.

(Applicazione dell'accisa sui carburanti alla navigazione interna)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'Allegato 2 "Tabella A", al punto 3, sono soppresse le seguenti parole: ", limitatamente al trasporto delle merci"».

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

61.0.10

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo l'articolo 61, viene inserito il seguente:

«Art. 61-bis.

(Applicazione dell'accisa sui carburanti alla navigazione interna)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'Allegato 2 ''Tabella A'', al punto 3, sono soppresse le seguenti parole: '', limitatamente al trasporto delle merci''».

Art. 62.

62.1

Latronico

Sopprimere l'articolo.

62.2

Fioroni, Sangalli, Armato Sopprimere l'articolo.

62.3

Nicola Rossi

Sopprimere l'articolo.

62.4

Cagnin, Bodega, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contratti che prevedono la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere redatti in forma scritta e informati a principi di trasparenza, correttezza e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti e ai servizi erogati. L'obbligo di forma scritta negli accordi che non prevedono anche l'erogazione di servizi accessori è validamente assolto con la sottoscrizione dei documenti di accompagnamento, che prevedono l'indicazione del prezzo e della quantità del prodotto ceduto. Nei contratti che prevedono anche l'erogazione di servizi accessori l'obbligo di forma scritta, a pena di nullità, prevede l'indicazione della durata, della quantità, delle caratteristiche dei servizi, dei corrispettivi e delle modalità di esecuzione. La nullità può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice».

Conseguentemente al comma 8, dopo le parole: «legge 24 novembre 1981, n. 689», aggiungere le seguenti: «ricorrendo, ove applicabili, ai poteri istruttori previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di favorire l'adeguamento dei contratti in essere, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza 1º giugno 2012».

Izzo

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«I contratti che prevedono la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere redatti in forma scritta e informati a principi di trasparenza, correttezza e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti e ai servizi erogati. L'obbligo di forma scritta negli accordi che non prevedono anche l'erogazione di servizi accessori è validamente assolto con la sottoscrizione dei documenti di accompagnamento, che prevedono l'indicazione del prezzo e della quantità del prodotto ceduto. Nei contratti che prevedono anche l'erogazione di servizi accessori l'obbligo di forma scritta, a pena di nullità, prevede l'indicazione della durata, della quantità, delle caratteristiche dei servizi, dei corrispettivi e delle modalità di esecuzione. La nullità può anche essere rilevata d'ufficio dal giudici».

62.6

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 1, le parole: «prodotti agricoli e alimentari», sono sostituite dalle seguenti: «prodotti agricoli e agroalimentari».

62.7

Ghigo

Al comma 1, le parole: «prodotti agricoli e alimentari», sono sostituite dalle seguenti: «prodotti agricoli e agroalimentari».

62.8

Ghedini

Al comma 1, sostituire le parole: «e alimentari» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 32 del Trattato istitutivo dell'Unione europea».

62.9

Pinzger, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale» sono inserite le seguenti: «o con il piccolo imprenditore a norma dell'articolo 2083 codice civile».

Pistorio, Astore

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In particolare al fine della piena tracciabilità del prodotto, nell'etichetta dovrà essere obbligatoriamente indicato il paese di origine, l'indicazione del prezzo all'origine e del prezzo per ciascuno dei passaggi della filiera in modo da assicurare una corretta informazione al consumatore finale».

62.11

Nicola Rossi

Al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente al comma 2, le parole da: «ivi compresi [...]» a «[...] di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti parole: «tra i quali vi sia uno stato di dipendenza economica di cui all'art. 9 della Legge 18 giugno 1998, n. 192,».

Al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.

I commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono soppressi.

62.12

Fioroni

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

62.13

Sangalli, Fioroni, Armato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di transazioni commerciali che abbiano ad oggetto la cessione di beni agricoli e alimentari di importo inferiore o pari a ventimila euro».

Conseguentemente:

- b) il comma 3 è soppresso;
- c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
- «11. È abrogato il decreto del ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003"».

62.14

Sangalli, Fioroni, Armato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di transazioni commerciali che abbiano ad oggetto la cessione di beni agricoli e alimentari di importo inferiore o pari a ventimila euro».

Conseguentemente il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le transazioni commerciali che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, anche deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiore di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile. È fatta salva, per le piccole e medie imprese della filiera agro-alimentare, la possibilità di accordi diretti tra le parti che dispongano termini di pagamento diversi da quelli di cui al primo paragrafo, riportati a margine di fatture controfirmate per accettazione''».

62.15

Ghigo

Il comma 2 è soppresso.

62.16

Ghigo

Sopprimere il comma 2.

62.17

Fioroni, Sangalli, Armato

Sopprimere il comma 2.

62.18

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 2, alinea, sopprimere le seguenti parole: «, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni».

62.19

Ghigo

Al comma 2, alinea, sopprimere le seguenti parole: «, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni».

Izzo

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

62.21

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 3, capoverso «1» dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «relativi a forniture effettuate da imprese di cui all'articolo 2, comma 2 dell'Allegato della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE)».

Conseguentemente dopo le parole: «per tutte le altre merci» inserire le seguenti: «Per tutte le altre imprese, il pagamento dei corrispettivi deve essere effettuato entro il termine legale di trenta giorni per le merci deteriora bili e di sessanta giorni per tutte le altre merci, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore».

62.22

Fioroni

Al comma 3, capoverso «1», dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «relativi a forniture effettuate da imprese di cui all'articolo 2, comma 2 dell'Allegato della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE).

Conseguentemente, dopo le parole: «per tutte le altre merci» inserire le seguenti: «Per tutte le altre imprese, il pagamento dei corrispettivi deve essere effettuato entro il termine legale di trenta giorni per le merci deteriora bili e di sessanta giorni per tutte le altre merci, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore».

62.23

Ghigo

Al comma 3, capoverso «1» dopo la frase: «di cui al comma 1» inserire la seguente frase: «relativi a forniture effettuate da imprese di cui all'articolo 2, comma 2 dell'Allegato della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE)» dopo la frase: «per tutte le altre merci» (fine 1° capoverso) inserire la seguente frase (come 2° capoverso): «Per tutte le altre imprese, il pagamento dei corrispettivi deve essere effettuato entro il termine legale di trenta giorni per le merci deteriorabili e di sessanta giorni per tutte le altre merci, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il ereditare».

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,» *aggiungere le seguenti:* «se non è stabilito un termine di pagamento,».

62.25

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché non sia gravemente iniquo per il creditore in attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011».

62.26

Ghigo

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché non sia gravemente iniquo per il ereditare in attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,».

62.27

Izzo

Al comma 3, sostituire le parole: «il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci», con le seguenti: «il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per le altre merci entro quello di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dal ricevimento della fattura».

62.28

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «entro il termine legale di trenta giorni» inserire le seguenti parole: «dalla data di ricevimento della fattura, con pagamento entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento del documento originale».

Ghigo

Al comma 3 capoverso «1» dopo la frase: «entro il termine legale di trenta giorni» inserire la seguente frase: «dalla data di ricevimento della fattura, con pagamento entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento del documento originale».

62.30

Ghigo

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «entro Il termine legale di trenta giorni» inserire le seguenti parole: «dalla data di ricevimento della fattura, con pagamento entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento del documento originale».

62.31

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 3, capoverso 1 dopo le parole «entro il termine legale di trenta giorni» sono inserite le seguenti: «dalla data di ricevimento della fattura, con pagamento entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento del documento originale».

62.32

Ghedini

Al comma 3, dopo le parole: «trenta giorni dalla consegna» sopprimere le seguenti: «o dal ritiro dei prodotti medesimi o».

62.33

Fioroni

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: «dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture» con le seguenti: «dalla data di ricevimento della fattura, con pagamento entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento del documento originale».

62.34

Pistorio, Astore

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Inoltre è imposto alla grande distribuzione l'obbligo di indicare il paese d'origine del prodotto, nonché il divieto di vendite di prodotti sottocosto con sconto sul costo del prodotto all'origine».

Ghedini

Al comma 4, sostituire la parola «alimentari» con la seguente: «agricoli» conseguentemente alle lettere a) e b) sopprimere le parola «alimentari».

62,36

Ghigo

Al comma 4, lettera d), *dopo le parole* «tutti i tipi di latte», *aggiungere le seguenti:* «, esclusi quelli a lunga conservazione,».

62.37

Ghigo

Al comma 4, lettera d) dopo la le parole: «tutti i tipi di latte» inserire le seguenti: «esclusi quelli a lunga conservazione».

62.38

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 4, lettera d), *dopo le parole:* «tutti i tipi di latte» *inserire le seguenti:* «esclusi quelli a lunga conservazione».

62.39

Mongiello

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per i prodotti agricoli di origine nazionale, il rapporto tra prezzi all'origine pagati al produttore agricolo, come rilevati dall'Osservatorio ISMEA e quelli al consumo rilevati presso la GDO non deve mai risultare superiore a 3.

4-*ter*. Le relazioni commerciali difformi da quanto previsto al comma 4-*bis* sono sanzionati dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato».

62.40

Ghedini

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 7, primo periodo, le parole: «euro 500.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 10.000».

62.42

Ghigo

Al comma 7, primo periodo, le parole: «euro 500.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 10.000».

62.43

Ghedini

Al comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: «la sanzione di cui al presente comma non è applicabile quando il ritardo da parte del debitore è imputabile a ritardi che questi subisce dei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni».

62,44

Izzo

Al comma 8, dopo le parole: «legge 24 novembre 1981, n. 689» *inserire le seguenti:* «ricorrendo, ove applicabili, ai poteri istruttori previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

62.45

Pistorio, Astore

Al comma 8, aggiungere in fine: «In particolare devono essere garantite accurate azioni di vigilanza e di controllo volte alla verifica della qualità merceologica del prodotto con particolare attenzione agli aspetti legati alla salubrità dei prodotti agricoli freschi e quelli trasformati attraverso analisi chimiche volte a riscontrare la eventuale presenza di molecole il cui uso non è autorizzato sul territorio comunitario; devono essere rinforzati i controlli sulla merce proveniente da paesi extra-DE soprattutto in relazione alle condizioni igienico sanitarie delle merci in ingresso in Italia; nonché i controlli a campione, che dovranno riguardare in special modo i prodotti distribuiti attraverso la rete della Grande Distribuzione Organizzata».

Ghigo

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque rappresentative a livello nazionale».

62.47

Ghigo

Al comma 10, dopo le parole: «e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» aggiungere le seguenti: «o comunque rappresentative a livello nazionale».

62.48

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 10, dopo le parole: «e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» sono inserite le seguenti: «o comunque rappresentative a livello nazionale».

62.49

Izzo

Al comma 11, in fine, inserire le seguenti parole: «Al fine di favorire l'adeguemento dei contratti in essere, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza 1º giugno 2012».

62.50

Fioroni, Sangalli, Armato

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2013.».

62.51

Ghigo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia con decorrenza 1 o gennaio 2013».

Ghedini

Dopo il comma 11, inserire il seguente

«11-bis. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai contratti aventi ad oggetto somministrazioni di alimenti e bevande nelle mense aziendali, scolastiche di ogni ordine e grado, e di altre collettività i cui corrispettivi devono essere pagati entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura».

62.53

Thaler Ausserhofer, Pinzger

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente articolo i contratti di fornitura di derrate agricole destinate alle industrie di trasformazione per ulteriori lavorazioni».

62.0.1

Ghigo, Sanciu, Scarpa Bonazza Buora

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Contrasto alla criminalità organizzata nel settore agroalimentare)

- 1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: ''delitti previsti dagli articoli 473 e 474'' sono aggiunte le seguenti: ''e 517-quater''.
- 2. All'articolo 448, comma 2, del codice penale, dopo le parole: "dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442" sono aggiunte le seguenti: "e 517-quater".
- 3. All'articolo 518 del codice penale dopo le parole: "dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517" sono aggiuntele seguenti: "e 517 -quater".
- 4. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, le parole: ''in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474'' sono sostituite dalle seguenti: ''in ordine ai delitti previsti dagli articoli 440, 442, 444, 473, 474 e 517-*quater* del codice penale''.
- 5. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, dopo le parole: 'realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli' sono aggiunte le seguenti: ''473, 474' sono aggiunte le seguenti: ''440, 442, 444, ''».

62.0.2

Ghigo, Sanciu, Scarpa Bonazza Buora

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori)

- 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- "1-bis. Alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possono aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese".
- 2. Le Regioni revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo che non provvedono ad adeguare la compagine sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
- 3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *f*-septies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 121uglio 2011, n. 106, possono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie».

62.0.3

Ghigo, Sanciu, Scarpa Bonazza Buora

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Disposizioni a tutela dei consumatori e del made in ltaly)

- 1. All'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti''.
- 2. È fatto obbligo di riportare nell'etichetta tura dei prodotti alimentari l'origine geografica degli ingredienti caratterizzanti evidenziati, utilizzati nella fabbricazione o nella lavorazione degli stessi, nel caso in cui sia obbligatoria, in base alla normativa vigente, la menzione in etichetta di tali ingredienti.
- 3. L'indicazione dell'origine geografica degli alimenti è obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, qualora le altre informazioni desumibili da elementi figurativi o denominativi dei marchi, dei segni o da simboli apposti o dalle modalità di presentazione in commercio inducano il consumatore a ritenere che l'alimento abbia una diversa origine o provenienza geografica.
- 4. La violazione della disciplina di cui al precedente comma 3 costituisce una pratica commerciale ingannevole».

62.0.4

Cagnin, Vallardi, Valli, Montani, Mazzatorta, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art 62-*bis*.

(produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e distillitati di frutta)

- 1. Le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre, nel rispetto del limite quantitativo di cui al comma 2, grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché distillati di frutta, ottenuti impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima.
- 2. La produzione di grappe e distillati di cui al comma 1 è autorizzata nel limite complessivo annuo di 50 litri per ciascuna azienda, solo ai fini di autoconsumo o di degustazione gratuita ed è consentita in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
- 3. I titolari delle aziende che producono grappe e distillati di cui ai comma 1, versano annualmente all'Agenzia delle entrate la somma di cinquanta euro, forfetaria, a titolo di accisa.
- 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si definiscono i requisiti relativi alle apparecchiature di distillazione, le modalità di accertamento da parte delle aziende delle caratteristiche dei prodotti offerti per lei degustazione gratuita, le disposizioni sull'igiene alimentare anche con riferimento alla normativa comunitaria vigente in materia, gli adempimenti amministrativi richiesti, nonché le sanzioni da applicare in caso di eventuali violazioni.
- 5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede quanto a 0,4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 0,1 milioni di euro mediante maggiori entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 3».

62.0.5 D'Alia, Musso

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori)

- 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- "1-bis. Alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possono aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese".
- 2. Le Regioni revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo che non provvedono ad adeguare la compagine sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
- 3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *f*-septies), del. decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12, luglio 2011, n. 106, possono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie».

62.0.6

D'Alia, Musso

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Contrasto alla criminalità organizzata nel settore agroalimentare)

- 1. All'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: ''delitti previsti dagli articoli 473 e 474'' sono aggiunte le seguenti: ''e 517-quater''.
- 2. All'articolo 448 del codice penale, dopo le parole: ''dei delìtti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442'' sono aggiunte le seguenti: ''e 517-quater''.
- 3. All'articolo 518 del codice penale dopo le parole: "dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514,515, 516 e 517" sono aggiunte le seguenti: "e 517-quater".
- 4. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, le parole: ''in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474'' sono sostituite dalle seguenti: ''in ordine ai delitti previsti dagli articoli 440, 442, 444, 473, 474 e 517-*quater* del codice penale''.
- 5. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, dopo le parole: 'realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli' sono aggiunte le seguenti: ''473, 474' sono aggiunte le seguenti: ''440, 442, 444, ''».

62.0.7

D'Alia, Musso

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Disposizioni a tutela dei consumatori e del made in ltaly)

- 1. All'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti".
- 2. È fatto obbligo di riportare nell'etichettatura dei prodotti alimentari l'origine geografica degli ingredienti caratterizzanti evidenziati, utilizzati nella fabbricazione o nella lavorazione degli stessi, nel caso in cui sia obbligatoria, in base alla normativa vigente, la menzione in etichetta di tali ingredienti.
- 3. L'indicazione dell'origine geografica degli alimenti è obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, qualora le altre informazioni desumibili da elementi figurativi o denominativi dei marchi, dei segni o da simboli apposti o dalle modalità di presentazione in commercio inducano il consumatore a ritenere che l'alimento abbia una diversa origine o provenienza geografica.
- 4. La violazione della disciplina di cui al precedente comma 3 costituisce una pratica commerciale ingannevole».

62.0.8

D'Alia, Musso

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST Spa)

- 1. I benefici e le agevolazioni concessi da parte della "Società italiana per le imprese all'estero SIMEST Spa" a favore delle. imprese operanti nel settore agroalimentare sono revocati qualora le imprese beneficiarie pongano in essere pratiche commerciali in grado di indurre in errore i consumatori, nei mercati esteri, sull'origine o sulla provenienza dei prodotti commercializzati ovvero di configurare atti di concorrenza sleale nei confronti delle imprese operanti nel mercato interno o nella produzione di *italian sounding*.
- 2. All'articolo 1, comma 12, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertivo in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "nonché di una parte sostanziale delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "nonché comportino una riduzione delle attività produttive nel territorio nazionale. Non si applicano altresì ai progetti che sono suscettibili di falsare la concorrenza delle imprese operanti, nel mercato nazionale, nei settori economici oggetto degli interventi"».

Art. 64.

64.0.1

D'Alia, Musso

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati)

- 1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in conformità all'Accordo, concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre del 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo.
- 2. Qualora le Regioni e le Province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non abbiano provveduto ai sensi del comma 1, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

64.0.2

Ghigo, Sanciu, Scarpa Bonazza Buora

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Moltiplicatore per terreni agricoli a fini lMU)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: "pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 150. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120"».

Art. 65.

65.1

Ghigo

Sopprimere l'articolo.

65.2

Centaro

Sopprimere l'articolo.

65.3

Fleres, Centaro, Ferrara, Poli Bortone

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

65.4

Germontani

Sopprimere l'articolo.

65.5

Vizzini

Sopprimere l'articolo.

65.6

Pichetto Fratin, Spadoni Urbani

Sostituire l'articolo 65 con il seguente:

«Art. 65. - (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo). -1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, ferme restando le normative edilizie, urbanistiche, paesaggistiche

ed ambientali applica bili, l'accesso agli incentivi statali di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è consentito:

- a) agli impianti localizzati su terreni agricoli non caratterizzati da produzioni agroalimentari biologiche o di qualità certificate Doc, Docg, Dop, Igp, Igt o produzioni tradizionali e con produttività e capacità d'uso del suolo inferiore alle Classi 1 e 2 del Catasto Terreni, anche se di proprietà di enti e soggetti pubblici, a condizione che: i) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; ii) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente; a tal fine il proponente, prima del rilascio del titolo autorizzativo, produce all'Autorità competente al rilascio atto, debitamente trascritto, con il quale il proprietario del terreno si impegna ad asservire all'impianto fotovoltaico la superficie non utilizzata per l'installazione e a destinarlo esclusivamente a scopi agricoli per tutto il periodo di operatività dell'impianto fotovoltaico;
- b) agli impianti con capacità di generazione non superiore a 200 kW a servizio di immobili appartenenti a imprese agricole qualora venga scelto lo scambio sul posto;
- c) agli impianti localizzati su terreni agricoli abbandonati da oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda di rilascio del titolo autorizzativo: in mancanza della notifica di cui all'art. 4 Legge 4 agosto 1978, n. 440, lo stato di abbandono può essere provato all'Amministrazione competente al rilascio del titolo attraverso perizia agronomica asseverata da professionista abilitato e autocertificazione da parte del proprietario delle aree interessate di non aver ottenuto, nel quinquennio precedente, contributi per la coltivazione agricola del fondo;
- d) agli impianti localizzati su aree agricole marginali e/o degradate identificate come tali negli strumenti urbanistici;
- e) agli impianti localizzati su aree agricole adiacenti a aree produttive, infrastrutture pubbliche quali aeroporti, autostrade, ferrovie, depura tori;
- f) aree agricole, anche di proprietà di enti e soggetti pubblici, caratterizzate da situazioni di inquinamento ambientale, fermo restando il rispetto della normativa sulla bonifica dei suoli inquinati;
- g) aree agricole adibite nel passato a cave o discariche esaurite o infrastrutture militari dismesse, quand'anche ancora classificate come agricole negli strumenti urbanistici.
 - 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:
- a) per gli impianti iscritti nelle graduatorie formate dal GSE ai sensi del D.M. 5.5.2011 relative all'anno 2011 e al primo semestre 2012: il termine per la conclusione dei lavori e rinvio della certificazione di fine lavori di cui all'art. 6 comma 3 letto b) D.M. 5.5.2011 è prorogato di ulteriori giorni 60; per la graduatoria relativa all'anno 2011, il predetto termine di cui di cui all'art.6 comma 3lett. b) D.M. 5.5.2011, come prorogato dal presente comma, decorre in ogni caso dal 15 settembre 20 II; detti impianti accedono comunque alle tariffe incentivanti previste dal D.Lgs. n.28/2011 e dal D.M. 5.5.2011 a condizione che: i) entrino in esercizio entro il 30.9.2012; ii) sussistano tutti gli altri requisiti di legge;
- b) per gli impianti non iscritti nelle graduatorie formate dal GSE ai sensi del D.M. 5.5.2011 relative all'anno 2011 e al primo semestre 2012: l'accesso alle tariffe previste dal D.Lgs. 0.28/2011 e dal D.M. 5.5.2011 per gli anni 2013-2016 è comunque consentito a condizione che: i) il titolo autorizzativo sia stato rilasciato entro il 29.3.2011 o il procedimento autorizzativo di autorizzazione unica sia stato iniziato, con domanda procedibile secondo le normative nazionali e regionali applicabili, almeno 180 giorni prima del 29.3.2011; ii) l'impianto entri in esercizio entro il 31 dicembre 2012; iii) sussistano tutti gli altri requisiti di legge.
- 3. Per tutti gli impianti per i quali non siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi 1 e 2 rimane in ogni caso fermo il diritto alla realizzazione dei medesimi nel termine previsto dal

provvedimento autorizzativo e la facoltà di accesso al regime del ritiro dedicato di cui all'art.13 D.Lgs. n.387/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

- 4. L'art.8 comma 8 D.M. 5.5.2011 si interpreta nel senso che il divieto di cessione dell'iscrizione nel registro dei grandi impianti ivi previsto non include gli atti dispositivi aventi ad oggetto i diritti di progetto, di cessione di azienda o ramo d'azienda, operazioni societarie.
- 5. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre cosi come definite dall'articolo 20, comma 5 del D.M. 6.8.2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Ferme restando le normative regionali relative ai titoli autorizzativi, per le serre fotovoltaiche autorizzate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la coltivazione sottostante, leserre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
 - 6. L'articolo 10 commi 4, 5 e 6 D.Lgs. n.28/2011 è abrogato».

65.7 Amati

L'articolo 65 è sostituito dal seguente:

- «Art. 65. 1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, ferme restando le normative edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali applica bili, l'accesso agli incentivi statali di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è consentito:
- a) agli impianti localizzati su terreni agricoli .con capacità d'uso del suolo inferiore alle Classi 1 e 2, anche se di proprietà di soggetti pubblici, a condizione che: i) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; ii) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente; a tal fine il proponente, prima del rilascio del titolo autorizzativo, produce all'Autorità competente al rilascio atto, debitamente trascritto, con il quale il proprietario del terreno si impegna ad asservire all'impianto fotovoltaico la superficie non utilizzata per l'installazione e a destinarlo esclusivamente a scopi agricoli per tutto il periodo di operatività dell 'impianto fotovoltaico;
- b) agli impianti localizzati su terreni agricoli abbandonati da oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda di rilascio del titolo autorizzativo: in mancanza della notifica di cui all'art. 4 Legge 4 agosto 1978, n. 440, lo stato di abbandono può essere provato all'Amministrazione competente al rilascio del titolo attraverso perizia agronomica asseverata da professionista abilitato e autocertificazione da parte del proprietario delle aree interessate di non aver ottenuto, nel quinquennio precedente, contributi per la coltivazione agricola del fondo;
- c) agli impianti localizzati su aree agricole marginali elo degradate come definite dagli strumenti urbanistici;
- d) agli impianti localizzati su aree agricole adiacenti a infrastrutture pubbliche quali aeroporti, autostrade, strade pubbliche;
 - e) aree agricole soggette a inquinamento ambientale;
 - t) aree agricole adibite nel passato a cave/discariche.
 - 2. In deroga a quanto previsto dà1 comma 1:

- a) per gli impianti iscritti nelle graduatorie formate dal GSE ai sensi del D.M. 5.5.2011 relative all'anno 2011 e al primo semestre 2012: il termine per la conclusione dei lavori e l'invio della certificazione di fine lavori di cui all'art.6 comma 3 letto b) D.M. 5.5.2011 è prorogato di ulteriori giorni 60; per la graduatoria relativa all'anno 2011, il predetto termine di cui di cui all'art. 6 comma 3lett. b) D.M. 5.5.2011, come prorogato dal presente comma, decorre in ogni caso dal 15 settembre 2011; detti impianti accedono comunque alle tariffe incentivanti previste dal D.Lgs. n.28/2011 e dal D.M. 5.5.2011 a condizione che: i) entrino in esercizio entro il 30.9.2012; ii) sussistano tutti gli altri requisiti di legge;
- b) per gli impianti non iscritti nelle graduatorie formate dal GSE ai sensi del D.M. 5.5.2011 relative all'anno 2011 e al primo semestre 2012: l'accesso alle tariffe previste dal D.Lgs. n.28/2011 e dal D.M. 5.5.2011 per gli anni 2013-2016 è comunque consentito a condizione che: i) il titolo autorizzativo sia stato rilasciato entro il 29.3.2011 o il procedimento autorizzativo di autorizzazione unica sia stato iniziato, con domanda procedibile secondo le normative nazionali e regionali applicabili, almeno 180 giorni prima del 29.3.2011; ii) l'impianto entri in esercizio entro il 31 dicembre 2012; iii) sussistano tUtti gli altri requisiti di legge.
- 3. Per tutti gli impianti per i quali non siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi 1 e 2 rimane in ogni caso fermo il diritto alla realizzazione dei medesimi nel termine previsto dal provvedimento autorizzativo e la facoltà di accesso al regime del ritiro dedicato di cui all'art.13 D.Lgs. n.38712003 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. L'art. 8 comma 8 D.M. 5.5.2011 si interpreta nel senso che il divieto di cessione dell'iscrizione nel registro dei grandi impianti ivi previsto non include gli atti dispositivi aventi ad oggetto i diritti di progetto, di cessione di aziendao ramo d'azienda, operazioni societarie.
- 5. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del D.M. 6.8.2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Ferme restando le normative regionali relative ai titoli autorizzativi, per le serre fotovoltaiche autorizzate successivamente a11'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
 - 6. L'articolo 10 commi 4,5 e 6 D.Lgs. n.28/2011 è abrogato».

Baldassarri

Sostituire l'articolo 65 con il seguente:

- «Art. 65. 1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, ferme restando le normative edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali applicabili, l'accesso agli incentivi statali di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è consentito:
- a) agli impianti localizzati su terreni agricoli con capacità d'uso del suolo inferiore alle Classi le 2, anche se di proprietà di soggetti pubblici, a condizione che: i) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; ii) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente; a tal fine il proponente, prima del rilascio del titolo autorizzativo, produce all'Autorità competente al rilascio atto, debitamente trascritto, con il quale il proprietario

del terreno si impegna ad asservire all'impianto fotovoltaico la superficie non utilizzata per l'installazione e a destinar lo esclusivamente a scopi agricoli per tutto il periodo di operatività dell'impianto fotovoltaico;

- b) agli impianti localizzati su terreni agricoli abbandonati da oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda di rilascio del titolo autorizzativo: in mancanza della notifica di cui all'art. 4 Legge 4 agosto 1978, n. 440, lo stato di abbandono può essere provato all'Amministrazione competente al rilascio del titolo attraverso perizia agronomica asseverata da professionista abilitato e autocertificazione da parte del proprietario delle aree interessate di non aver ottenuto, nel quinquennio precedente, contributi per la coltivazione agricola del fondo;
- c) agli impianti localizzati su aree agricole'marginali, e/o degradate come definite dagli strumenti urbanistici;
- d) agli impianti localizzati su aree agricole adiacenti a infrastrutture pubbliche quali aeroporti, autostrade, strade pubbliche;
 - e) aree agricole soggette a inquinamento ambientale;
 - f) aree agricole adibite nel passato a cave/discariche.
 - 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:
- g) per gli impianti iscritti nelle graduatorie formate dal GSE ai sensi del D.M. 5.5.2011 relative all'anno 2011 e al primo semestre 2012: il termine per la conclusione dei lavori e l'invio della certificazione di fine lavori di cui all'art.6 comma 3 lett. b) D.M. 5.5.2011 è prorogato di ulteriori giorni 60; per la graduatoria relativa all'anno 2011, il predetto termine di cui di cui all'art. 6 comma 3 letto b) D.M. 5.5.2011, come prorogato dal presente comma, decorre in ogni caso dal 15 settembre 2011; detti impianti accedono comunque alle tariffe incentivanti previste dal D.Lgs. n.2812011 e dal D.M. 5.5.2011 a condizione che: i) entrino in esercizio entro il 30.9.2012; il) sussistano tutti gli altri requisiti di legge;
- h) per gli impianti non iscritti nelle graduatorie formate dal GSE ai sensi del D.M. 5.5.2011 relative all'anno 2011 e al primo semestre 2012: l'accesso alle tariffe previste dal D.Lgs. n.28/2011 e dal D.M. 5.5.2011 per gli anni 2013-2016 è comunque consentito a condizione che: i) il titolo autorizzativo sia stato rilasciato entro il 29.3.2011 o il procedimento autorizzativo di autorizzazione unica sia stato iniziato, con domanda procedibile secondo le normative nazionali e regionali applicabili, almeno 180 giorni prima del 29.3.2011; ii) l'impianto entri in esercizio entro il 31 dicembre 2012; iii) sussistano tutti gli altri requisiti di legge.
- 3. Per tutti gli impianti per i quali non siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi 1 e 2 rimane in ogni caso fermo il diritto alla realizzazione dei medesimi nel termine previsto dal provvedimento autorizzativo e la facoltà di accesso al regime del ritiro dedicato di cui all'art,13 D.Lgs. n.387/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. L'art.8 comma 8 D.M. 5.5.2011 si interpreta nel senso che il divieto di cessione dell'iscrizione nel registro dei grandi impianti ivi previsto non include gli atti dispositivi aventi ad oggetto i diritti di progetto, di cessione di azienda o ramo d'azienda, operazioni societarie.
- 5. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi. di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del D.M. 6.8.2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Ferme restando le normative regionali relative ai titoli autorizzativi, per le serre fotovoltaiche autorizzate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
 - 6. L'articolo 10 commi 4,5 e 6 D.Lgs. n.28/2011 è abrogato».

Saro

Sostituire l'articolo 65 con il seguente:

- «Art. 65. 1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, ferme restando le normative edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali applicabili, l'accesso agli incentivi statali di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è consentito:
- a) agli impianti localizzati su terreni agricoli con capacità d'uso del suolo inferiore alle Classi 1 e 2, anche se di proprietà di soggetti pubblici, a condizione che: i) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; ii) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente; a tal fine il proponente, prima del rilascio del titolo autorizzativo, produce all'Autorità competente al rilascio atto, debitamente trascritto, con il quale il proprietario del terreno si impegna ad asservire all'impianto fotovoltaico la superficie non utilizzata per l'installazione e a destinarlo esclusivamente a scopi agricoli per tutto il periodo di operatività dell'impianto fotovoltaico;
- b) agli impianti localizzati su terreni agricoli abbandonati da oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda di rilascio del titolo autorizzativo: in mancanza della notifica di cui all'art. 4 Legge 4 agosto 1978, n. 440, lo stato di abbandono può essere provato all'Amministrazione competente al rilascio del titolo attraverso perizia agronomica asseverata da professionista abilitato e autocertificazione da parte del proprietario delle aree interessate di non aver ottenuto, nel quinquennio precedente, contributi per la coltivazione agricola del fondo;
- c) agli impianti localizzati su aree agricole marginali e/o degradate come definite dagli strumenti urbanistici;
- d) agli impianti localizzati su aree agricole adiacenti a infrastrutture pubbliche quali aeroporti, autostrade, strade pubbliche;
 - e) aree agricole soggette a inquinamento ambientale;
 - f) aree agricole adibite nel passato a cave/discariche.
 - 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:
- a) per gli impianti iscritti nelle graduatorie formate dal GSE ai sensi del D.M. 5.5.2011 relative all'anno 2011 e al primo semestre 2012: il termine per la conclusione dei lavori e l'invio della certificazione di fine lavori di cui all'art.6 comma 3 lett. b) D.M. 5.5.2011 è prorogato di ulteriori giorni 120; per la graduatoria relativa all'anno 2011, il predetto termine di cui di cui all'art.6 comma 31ett. b) D.M. 5.5.2011, come prorogato dal presente comma, decorre in ogni caso dal 15 settembre 20 II; detti impianti accedono comunque alle tariffe incentivanti previste dal D.Lgs. n.28/2011 e dal D.M. 5.5.2011 a condizione che: i) entrino in esercizio entro il 30.9.2012; ii) sussistano tutti gli altri requisiti di legge;
- 3. Per tutti gli impianti per i quali non siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi 1 e 2 rimane in ogni caso fermo il diritto alla realizzazione dei medesimi nel termine previsto dal provvedimento autorizzativo e la facoltà di accesso al regime del ritiro dedicato di cui all'art.13 D.Lgs. n.387/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. L'art.8 comma 8 D.M. 5.5.2011 si interpreta nel senso che il divieto di cessione dell'iscrizione nel registro dei grandi impianti ivi previsto non include gli atti dispositivi aventi ad oggetto i diritti di progetto, di cessione di azienda o ramo d'azienda, operazioni societarie.
 - 5. L'articolo 10 commi 4, 5 e 6 D.Lgs. n. 28/2011 è abrogato».

D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 65. (*Impianti fotovoltaici in ambito agricolo*) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaicicon moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata In vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 2-bis. È fatta salva l'applicazione del comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, 28. Il termine per l'entrata in esercizio degli Impianti di cui al citato comma 6 è prorogato al 30 giugno 2012.
- 2-ter. Per gli impianti solari fotovoltalci con moduli collocati a terra in aree agricole, i termini di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, sono prorogati fino al 31 luglio 2012.
- 3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltàici realizzati su edifici. AI fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento. devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
- 4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2».

65.12

Tomaselli

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 65. 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltalci con moduli collocati a terra in aree agricole, non e'consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che, non ricadendo nel comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 3. Gli impianti fotovoltaici , nel quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura, in cui la struttura della serra, In metallo, legno o muratura, è fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente

stagionalmente rimovibile e che presentano un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%, sono considerati impianti su edifici al fini dei commi 1 e 2 del presente articolo, nonché ai fini dell'art. 3, comma i, lettera u) del decreto ministeriale 5 maggio 2011 ed accedono alla tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici, che è cumulabile con eventuali premi o maggiorazioni tariffarie secondo le regole di cumulabilità previste al decreto ministeriale 5 maggio 2011.

4. Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è prorogato al 30 aprile 2012».

65.13

Ghigo, Paravia, Izzo

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 65. 1. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 per cento.
- 2. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2011, n. 28, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2012".

65.14

Saccomanno

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 65. - (*Impiantifotovoltaici in ambito agricolo*) – 1. I commi 4, 5, 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati».

65.15

Fluttero

L'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2011, n. 1, è modificato come segue:

«Al comma 1, dopo le parole: ''con moduli collocati a terra'' eliminare le parole: ''in aree agricole''».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti che rispettano i termini e le condizioni di cui all'articolo 10 comma 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011,1 n. 28».

Al comma 3, dopo le parole: «Agli impianti» aggiungere le seguenti: «con potenza inferiore a 200 Kw».

Al comma 4 dopo le parole: «salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2» aggiungere le seguenti: «e dal comma 2-bis».

65.16

Zanetta

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «... esluse le aree agricole di proprietà di pubbliche amministrazioni».

65.17

D'Alia, Musso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- «2. Il comma 1 non si applica:
- a) agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- b) agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati in aree agricole di cui al comma 6 art. 10 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

65.18

Latorre, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

Sostituire il camma 2 con il seguente:

- «2. Il comma 1 non si applica:
- a) agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'Impianto entri in esercizio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- b) agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati in aree agricole di cui al comma 6 art. 10 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Latorre, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

Sostituire il camma 2 con il seguente:

- «2. Il comma 1 non si applica:
- a) agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata In vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- b) agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati in aree agricole di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

Conseguentemente:

- a) al comma 3, dopo le parole: «Agli impianti di» inserire le seguenti: «potenza inferiore a 500 kW»:
 - b) sopprimere il comma 4.

65.20

De Lillo

Sostituire il comma 2:

«2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale ultima fattispecie, la richiesta di titolo abilitativo deve essere conforme alle disposizioni-previgenti l'entrata in vigore del presente comma».

65.21

Bonfrisco

Al comma 2, dopo le parole: «Il comma 1» inserire le seguenti: «non si applica agli impianti realizzati o da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e».

Battaglia

Al comma 2, dopo le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» inserire le seguenti: «, nonché agli impianti solarifotovoltaici ubicati in zone militari».

65.23

D'Alia, Musso

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sedi potenza nominale inferiore a 1 MW ed entro il 30 giugno 2012 se di potenza nominale superiore a 1 MW»;

b) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole: «fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2».

65.24

Piccone

Al comma 2, sostituire le parole: «Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» con le seguenti: «Per tale ultima fattispecie, la richiesta di titolo abilitativo deve essere conforme alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione (quindi fermi restando i criteri di cui agli abrogati commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)».

65.25

Fleres, Centaro, Ferrara, Poli Bortone

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, sono abrogati.».

65.26

D'Alia, Musso

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole: «fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2».

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

65.27

Baldassarri

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2».

65.28

Garraffa, Armato, Fioroni, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

AI comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: «fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2».

65.29

Strano, Germontani

Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28» e conseguentemente al quarto comma, eliminare le seguenti parole: «fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2».

65.30

Baldassarri

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

65.31

Saccomanno

Al comma 2, secondo capoverso, il periodo: «Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» *è soppresso*.

65.32

Gallone

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

65.33

Totaro

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

65.34

Legnini

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

65.35

Fleres, Centaro, Ferrara, Poli Bortone

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 2 che va dalle parole: «Detti impianti debbono» fino alle parole: «decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».

65.36

Tancredi

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

65.37

Ghigo

Al comma 2 sopprimere le parole da: «Detti impianti» fino a: «n. 28».

65.38

Sangalli, Fioroni, Armato

Al comma 2 aggiungere, infine, la seguente frase: «Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «I commi 4, 5 e 6» con le parole: «I commi 4 e 5»».

65.39

Allegrini, Caruso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 1 non si applica anche agli impianti solari fotovoltaici di proprietà di imprese agricole con moduli collocati a terra in aree agricole, di potenza fino a 200 kW».

65.40

Ferrante, Della Seta, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Bertuzzi

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 200 kW realizzati da imprenditori agricoli a titolo professionale. Con apposito provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è definita la priorità di connessione alla rete per tali impianti».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «dall'ultimo periodo» con le seguenti: «dagli ultimi due periodi».

65.41

Thaler Ausserhofer, Pinzger

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. È fatta salva l'applicazione del comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, 28. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti di cui al citato comma 6 è prorogato al 30 giugno 2012.

2-*ter*. Per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, i termini di cui all'art. 6, comma 3, lettera *b*) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, sono prorogati fino al 31 luglio 2012».

Conseguentemente al comma 4 le parole: «I commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 4 e 5».

65.42

Ferrante, Della Seta, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Bertuzzi, Andria, Pignedoli

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «dall'ultimo periodo» con le parole: «dagli ultimi due periodi».

65.43

Legnini

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici realizzati dai Comuni con popolazione inferiore a cinquemilaabitanti, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

65.44

Casoli

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

65.45

Stradiotto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano agli impianti fotovoltaici a concentrazione al fine di consentire la coesistenza di attività agricole o di allevamento con la produzione energetica».

65.46

Pardi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 1 non si applica per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro l'1 gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro il 27 marzo 2012».

65.47

Ghedini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1º gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo».

65.48

Saccomanno

Sopprimere il comma 3.

65.49

Latorre, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

Al comma 3, dopo le parole: «Agli impianti di» inserire le seguenti: «potenza inferiore a 500 KW».

65.50

D'Alia, Musso

Al comma 3, dopo le parole: «Agli impianti di» inserire le seguenti: «potenza inferiore a 500 Kw».

65.51

Ferrante, Della Seta, Pignedoli, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Andria, Bertuzzi, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 3 le parole: «..., si applica la tariffa prevista per gli...» sono sostituite dalle seguenti: «..., sono equiparati a tutti gli effetti, compresa la detenninazione della tariffa, agli...».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:

- «L'applicazione delle tariffe di cui al primo periodo è condizionata al preventivo impegno nei confronti del Gestore Servizi Energetici (GSE) da parte del soggetto percettore affinché:
 - a) la serra sia effettivamente esercita per la produzione agricola;
 - b) per l'esercizio della serra siano utilizzate esclusivamente fonti rinnovabili;
- c) sia consentito l'accesso ai controlli disposti dal GSE per verificare il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Il GSE dispone per gli impianti di cui al presente comma controlli con frequenza almeno biennale».

65.52

Musso

Al comma 3 sostituire il periodo: «Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre, – a seguito dell'intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 %.» con il seguente: «Al fine di garantire la produttività e la qualità della coltivazione sottostante, le serre, a seguito dell'intervento, devono presentare un rapporto tra la superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie in pianta della serra stessa non superiore al 40 %, nonché un ombreggiamento da parte dei moduli fotovoltaici il più omogeneo possibile sulla superficie coltivata durante l'arco della giornata e nella stagione prevista per la coltivazione».

65.53

Casoli

Al comma 3, il secondo periodo è sostituto dal seguente: «L'applicazione delle tariffe di cui al primo periodo è condizionata al preventivo impegno nei confronti del Gestore Servizi Energetici (GSE) da parte del soggetto percettore affinché:

- *a)* la serra dedicata alla produzione agricola o alla floricoltura sia effettivamente esercita per questi scopi;
 - b) per l'esercizio della serra siano utilizzate esclusivamente fonti rinnovabili;
- c) sia consentito l'accesso ai controlli disposti dal GSE per verificare il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Il GSE dispone per gli impianti di cui al presente comma controlli con frequenza almeno biennale».

Conseguentemente, all'articolo 65, alla fine del comma 4 sostituire le parole: «dall'ultimo periodo» con le seguenti: «dagli ultimi due periodi».

65.54

Bugnano

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle politiche agricole, da adottarsi entro novanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sono definiti altresì i criteri che devono essere rispettati ai fini della decadenza o del mantenimento del diritto di accesso alle agevolazioni da parte delle serre di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai casi di frazionamento e cambiamento di destinazione delle aree medesime».

65.55

Tancredi

Sopprimere il comma 4.

65.56

Cagnin, Castelli, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Sopprimere il comma 4.

65.57

Totaro

Sopprimere il comma 4.

65.58

Legnini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati».

65.59

Thaler Ausserhofer, Pinzger

Al comma 4, le parole: «I commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 4 e 5».

65.60

Ghigo

Al comma 4, sopprimere le parole: «e 6».

65.61

Baldassarri

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2».

65.62

Gallone

Al comma 4, sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2».

65.63

Ghigo

Al comma 4, sopprimere le parole: «fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2».

65.64

Bosone

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

- «4-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti di seguito elencati ed individuati tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al sopra menzionato decreto legislativo in particolare per:
- a) impianti alimentati per oltre il 30 per cento del fabbisogno complessivo con biomassa vegetale proveniente da coltivazioni destinate alla catena agro-alimentare;
- b) impianti funzionanti con processi di combustione interna generanti emissioni di qualsivoglia natura realizzati In comuni ricadenti nelle cosiddette aree critiche per lo smog ai sensi delle varie normative regionali e in comuni che, pur se non ricadenti nelle aree critiche, vengono ritenuti simili per caratteristiche morfologiche e ambientali dall'ente competente all'emissione dell'autorizzazione; sono esclusi i soli impianti che utilizzano sotto prodotti o sostanze vegetali o animali non più utilizzabili nella catena agroalimentare per almeno il 90 per cento del fabbisogno complessivo e prodotte da attività presenti in un areale posto in un raggio di non oltre 15 km dal centro di produzione. La disponibilità dei prodotti sopra menzionati deve essere dimostrata da effettivi titoli, per una durata almeno quinquennale, da presentare all'atto della domanda di autorizzazione;
- c) impianti funzionanti con più del 10 per cento dei prodotti, anche se equiparati a sotto prodotti, importati da nazioni estere.
- 4-ter. Il comma 4-bis non si applica agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e non si applica altresì agli impianti la cui realizzazione rientri nell'ambito di riconversioni di filiere agroindustriali».

65.65

Musso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti con dispositivi di inseguimento del moto del sole ed a quelli con produzione combinata di energia elettrica e calore ed in cui l'energia termica prodotta annualmente è utilizzata, sui terreni del medesimo proprietario, per almeno 1/3 in sostituzione di combustibili fossili. Per questi impianti il limite di distanza del punto *a*) dell'art.10 del decreto legislativo del 3 marzo 2010 n 28 non si applica ed il limite del 10% del punto b dell'articolo 10 del decreto legislativo del 3 marzo 2010 n 28 è elevato al 20%».

65.66

Pardi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree classificate non agricole deve essere accompagnata da un certificato di destinazione urbanistica che attesti per il suolo interessato dall'impianto che tale classificazione è antecedente al 31 gennaio 2012. In caso di classificazione successiva al 31 gennaio 2012, è richiesta una certificazione rilasciata dal comune, in caso di procedura autorizzativa semplificata, o dal preposto ufficio urbanistico-territoriale regionale, in caso di Autorizzazione Unica di cui al D. Lgs 387/03, in cui si attesti che la classificazione medesima non è funzionale all'esclusivo e preminente insediamento di impianti di produzione energetica da fonte rinnova bile ma è parte integrante di un più ampio piano industriale o residenziale».

65.67

Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini del presente articolo, per aree agricole si intendono tutte le aree classificate come tali alla data di entrata in vigore del presente decreto».

65.68

Gallone

Aggiungere in fine il seguente comma:

«Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse o di impianti fotovoltaici situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali».

65.0.1

Ghigo, Sanciu, Scarpa Bonazza Buora

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)

- 1. A decorrere dal 10 gennaio 2012, al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e degli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari a euro 21 per 1.000 litri, qualora i predetti soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighinoa rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.
- 2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
- 3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.
- 4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del lancio dello Stato la somma di 7 milioni di euro».

65.0.2

Fleres, Centaro, Ferrara, Carrara, Poli Bortone, Saia

Sostituire l'articolo 65 con il seguente:

- «Art. 65 (Impianti fotovoltaici nel settore agroalimentare) -1. In ambito residenziale, ove le superfici di copertura degli immobili singoli o condominiali non siano sufficienti ad ospitare gli impianti per la produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico al servizio delle unità residenziali presenti nel fabbricato o nel condominio, i detti impianti possono essere collocati anche al di sopra di pergole o tettoie, anche indivise, che siano pertinenze od al servizio delle unità residenziali, nel rispetto dei diritti di terzi.
- 2. Gli impianti collocati secondo le disposizioni di cui al comma 1 sono equiparati, sia tecnicamente che per la quantificazione dell'incentivo, a quelli su edificio.
- 3. Gli impianti fotovoltaici realizzati in ambito agricolo, siano essi collocati su serre, tettoie, pensiline o pergole, aventi una potenza massima di 1,00mW, siano essi collocati diversamente da quelli prima specificati, ad esclusione di quelli a concentrazione, con potenza non superiore a 200,00 kW, in qualsiasi regime detti impianti operino, se proposti e realizzati su iniziativa d'imprese agricole o di persone fisiche e giuridiche svolgenti prevalente attività agricola ed aventi diritti reali sul suolo agricolo, sono classificati piccoli impianti e sono equiparati sia tecnicamente sia per la quantificazione dell'incentivo a quelli su edificio. Gli impianti collocati sulle coperture delle serre possono occupare l'intera superficie delle coperture stesse.

- 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai tetti degli opifici industriali, alle pergole o tettoie di pertinenza di detti opifici quando si provvede alla contestuale rimonzione di coperture realizzate in eternit o altri materiali inquinanti.
- 5. Gli impianti di cui ai commi precedenti, equiparati tecnicamente a quelli su edificio, godono di quanto per essi previsto dalla normativa vigente in termini di tariffazione, incentivi, benefici e premi. Qualora venga alterata o modificata la destinazione d'uso delle serre, gli impianti su di esse realizzati perdono il diritto di beneficiare degli incentivi previsti ed erogati dal GSE (Gestore dei servizi energetici)».

Conseguentemente. all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183. i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

65.0.3

D'Alia, Musso

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.104 e successive modificazioni, sono attribuite le competenze per il finanziamento ai soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, purché connessi alle opere irrigue e tento conto del rapporto tra costi di impianto e produzione energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

65.0.4

Butti

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Alla Tabella A, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 3) dopo le parole 'nelle acque interne' sopprimere le seguenti: ', limitatamente al trasporto delle merci'».

65.0.5

Antezza, Pignedoli, Andria, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Integrazione della cabina di regia dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

1. All'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "o da persona dallo stesso designata," sono inserite le seguenti: "da un rappresentante del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali".

65.0.6

Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art- 65-bis.

(Produzione di energia da fonti rinnova bili nel settore irriguo)

1. Al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, sono attribuite le competenze per il finanziamento, nell'ambito degli stanziamenti esistenti, ai soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, purché connessi alle opere irrigue e tenuto conto del rapporto tra costi di impianto e produzione energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 66.

66.1

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Sostituirlo con il seguente:

- «Art. 66. (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali; da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio, mediante asta pubblica. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 8 giugno 2001, n. 327. il canone di affitto è determinato ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
- 2. I beni di cui al comma 1 oggetto di vendita possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
- 3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
- 4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine:
- a) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuto da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
 - b) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;
- c) a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile in via esclusiva
- 5. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- 6. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3 come modificato dal presente articolo, della legge 15 dicembre 1998, n.441, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
 - 7. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente:
- «3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni,

aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto».

- 8. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
- 9. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola» sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda»;
- b) al comma 2-bis, sopprimere la parola: «subentranti» e aggiungere infine le seguenti parole: «o del capitale sociale della società»;
 - c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
- 10. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
- 11. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti. ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
- 12. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
- 13. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
- 14. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati.».

66.2

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 66. - (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla

base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre fInalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia delle terre pubbliche di cui all'articolo 66-quater del presente decreto, mediante asta pubblica. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 8 giugno 2001, n. 327. Il canone di affitto è determinato ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

- 2. I beni di cui al comma 1 oggetto di vendita possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
- 3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto, di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
- 4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine:
- a) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuto da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
 - b) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;
- c) a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile in via esclusiva.
- 5. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- 6. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3 come modificato dal presente articolo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
 - 7. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente:
- «3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto».
- 8. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

- 9. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola» sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda»;
- b) al comma 2-bis, sopprimere la parola: «subentranti» e aggiungere infine le seguenti parole: «o del capitale sociale della società»;
 - c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
- 10. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia delle terre pubbliche di cui all'articolo 66-quater del presente decreto acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
- 11. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia delle terre pubbliche di cui all'articolo 66-quater del presente decreto mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
- 12. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
- 13. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia delle terre pubbliche di cui all'articolo 66-bis del presente decreto per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
- 14. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Banca delle terre agricole)

- 1. Allo scopo di facilitare il processo di compravendita e locazione e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende e al fine di favorire il ricambio generazionale è istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca», entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della .domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli nelle disponibilità di enti pubblici, che si liberano anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime.
- 3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.

Art. 66-ter.

(Bollettino semestrale delle terre agricole)

1. Nel sito internet dell'ISMEA è pubblicato con cadenza semestrale un bollettino delle terre agricole, con l'obiettivo di offrire una panoramica complessiva sui terreni disponibili privati e pubblici e sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi.

Art. 66-quater.

(Istituzione dell'Agenzia delle terre pubbliche)

- 1. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, r Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata «Agenzia».
- 2. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d'uso delle terre pubbliche, in particolare nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.
- 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestal4 sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'ISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 2.

Art. 66-quinquies.

(Misure per favorire l'accesso al credito)

- 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità e i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
- 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 concernono tutti i tipi di contratti bancari, e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato.
- 3. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un apposito fondo di garanzia, con dotazione pari a 10 milioni di euro.

Art. 66-sexies.

(Misure per agevolare la concessione di garanzie)

1. Al fine di favorire la concessione da parte dei confidi di garanzie in favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

- 2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie ai soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.
- 3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.
- 4. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma l dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Art. 66-septies. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 66-quinquies e 66-sexies, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede si mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

66.3

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 66. - (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). – 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia delle terre pubbliche di cui all'articolo 66-bis del presente decreto, mediante asta pubblica. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 8 giugno 2001, n. 327. Il canone di affitto è determinato ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

2. I beni di cui al comma 1 oggetto di vendita possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

- 3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
- 4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine:
- a) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuto da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
 - b) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;
- c) a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ai sensI dell'articolo 2135 del codice civile in via esclusiva.
- 5. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- 6. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3 come modificato dal presente articolo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
 - 7. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente:
- «3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, fu quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto».
- 8. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
- 9. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola» sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda»;
- b) al comma 2-bis, sopprimere la parola: «subentranti» e aggiungere infine le seguenti parole: «o del capitale sociale della società»;
 - c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
- 10. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia delle terre pubbliche di cui all'articolo 66-bis del presente decreto acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
- 11. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo

28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia delle terre pubbliche di cui all'articolo 66-bis del presente decreto mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

- 12. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
- 13. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia delle terre pubbliche di cui all'articolo 66-bis del presente decreto per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
- 14. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Istituzione dell'Agenzia delle terre pubbliche)

- 1. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata «Agenzia».
- 2. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d'uso delle terre pubbliche, in particolare nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.
- 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'ISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è defInito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 2.».

66.4

Ferrante, Della Seta

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 66. – 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su

segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 o sottoposti alle procedure dell'articolo 48 del Codice antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da concedere in locazione ai sensi della legge 203 del 1982 e successive modifiche a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili a canone annuo inferiore a 20 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di canone annuo pari o superiore a 20 mila euro, riservati a coltivatori diretti, con priorità a giovani imprenditori agricoli singoli o associati ed ad iniziative di rilevanza sociale (agricoltura sociale).

Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il canone di affitto è determinato ai sensi della legge 203 del 1982. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

- 2. Nelle procedure di locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
- 3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio deve obbligatoriamente acquisire preventivamente l'assenso alla concessione in locazione da parte degli enti gestori delle medesime aree.
- 4. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati, possono concedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a concedere in locazione. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla locazione al netto dei costi sostenuti e documentati.
- 5. Ai terreni concessi in locazione ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
- 6. Le risorse derivanti dalle operazioni di concessione in locazione di cui ai commi precedenti, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
 - 7. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni è abrogato».

66.5

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Agenzia del demanio» con le seguenti: «Agenzia delle terre pubbliche di cui all'articolo 66-bis del presente decreto».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Istituzione dell'Agenzia delle terre pubbliche)

1. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso

l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata "Agenzia".

- 2. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d'uso delle terre pubbliche, in particolare nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.
- 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'ISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è defInito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 2».

66.6

Bertuzzi, Scarpa Bonazza Buora, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Al comma 1, dopo le parole: «nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da» inserire le seguenti: «locare o».

Conseguentemente:

al comma 3 dopo le parole: «Nelle procedure di alienazione» inserire le seguenti: «e locazione»;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai contratti di affitto del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4-*ter*. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente:

"3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto"»;

al comma 6, dopo le parole: «l'assenso alla vendita» inserire le seguenti: «o alla cessione in affitto»;

al comma 7, dopo le parole: «anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere» inserire le seguenti: «o cedere in locazione»;

al comma 7, dopo le parole: «mandato irrevocabile a vendere» inserire le seguenti: «e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel

rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età»;

al comma 8, dopo le parole: «Ai terreni alienati» inserire le seguenti: «o locati»;

al comma 10, sostituire le parole: «e successive modificazioni è abrogato» con le seguenti: «e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati».

66.7

Bertuzzi, Scarpa Bonazza Buora, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Al comma 1, dopo le parole: «nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da» inserire le seguenti: «locare o».

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: «Nelle procedure di alienazione» inserire le seguenti: «e locazione»;

al comma 6, dopo le parole: «l'assenso alla vendita» inserire le seguenti: «o alla cessione in affitto»;

al comma 7, dopo le parole: «anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere» inserire le seguenti: «o cedere in locazione»;

al comma 7, dopo le parole: «mandato irrevocabile a vendere» inserire le seguenti: «e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età»;

al comma 8, dopo le parole: «Ai terreni alienati» inserire le seguenti: «o locati»;

66.8

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Al comma 1, sostituire le parole: «mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro», con le seguenti: «mediante asta pubblica».

66.9

Allegrini, Caruso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, assicurando anche la più ampia trasparenza e pubblicità delle procedure di alienazione».

66.10

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo il comma, aggiungere il seguente: «d-bis. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine:

- a) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuto da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
 - b) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;
- c) a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile in via esclusiva».

66.11

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis.All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

- *a)* al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola», sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda»;
- b) al comma 2-bis, sopprimere la parola: «subentranti», e aggiungere infine le seguenti parole: «o del capitale sociale della società»;
 - c) i commi 2 e 3 sono abrogati».

66.12

Cagnin, Paolo Franco, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «Le regioni, le province, i comuni», con le seguenti: «I comuni, le province, le regioni».

66.0.1

Ghigo, Sanciu, Scarpa Bonazza Buora

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in conformità all'Accordo, concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre del 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati

provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo.

2. Qualora le Regioni e le Province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non abbiano provveduto ai sensi del comma 1, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

66.0.2

Ghigo, Sanciu, Scarpa Bonazza Buora

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(IMU Fabbricati rurali)

- 1. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 4, lettera b-bis, sostituire le parole: "80 per i fabbricati", con le seguenti: "110 per i fabbricati";
- b) al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge. 26 febbraio 1994, n. 133, il moltiplicatore è pari a 30;"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.

66.0.3

Ghigo, Sanciu, Scarpa Bonazza Buora

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(IMU Fabbricati rurali)

- 1. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "ridotta allo 0,2", con le seguenti: "ridotta allo 0,1";
 - b) al comma 8, sopprimere il secondo periodo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.

66.0.4

Ghigo, Sanciu, Scarpa Bonazza Buora

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Interventi per manutenzione boschiva e aree verdi)

1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete anche per le spese relative alle misure di manutenzione e salvaguardia di boschi, nonché per la creazione o la riqualificazione di aree verdi private, fino all'importo complessivo di euro 100 mila. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

66.0.5

Allegrini, Caruso

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Variazioni colturali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre .2006, n. 286, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1º gennaio 2012. Non si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di sanzione amministrativa».

66.0.6

Allegrini, Caruso

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(IMU Fabbricati rurali)

All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: ''ridotta allo 0,2'' con le seguenti: ''ridotta allo 0,1'';
 - b) al comma 8, sopprimere il secondo periodo».

66.0.7

Allegrini, Caruso

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(IMU Fabbricati rurali)

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* al comma 4, lettera b-*bis*, sostituire le parole: "80 per i fabbricati", con le seguenti: "110 per i fabbricati";
- b) al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il moltiplicatore è pari a 30;"».

66.0.8

Allegrini, Caruso

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Assegnazione del gasolio agricolo anche tramite crediti d'imposta)

- 1. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire il terzo capoverso con il seguente:
- "L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

66.0.9

Allegrini, Caruso

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Interventi per manutenzione boschiva e aree verdi)

1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete anche per le spese relative alle misure di manutenzione e salvaguardia di boschi, nonché per la creazione o la riqualificazione di aree verdi private, fino all'importo complessivo di euro 100 mila. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

66.0.10

Allegrini, Caruso

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Utilizzo sostenibile dei pesticidi)

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: "Ministro per le politiche europee", sono inserite le seguenti: ", del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali"».

66.0.11

Allegrini, Caruso

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Controlli nel settore zootecnico)

- 1. L'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991 n. 30, così come modificato dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, è sostituito dal seguente:
- "Art. 3. 1. I registri anagrafici ed i libri genealogici sono istituiti, dal Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali.
- 2. I libri genealogici sono tenuti dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali e possono da questo essere affidati ad associazioni di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con .decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali.
- 3. Il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali provvede alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico direttamente o per il tramite di organizzazioni affidatarie appositamente riconosciute ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali.
- 4. I controlli delle attitudini produttive sono svolti nel rispetto dei criteri univoci stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali , per ogni specie, razza o altro tipo genetico da organizzazioni appositamente riconosciute ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali diverse da quelle di cui ai precedenti commi 2 e 3.
- 5. I Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali tiene altresì i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera *b*), dell'articolo 2 ed i libri genealogici di specie e razza per le quali non esiste un'associazione in possesso dei requisiti di cui al comma 1, svolgendo le relative valutazioni generiche direttamente o tramite organizzazioni affidatarie appositamente riconosciute ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali.
- 6. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottato re sono istituiti e tenuti dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI). Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.
- 7. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali , i registri del suini ibridi, così come definiti nell'allegato, da parte di Imprese singole od associate. La tenuta di detti registri è coordinata sulla base di appositi disciplinari dallo stesso Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali direttamente o attraverso le organizzazioni riconosciute affidatarie ai sensi del precedente comma 2".
- 8. L'allegato alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come sostituito dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, è sostituito dall'allegato annesso al presente articolo.

ANNESSO

Allegato

(Articolo 1, comma 8)

Libro genealogico.

Per libro genealogico si intende il libro istituito ai sensi dell'art 3 comma 1 e detenuto dai soggetti di cui all'articolo 3 comma 2 o da un ente di diritto pubblico in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive.

Registro anagrafico.

Per registro anagrafico si intende il registro istituito ai sensi dell'articolo 3 comma 1 e detenuto dai soggetti di cui all'articolo 3 comma 2 o da un ente di diritto pubblico in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

Registro dei suini ibridi.

Per registro dei suini ibridi si intende il registro istituito ai sensi dell'articolo 3 comma 8 e detenuto da imprese singole od associate di cui allo stesso comma in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.

Riproduttore di razza pura delle specie bovina, bufalina, ovina, gaprina e Suina

Per riproduttore di razza pura si intende un animale iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.

Riproduttore equino

Per riproduttore equino si intende un animale della specie equina di una determinata razza o proveniente dall'incrocio o meticciamento programmato di animali di diverse razze della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

Riproduttore suino ibrido

Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

- a) che provenga da un incrocio pianificato:
 - 1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;
 - 2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;
- 3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);
 - b) che sia iscritto in un registro».

66.0.12

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Misure per favorire l'accesso al credito)

- 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità e i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
- 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 concernono tutti i tipi di contratti bancari, e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato.
- 3. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un apposito fondo di garanzia, con dotazione pari a 10 milioni di euro.
- 4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

66.0.13

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Misure per agevolare la concessione di garanzie)

- 1. Al fine di favorire la concessione da parte dei confidi di garanzie in favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e foresta1i un apposito fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
- 2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie ai soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.
- 3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

- 4. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
- 5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

66.0.14

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Banca delle terre agricole)

- 1. Allo scopo di facilitare il processo di compravendita e locazione e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende e al fine di favorire il ricambio generazionale è istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca», entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli nelle disponibilità di enti pubblici, che si liberano anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime.
- 3. La Banca è accessibile sul sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito *internet*».

66.0.15

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Bollettino semestrale delle terre agricole)

1. Nel sito *internet* dell'ISMEA è pubblicato con cadenza semestrale un bollettino delle terre agricole, con l'obiettivo di offrire una panoramica complessiva sui terreni disponibili privati e pubblici e sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi».

66.0.16

Bertuzzi, Scarpa Bonazza Buora, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Istituzione dell'Agenzia delle terre pubbliche)

- 1. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata «Agenzia».
- 2. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d'uso delle terre pubbliche, in particolare nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.
- 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'ISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 2».

66.0.17

Pastore, Scarabosio

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Negozio di accertamento)

- 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il n. 12) del primo comma dell'articolo 1350 è aggiunto il seguente:
- ''12-bis) i contratti con cui le parti fissano tra loro un'incerta situazione giuridica preesistente, determinando l'esistenza o l'inesistenza, l'intervenuto acquisto anche per usucapione, il contenuto e i limiti della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili'';
 - b) dopo il n. 13) dell'articolo 2643 è aggiunto il seguente:
- ''13-bis) i contratti con cui le parti fissano tra loro una incerta situazione giuridica preesistente, determinando l'esistenza o l'inesistenza, l'intervenuto acquisto anche per usucapione, il contenuto e i limiti di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti'';
 - c) dopo l'articolo 1159-bis sono aggiunti i seguenti:
- "Art. 1159-ter. (Riconoscimento dell'usucapione). L'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni immobili effettuato ai sensi degli articoli 1158 e seguenti può formare oggetto di riconoscimento.
- Art. 1159-quater. (Atto di riconoscimento). Il riconoscimento dell'usucapione è effettuato mediante atto pubblico unilaterale contenente l'indicazione specifica dei documenti e delle dichiarazioni rese da terzi dinanzi al notaio rogante utili a comprovare il possesso.
- L'atto deve altresì contenere l'indicazione del termine di novanta giorni per la proposizione dell'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies.
- Art. 1159-quinquies. (Pubblicità dell'atto di riconoscimento). L'atto di riconoscimento deve essere reso noto mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune in cui sono situati i beni immobili per i quali viene effettuato il riconoscimento del diritto di proprietà, e

all'albo del Tribunale. Nelle pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies.

L'atto di riconoscimento deve essere altresì notificato, ove ciò sia possibile, agli intestatari catastali ed a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile oggetto di riconoscimento, nonché a coloro che, nel ventennio antecedente alla stipulazione dell'atto, abbiano trascritto o rinnovato la trascrizione di domanda giudiziale non cancellata contro l'autore del riconoscimento o i suoi danti causa diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.

L'atto di riconoscimento deve essere trascritto ai sensi dell'articolo 2651. Nella nota di trascrizione va fatta menzione, a norma dell'articolo 2659, secondo comma, della proponibilità dell'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies, quale condizione al cui mancato avveramento è subordinato il riconoscimento del diritto di cui all'articolo 1159-septies.

Art. 1159-sexies. - (Opposizione). — Contro l'atto di riconoscimento è ammessa opposizione, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro novanta giorni dalla data dell'ultima delle notifiche di cui all'articolo 1159-quinquies, secondo comma, ovvero, in mancanza, dalla scadenza del termine di affissione di cui all'articolo 1159-quinquies primo comma.

L'opposizione va proposta davanti al Tribunale del luogo in cui è situato il bene immobile e deve essere notificata anche al notaio rogante per gli effetti di cui all'articolo 1159-*septies*.

Art. 1159-septies. - (Riconoscimento del diritto). — Se l'opposizione non è proposta nel termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine dell'ultima affissione o, ove successiva, dalla data di perfezionamento dell'ultima notifica di cui all'articolo 1159-quinquies, secondo comma, il notaio certifica la mancata proposizione dell'opposizione e richiede a norma dell'articolo 2668, terzo comma, la cancellazione della menzione di cui all'articolo 1159-quinquies, terzo comma.

Ferma restando la possibilità di disporre del bene anche in difetto di atto o pronuncia giudiziale che accerti l'intervenuta usucapione, una volta decorso il termine di cui all'articolo 1159-sexies, senza che sia stata proposta opposizione, a chi acquista in buona fede da colui che ha ottenuto il riconoscimento o dai suoi eredi si applicano gli articoli 1159 e 1159-bis''».

66.0.18

Pastore, Scarabosio

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Riconduzione dei contratti agrari e dei rapporti di tipo enfiteutico a contratti e a rapporti di godimento personale di fondi rustici. Estinzione)

- 1. I diritti dei concedenti dei contratti agrari di tipo enfiteutico definiti dalla legge 22 luglio 1966, n. 607, sono convertiti nel diritto di credito di cui al comma 2.
- 2. I titolari dei diritti di cui al comma 1 divengono creditori degli attuali concessionari di contratti agrari di tipo enfiteutico, di una somma corrispondente a 15 volte il canone annuo che, ai sensi delle vigenti leggi, sia dovuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legislativo. Il credito deve essere estinto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legislativo e si prescrive nei cinque anni successivi. All'estinzione del credito per pagamento o per prescrizione consegue l'attribuzione della proprietà del bene al concessionario.
- 3. Su richiesta e a spese dell'interessato, senza particolari formalità, gli uffici catastali e quelli dei registri immobiliari cancelleranno ogni intestazione riguardante i diritti di cui al comma primo.

Le trascrizioni dei diritti di cui al comma 1 si intendono comunque cancellate dopo cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rapporti di tipo enfiteutico sorti a seguito della liquidazione degli usi civici, o della legittimazione delle usurpazioni o della assegnazione dei terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria come regolate dagli articoli 7, 10 e 19 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. I Comuni divengono creditori di una somma corrispondente a 15 volte il canone annuo fissato, ai sensi della suddetta legge, al momento della liquidazione o della legittimazione o della ripartizione».

66.0.19

Antezza, Pignedoli, Andria, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Disposizioni a tutela dei consumatori e del made in Italy)

- 1. All'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti.».
- 2. È fatto obbligo di riportare nell'etichettatura dei prodotti alimentari l'origine geografica degli ingredienti caratterizzanti evidenziati, utilizzati nella fabbricazione o nella lavorazione degli stessi, nel caso in cui sia obbligatoria, in base alla normativa vigente, la menzione in etichetta di tali ingredienti.
- 3. L'indicazione dell'origine geografica degli alimenti è obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, qualora le altre informazioni desumibili da elementi figurativi o denominativi dei marchi, dei segni o da simboli apposti o dalle modalità di presentazione in commercio inducano il consumatore a ritenere che l'alimento abbia una diversa origine o provenienza geografica.
- 4. La violazione della disciplina di cui al precedente comma 3 costituisce una pratica commerciale ingannevole».

66.0.20

Mongiello, Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST Spa)

1. I benefici e le agevolazioni concessi da parte della «Società italiana per le imprese all'estero SIMEST Spa» a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare sono revocati qualora le imprese beneficiarie pongano in essere pratiche commerciali in grado di indurre in errore i consumatori, nei mercati esteri, sull'origine o sulla provenienza dei prodotti commercializzati ovvero di configurare atti di concorrenza sleale nei confronti delle imprese operanti nel mercato interno.

2. All'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "nonché di una parte sostanziale delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dei progetti che comportino una riduzione delle attività produttive nel territorio nazionale. I medesimi benefici e agevolazioni non si applicano altresì ai progetti che sono suscettibili di falsare la concorrenza delle imprese operanti, nel mercato nazionale, nei settori economici oggetto degli interventi"».

66.0.21

Mongiello, Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)

- 1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e degli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari a euro 21 per 1.000 litri, qualora i predetti soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Il predetto livello minimo di imposizione decorre dal 1º gennaio 2012 e cessa di essere applicato a decorrere dal 1º gennaio 2014 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento.
- 2 Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
- 3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.
- 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

66.0.22

Pertoldi, Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Randazzo

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Contrasto alla criminalità organizzata nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale dopo le parole: ''delitti previsti dagli articoli 473 e 474'' sono aggiunte le seguenti: ''e 517-*quater*''.

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

- 2 All'articolo 518 del codice penale dopo le parole: ''dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517'' sono aggiunte le seguenti: ''e 517-quater''.
- 3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, dopo le parole: 'realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli' sono aggiunte le seguenti: ''473, 474' sono aggiunte le seguenti: ''440, 442, 444, ''».

66.0.23

Pistorio

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Cartolarizzazione dei debito, rilascio del DURC e carta di credito d'impresa per le aziende agricole)

- 1. Per le aziende agricole è concessa la cartolarizzazione dei debiti contributivi pregressi non pagati all'Inps.
- 2. È consentito il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva alle aziende agricole, anche in presenza di pendenze qualora vengano regolarizzate in un arco temporale di dieci anni.
- 3. Per i danni causati da calamità naturali, a partire dal 2009, viene istituita una carta di credito dell'impresa agricola che permette di procedere ad una compensazione tra i debiti tributari, contributivi e per utenze e l'effettivo valore dei danni subiti, certificato con decreto del Ministro dell'economia».

Art. 67.

67.1

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, alinea, sostituire la parola: «può» con le seguenti: «e le regioni interessate per la parte di propria competenza possono».

67.2

Pistorio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Regione siciliana è titolare della gestione del Registro delle licenze di pesca relativo alle motobarche abilitate alla pesca entro le dodici miglia».

67.3 Ghigo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa da istituire nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio».

67.4

Pistorio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- «2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, apportare la seguente variazione:
- *a)* al comma 267, dopo le parole: ''le parti di ricambio,'' inserire le seguenti: ''il carburante per le imbarcazioni addette alla pesca,''».

67.0.1 Legnini

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI 59)

1. È soppressa l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, istituita con l'articolo 14, commi 28 e 29, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Le funzioni esercitate dall'ASSI, ai sensi del medesimo articolo 14, con esclusione del finanziamento agli ippodromi e dello stanziamento dei montepremi, sono trasferite al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. Le corse di cavalli sono considerate attività di iniziativa privata e verranno effettuate, sotto il controllo sanitario del Ministero delle politiche agricole, dai soggetti abilitati e nelle strutture riconosciute idonee, iscritti in apposito albo, tenuto dal Ministero per le politiche agricole. In sede di attuazione del presente comma, verranno iscritti nel suddetto albo i soggetti e le strutture che attualmente effettuano le corse per conto dell'ASSI. I proventi derivanti dalla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, sia all'interno che all'esterno degli ippodromi sia con metodi telematici, saranno di spettanza del soggetto che organizza e finanzia la corsa, detratti gli oneri fiscali, quali l'imposta unica scommesse, che rimarrà di spettanza dell'A.A.M.S. A carico dei medesimi soggetti ricadranno, altresì, tutti i costi per la raccolta delle scommesse, inclusi i compensi per i raccoglitori (Agenzie). Le scommesse verranno raccolte sotto la vigilanza dell'A.A.M.S. Le immagini delle corse resteranno di esclusiva proprietà dei soggetti organizzatori delle stesse, che ne sopporteranno tutti i costi per la realizzazione e diffusione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma».

67.0.2

Andria, Pignedoli, Granaiola, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione)

- 1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore. In tal caso, al momento del passaggio di proprietà, i privilegi di cui all'articolo 552 cod. nav. sono trasferiti dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza».

Andria, Pignedoli, Granaiola, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca)

- 1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- "2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate";
- b) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis".

67.0.4

Andria, Pignedoli, Granaiola, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Credito d'imposta per fronteggiare la crisi energetica delle imprese ittiche)

- 1. Al fine di salvaguardare la redditività delle imprese ittiche, in caso di aumento del prezzo industriale del carburante oltre il 60% del prezzo medio nelle 52 settimane precedenti sulla base delle rilevazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, è concesso agli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001 e successive modificazioni, un credito di imposta pari al 50% dell'aumento rilevato.
- 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del comma 1.
- 3. All'onere derivante dal presente articolo, nei limiti di 5 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

67.0.5

De Angelis, Germontani

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione)

- 1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore. In tal caso, al momento del passaggio di proprietà, i privilegi di cui all'articolo 552 cod. nav. sono trasferiti dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza».

De Angelis, Germontani

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca)

- 1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
- "2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate".

Di conseguenza, al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

67.0.7

De Angelis, Germontani

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Credito d'imposta per fronteggiare la crisi energetica delle imprese ittiche)

- 1. Al fine di salvaguardare la redditività delle imprese ittiche, in caso di aumento del prezzo industriale del carburante oltre il 60% del prezzo medio nelle 52 settimane precedenti sulla base delle rilevazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, è concesso agli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 226/2001 e successive modificazioni, un credito di imposta pari al 50% dell'aumento rilevato.
- 2. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1.
- 3. All'onere derivante dal presente articolo, nei limiti di 5 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante...».

Poli Bortone

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art 67-bis.

(Disposizioni in materia di credito agrario)

- 1. Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole, che beneficiano del credito agrario di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2012, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.
- 2. Le imprese agricole debitrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2012 versando l'importo alla Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) con le modalità di seguito indicate:
 - con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;
- con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.
- 3. La S.C.C.I. s.p.a., di cui al precedente comma, su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.
- 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca".

67.0.9

Poli Bortone

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Attività sociali nelle aziende agricole e carattere di ruralità dei fabbricati adibiti per attività sociali e turistico-culturali)

1. Per le attività sociali svolte dagli imprenditori agricoli nella propria azienda, in rapporto di connessione con l'attività agricola da essi esercitata e che deve rimanere comunque principale, l'Agenzia delle entrate definisce le operazioni esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità ai fabbricati situati in aree agricole e utilizzati in modo continuativo dagli imprenditori agricoli per le attività sociali o turistico-culturali, svolte in rapporto di connessione con l'attività agricola da essi esercitata, la quale deve rimanere comunque principale».

67.0.10

Poli Bortone

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Moratoria comparto agricolo)

- 1. Per le straordinarie condizioni di crisi in cui versa il comparto agricolo, in attesa di più organici interventi che consentano il superamento e aiutino la ripresa, è disposta la moratoria delle esposizioni debitorie di ogni natura e/o origine verso enti pubblici e/o assimilati ed istituti di credito degli agricoltori, derivanti, connessi e/o collegati all'attività agricola.
- 2. E altresì disposta la sospensione e/o attivazione delle procedure esecutive nei confronti degli agricoltori per le esposizioni debitorie di cui al comma 1.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

67.0.11

Poli Bortone

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Credito di imposta per le imprese agricole)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 1088 e 1089 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogato al 31 dicembre 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese di missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

67.0.12

Castiglione, D'Alì

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(IMU terreni agricoli)

1. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e il cui elenco è contenuto nella circolare ministeriale 14 giugno 1993, n. 9/249 sono esenti dall'imposta municipale unica (IMU)».

67.0.13

Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Sanciu, Boscetto, Compagna, Di Stefano, Nespoli, Santini, Zanoletti

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Interventi a favore del pescaturismo)

- 1. L'attività di pesca turismo di cui all'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera g) della legge 21 maggio 1998, n. 164, può essere esercitata anche dalle unità da pesca destinate all'arresto definitivo di cui al regolamento CE 1198/2006, mediante passaggio a destinazione diversa dalla pesca.
- 2. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sono fissate le modalità di attuazione dell'attività di pesca turismo».

67.0.14

Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Sanciu, Boscetto, Compagna, Di Stefano, Nespoli, Santini, Zanoletti

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Sospensione dei termini per i tributi, contributi e premi obbligatori dovuti dalle imprese di pesca marittima)

- 1. A causa della grave crisi che ha colpito il settore della pesca marittima, tutti i versamenti di imposte, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali, dovuti dalle imprese che esercitano la attività di pesca, scadenti tra il 16 febbraio 2012 ed il 30 settembre 2012, sono prorogati, senza maggiorazioni, al mese di ottobre 2012.
- 2. I versamenti di cui al comma precedente potranno essere effettuati a partire dal 16 ottobre 2012 e rispettivamente di mese in mese fino all'esaurimento di quanto dovuto, contestualmente ai versamenti maturati successivamente ai periodi prorogati».

67.0.15

Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Sanciu, Boscetto, Compagna, Di Stefano, Nespoli, Santini, Zanoletti

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Rifornimento carburante a mezzo autobotte sulle navi da pesca)

1. Al fine di migliorare la concorrenza nel rifornimento di carburanti a bordo delle unità destinate all'attività di pesca, all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è aggiunto il seguente comma: "Previa autorizzazione del Comandante del Porto è consentito, altresì, l'impiego di personale di bordo che abbia superato apposito corso teorico-pratico presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco".»

67.0.16

Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Sanciu, Boscetto, Compagna, Di Stefano, Nespoli, Santini, Zanoletti

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Promozione dei prodotti ittici nazionali)

- 1. Al fine di garantire la qualità e la migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca italiana, è istituito un sistema nazionale di etichettatura dei prodotti della pesca, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE 10412000. L'etichettatura, realizzata sulla base di uno specifico sistema nazionale di tracciabilità e certificazione, è finalizzato alla valorizzazione dei prodotti ittici commercializzati nel territorio nazionale, dando pure conto della compatibilità ambientale della loro produzione.
- 2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono adottate le norme attuative di quanto previsto al precedente comma 1.
 - 3. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato».

67.0.17

Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Sanciu, Boscetto, Compagna, Di Stefano, Nespoli, Santini, Zanoletti

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Competitività della flotta peschereccia nazionale)

- 1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato di riferimento del settore, al fine di migliorare la competitività delle imprese di pesca nazionali, con una maggiore flessibilità operativa ad invarianza di sforzo di pesca, alle navi da pesca dotate di blubox è consentito effettuare l'attività di pesca rispettando un prefissato numero massimo di giornate annue.
- 2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si adottano le modalità attuative relative a quanto previsto al precedente comma 1».

Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Sanciu, Boscetto, Compagna, Di Stefano, Nespoli, Santini, Zanoletti

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Organismi di Gestione della Pesca)

- 1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità, è prevista l'istituzione di Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna *Geographical Sub Area* (GSA) presente nel Mediterraneo, con le seguenti finalità:
- a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;
 - b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;
- c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;
 - d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.
- 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni nazionali di categoria, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto al precedente comma 1».

67.0.19

Saro, Lenna, Pegorer, Pertoldi, Blazina

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Norme in materia di compensazione ICI prima casa)

1. Lo Stato riconosce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un trasferimento diretto a neutralizzare gli effetti dell'articolo 13 comma 14 lettera *a*) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei rapporti finanziari tra i livelli di governo».

67.0.20

Sangalli

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

- 1. All'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole: "competente per territorio" sono soppresse e le parole: "a norma di colui che dichiari di essere titolare d'impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti o consorzi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "a nome di colui che si dichiari proprietario";
 - b) il comma 4 è soppresso».

67.0.21 Andria

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono abrogati:
 - a) articoli 12, 13 e 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501;
 - b) regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126;
 - c) regio decreto 15 ottobre 1931;
 - d) decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260;
 - e) decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1986, n. 1089;
 - f) decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1993, n. 135;
 - g) legge 26 novembre 1990, n. 363.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro».

Art. 68.

68.0.1

Viespoli

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Personale docente alta formazione artistica e musicale)

1. Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale, che abbia svolto ininterrottamente tale funzione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132».

68.0.2

Fleres

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

1. L'efficacia delle graduatorie di merito del 16 ottobre 2009 per 825 funzionari per attività amministrativo tributaria presso l'Agenzia Entrate – Gazzetta Ufficiale IV serie speciale N. 101 del 30 dicembre 2008, sono prorogate al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, 1'Agenzia del Territorio e 1'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario Amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

68.0.3

Fleres

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

1. Gli effetti del comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, vengono prorogati ed, estesi anche ai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con decreto 28 settembre 2007, n. 137, che abbiano superato l'esame di Stato e

che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il 1º dicembre 2007».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

68.0.4

Fleres, Viespoli, Castiglione, Centaro, Ferrara, Alberto Filippi, Poli Bortone, Piscitelli, Villari

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

- 1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge lo settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, le parole: "il biennio 2009/2010" e "nell'anno accademico 2007/2008", sono sostituite dalle seguenti: "il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014", e "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";
- b) al comma 1, dopo le parole: "corsi del IX ciclo" e "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" sono inserite le seguenti: "i successivi semestri aggiuntivi" e "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005";
- c) al comma 2, le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso";
- d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";
- e) al comma 3, le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica", e "ai corsi quadriennali sopra indicati", sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A", e "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

68.0.5

Fleres, Centaro, Ferrara

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Albo dei ricercatori dalla comprovata esperienza)

1. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all'approvazione della presente legge, hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università con chiamata diretta possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

68.0.6

Poli Bortone, Centaro, Ferrara, Fleres, Viespoli

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Coordinamento nazionale docenti abilitati e abilitanti per la GaE)

- 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, le parole: ''il biennio 2009-2010'', e le parole ''nell'anno accademico 2007-2008'', sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''il biennio 2009-2011 e per il triennio 2011-2014'', e ''negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009'';
- b) al comma 1, dopo le parole: "corsi del IX ciclo", sono inserite le seguenti: "e i successivi semestri aggiuntivi", e dopo le parole: "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)", sono inserite le seguenti: "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005";
- c) al comma 2, le parole: "il primo corso", sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso";
- d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di una abilitazione conseguita in Italia o in uno

degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti"».

Art. 70.

70.1 Ghigo

Al comma 1, dopo le parole: «regolamento 800/2008/CE», *inserire le seguenti:* «nonché a favore degli studi professionali di cui al comma 1, dell'art. 10 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

70.2 Poli Bortone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatte salvale le «zone franche urbane» di cui all'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

70.3 Butti, Adamo

Dopo il comma 1, inserire il comma 1-bis:

«Al fine di sostenere le attività economiche e favorire la nascita di nuove imprese nel Comune di Campione d'Italia anche in riferimento alle speciali condizioni di concorrenza dettate dal loro inquadramento territoriale nel contesto economico del Cantone Ticino e alla prossimità con analoghe zone di fiscalità di vantaggio, le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che iniziano dal 10 giugno 2012 una nuova attività economica con sede e attività prevalente nel Comune di Campione d'Italia beneficiano della esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili posseduti in Campione d'Italia e destinati all'esercizio dell'attività economica per i primi cinque periodi di imposta a partire dall'anno 2013. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è ridotta del 20% per anno.

Gli aiuti sono concessi fino alla concorrenza dei limiti imposti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*»).

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

70.4 Butti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere le attività economiche e favorire la nascita di nuove imprese nel Comune di Campione d'Italia anche in riferimento alle speciali condizioni di concorrenza dettate. dal loro inquadramento territoriale nel contesto economico del Cantone Ticino e alla prossimità con analoghe zone di fisca1ità di vantaggio, le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che iniziano dal 10 giugno 2012 una nuova attività economica con sede e attività prevalente nel Comune di Campione d'Italia beneficiano della esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili posseduti in Campione d'Italia e destinati all'esercizio dell'attività economica per i primi cinque periodi di imposta a partire dall'anno 2013. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è ridotta del 20% per anno. Gli aiuti sono concessi fino alla concorrenza dei limiti imposti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis»).

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. II Ministro dell'economia e delle finanze e'autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

70.0.1

Castiglione, Fleres, Carrara, Saia

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Utilizzo delle economie realizzate dall'INPS)

1. Al fine di favorire l'occupazione giovanile, anche temporanea, come strumento efficace per superare i problemi gravanti sul mercato del lavoro, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato, per l'anno 2011, a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro, con variazioni interne di bilancio, le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, allo scopo di continuare a garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero».

70.0.2

Castiglione, Fleres, Carrara, Saia

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Utilizzo delle economie realizzate dall'INPS)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti previdenziali, per comprovate esigenze organizzative, possono stipulare, con scadenza al 31 dicembre 2013, contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti con agenzie di somministrazione il cui onere nel biennio non può superare il limite del 50% delle economie realizzate negli anni 2009, 2010 e 2011 con il collocamento in pensione del personale dipendente».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Art. 71.

71.1

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ad eccezione di quelle disciplinate nel presente capo, è istituita l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonché di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti decisi dal gestore aeroportuale, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi».

71.2 Ghigo

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ad eccezione di quelle disciplinate nel presente capo, è istituita l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonché di vigilanza di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti decisi dal gestore aeroportuale, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi».

71.3

Matteoli

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, l'ENAC...»

71.4

Menardi, Saia, Viespoli

Al comma 2, dopo le parole: «250» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelle disciplinate nel presente capo».

Conseguentemente dopo la parola: «diritti» aggiungere le seguenti: «decisi dal gestore aeroportuali».

71.5

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 3, dopo le parole: «economia e finanze sono» *aggiungere le seguenti:* «correlati agli investimenti realizzati e».

71.6

Cagnin, Castelli, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di consentire l'urgente avvio degli investimenti e interventi infrastrutturali, con capitali privati, di ammodernamento, ampliamento e adeguamento del sistema aeroportuale del Paese, i contratti di programma in deroga per gli aeroporti previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, sono approvati con il procedimento previsto dallo stesso articolo 17, comma 34-bis, previa consultazione degli utenti ai sensi della normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto nelle relative delibere adottate dall'Ente Nazionale per l'aviazione civile, la cui approvazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, deve intervenire in forma espressa.

3-ter. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Parte II, Titolo III, Capo IV, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili».

71.7 Matteoli

Al comma 4, sostituire le parole: «dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 73» *con le seguenti:* «dell'ENAC».

Art. 73.

73.1

Matteoli

Sostituire il titolo: «Autorità nazionale di vigilanza» con il seguente: «Ulteriori funzioni dell'ENAC».

73.2

Matteoli

Sopprimere il comma 1.

73.3

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati *Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

73.4

Matteoli

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 71, comma 3,» *eliminare le parole:* «attribuite all'Autorità di vigilanza,».

73.5

Matteoli

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza, l'attività della Direzione, di cui al comma 2, e'separata dalle altre attività svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati privilegiati».

73.6

Matteoli

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al funzionamento della soprarichiamata Direzione dell'ENAC, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 71, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura».

73.7 Matteoli

Al comma 6, sopprimere il seguente secondo periodo: «Con lo stesso decreto e'ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità ai sensi del presente Capo».

Art. 74.

74.1

Lannutti

Al comma 1 sostituire le parole: «previo parere della Conferenza unificata», *con le parole:* «previa intesa con la Conferenza unificata».

74.2

Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, le parole: «previo parere della Conferenza Unificata», *sono sostituite dalle parole:* «previa intesa della Conferenza Unificata».

74.3

Sangalli, Armato, Fioroni

Al comma 1, le parole: «previo parere della Conferenza Unificata», sono sostituite dalle parole: «previa intesa della Conferenza Unificata».

74.4

Matteoli

Al comma 2 sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza», con le seguenti: «l'ENAC».

74.5

Matteoli

Al comma 3 sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza», con le seguenti: «l'ENAC».

74.6

Cagnin, Castelli, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, è soppresso».

Art. 75.

75.1 Matteoli

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».

Art. 76.

76.1

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine dell'applicazione dei sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti di passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'Articolo 80, comma 1».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1, e determinato l'ammontare dei diritti, previa consultazione degli utenti dell'aeroporto sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica ed approva entro quaranta giorni la corretta applicazione del modello tariffario e del livello dei diritti aeroportuali, in coerenza anche agli obblighi di concessione».

76.2 Ghigo

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali l'Autorità di vigilanza, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli ,utenti degli aeroporti rispondano ai princìpi di cui all'articolo 80, comma 1».

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1, e determinato l'ammontare dei diritti, previa consultazione degli utenti dell'aeroporto li sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica ed approva entro quaranta giorni la corretta applicazione del modello tariffario e del livello dei diritti aeroportuali, in coerenza anche agli obblighi di concessione».

76.3

Matteoli

Al comma 1, sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».

76.4

Menardi, Viespoli, Saia

Al comma 1, sopprimere le parole: «nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».

76.5

Cicolani

Al comma 1, sostituire le parole: «11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.» con le seguenti: «71, comma 3.».

76.6

Matteoli

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'ENAC ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'ENAC che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in coerenza anche agli obblighi di concessione».

76.7

Menardi, Saia, Viespoli

Al comma 2, dopo la parola: «1» aggiungere le seguenti: «e determinato l'ammontare dei diritti».

Conseguentemente, dopo la parola: «verifica» aggiungere le seguenti: «ed approva entro quaranta giorni»; dopo la parola: «tariffario» aggiungere le seguenti: «e del livello dei diritti aeroportuali».

76.8

Menardi, Saia, Viespoli

Al comma 3, dopo la parola: «aeroportuale» aggiungere le seguenti: «Per gli aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, il gestore aeroportuale sottopone agli utenti dell'aeroporto ogni proposta di modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali al più tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni, tranne in caso di circostanze eccezionali da giustificare con gli utenti. In relazione a tali aeroporti, il gestore aeroportuale tende pubblica e motiva di norma la sua decisione o raccomandazione entro due mesi prima della sua entrata in vigore».

76.9

Ghigo

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, il gestore aeroportuale sottopone agli utenti dell'aeroporto ogni proposta di modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali al più tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni, tranne in caso di circostanze eccezionali da giustificare con gli utenti. In relazione a tali aeroporti, il gestore aeroportuale rende pubblica e motivata di norma la sua decisione o raccomandazione entro due mesi prima della sua entrata in vigore».

76.10

Matteoli

Al comma 4, sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».

76.11

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, il gestore aeroportuale sottopone agli utenti dell'aeroporto ogni proposta di modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali al più tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni, tranne in caso di circostanze eccezionali da giustificare con gli utenti. In relazione a tali aeroporti, il gestore aeroportuale rende pubblica e motiva di norma la sua decisione o raccomandazione entro due mesi prima della sua entrata in vigore».

76.12

Matteoli

Al comma 5, sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».

76.13

Matteoli

Al comma 6, sostituire le parole: «l'Autorità individua» con le seguenti: «l'ENAC individua».

Art. 77.

77.1

Matteoli

Al comma 1 sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».

77.2

Matteoli

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «richieste dall'Autorità di vigilanza» *con le seguenti:* «richieste dall'ENAC».

77.3

Matteoli

Al comma 3 sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».

Art. 78.

78.1 Matteoli

Al comma 1, sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza adotta» *con le seguenti:* «l'Enac adotta».

Art. 79.

79.1

Matteoli

Al comma 1, sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».

79.2

Matteoli

Al comma 3, sostituire le parole: «approvati dell'Autorità di vigilanza» *con le seguenti:* «approvati dall'ENAC».

Art. 80.

80.1

Matteoli

Al comma 1, sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».

80.2

Matteoli

Al comma 2 sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».

80.3

Matteoli

Al comma 3 sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».

80.4

Matteoli

Al comma 4, sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».

80.5

Matteoli

Al comma 5 sostituire le parole: «controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza» *con le seguenti:* «controdeduzioni scritte all'ENAC».

80.6

Matteoli

Al comma 6 sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».

80.7

Menardi, Saia, Viespoli

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel caso di approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza ovvero una volta decorso il termine di quaranta giorni, i diritti aeroportuali si intendono determinati e possono essere validamente riscossi a partire dal ventesimo giorno dalla loro pubblicazione».

80.8

Ghigo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel caso di approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza ovvero una volta decorso il termine di quaranta giorni, i diritti aeroportuali si intendono determinati e possono essere validamente riscossi a partire dal ventesimo giorno dalla loro pubblicazione».

80.9

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nel caso di approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza ovvero una volta decorso il termine di quaranta giorni, i diritti aeroportuali si intendono determinati e possono essere validamente riscossi a partire dal ventesimo giorno dalla loro pubblicazione».

80.0.1

Malan

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Miglioramento delle informazioni sul prezzo dei parcheggi presso gli aeroporti)

1. I gestori degli aeroporti i cui parcheggi adiacenti pratichino tariffe superiori ai 4 euro al giorno, devono esporre in luoghi facilmente visibili prima dell'ingresso ai parcheggi stessi i prezzi praticati in essi, eventualmente minimi e massimi, per giorno e per settimana, e in tutti parcheggi che si trovino a una distanza stradale non superiore a 10 chilometri che ne facciano richiesta. In caso di inadempienza gli utenti hanno il diritto al rimborso di quanto pagato in eccesso al miglior prezzo praticato entro la medesima distanza».

Art. 81.

81.0.1 Cicolani

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Disposizione finale)

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Capo, l'ENAC, per la compiuta attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno specifico Regolamento tecnico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250».

Art. 82.

82.1 Matteoli

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La misura dei diritti aeroportuali, stabiliti nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto può essere determinata secondo le modalità di cui al presente Capo alla scadenza dei Contratti medesimi.

2-ter. Ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi l'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248 e l'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

82.0.1

Cicolani

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

1. L'articolo 4-bis del decreto-legge 107 del 12 luglio 2011, come convertito dalla legge 130 del 2 agosto 2011, è abrogato».

Art. 83.

83.0.1

Vita, Rusconi, Ceruti, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Procacci, Soliani, Marco Filippi, Morri, Vimercati, Sircana

Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Misure in materia di concorrenza nell'ambito dei servizi di rilevazione degli ascolti)

- 1. I servizi di rilevazione dell'ascolto radiofonico e dell'ascolto televisivo sono svolti in concorrenza da almeno due società, rispettivamente per l'uno e per l'altro settore.
- 2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede con apposito Regolamento a definire i criteri della gara per l'attribuzione di tali servizi».

83.0.2

De Lillo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

- 1. All'articolo 67, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
- "114-bis. La produzione di materie prime farmacologicamente attive (API), da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA"».

83.0.3

Bornacin

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

1. Al comma 14 dell'articolo 7-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33, aggiungere infine il seguente periodo: "Restano, infine, validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva"».

Vita, Rusconi, Fioroni, Ceruti, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Procacci, Soliani, Marco Filippi, Morri, Vimercati, Sircana

Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Asta competitiva per l'attribuzione delle frequenze digitali)

- 1. L'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.
- 2. Entro e non oltre il 30 maggio 2012, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità garante per le comunicazioni promuovono un'asta competitiva per l'attribuzione delle frequenze digitali, come prevista dalla direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e dalla direttiva 2001/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e dalla direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva concorrenza)».

83.0.5

Vita

Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche)

- 1. Al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, Allegato 10, articolo 1 (Diritti amministrativi). sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "111.000.00 euro", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000";
 - b) al comma 1. lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:
 - "1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 300 euro ogni mille utenti";
- *e*) al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: "66.500,00 euro", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000";
 - d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1, è aggiunto il seguente:
 - "1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 100 euro ogni 1000 utenti"».

83.0.6

Vita

Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)

- 1. Al decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o), sono inserite le seguenti lettere:

- «o-bis): opera cinematografica', opera filmica' o film', l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;
- o-*ter*): opera audiovisiva', l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica»;
 - b) all'articolo 44, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) Al terzo periodo le parole: "assegnando una quota adeguata", sono sostituite con le parole: "assegnando una quota non inferiore al 50 per cento";
 - 2) le parole: "ovunque prodotte", ovunque ricorrano nel testo, sono abrogate;
- 3) l'ultimo periodo del comma 3, dalle parole: ''Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali'', e fino alle parole: ''dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse.'', è abrogato.
 - c) all'articolo 44, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
- «4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) regista italiano;
 - b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
 - c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
 - d) interpreti principali in maggioranza italiani;
 - e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
 - f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
 - g) autore della fotografia cinematografica italiano;
 - *h*) montatore italiano;
 - i) autore della musica italiano;
 - *l*) scenografo italiano;
 - m) costumista italiano;
 - n) troupe italiana;
 - o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
 - p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
- q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n) o) e p) nonché agli oneri sociali''».

Vita

Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni;

- *a)* al comma 1, le parole: «anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori,» sono abrogate;
 - b) al comma 2 le lettere a) e d) sono abrogate;
- c) il comma 4 è sostituito con il seguente: "4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 2 nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1"».

83.0.8

Vita

Dopo l'articolo 83. inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Modifiche al Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo)

- 1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
- "Art. 6-bis. -1. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dal presente Codice, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali.
- 2. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, nè subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.
- 3. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento; non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori.
- 4. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.
- 5. l soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica''».

83.0.9

Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Russo, De Luca, Incostante, Astore

Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Trasformazione dell'Enit Agenzia Nazionale del turismo in società per azioni a maggioranza pubblica per la promozione dell'immagine turistica italiana a livello nazionale e all'estero)

1. Al fine di promuovere l'immagine turistica italiana a livello nazionale e all'estero, L'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è trasformata in società per azioni con la denominazione di ENIT

- S.p.a., di seguito ENIT, con effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 2.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per il turismo e degli affari esteri, nonché d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
- a) le funzioni, le attività e le passività dell'ENIT Agenzia nazionale del turismo anteriori alla trasformazione di cui al comma 1, che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) la sede legale, la composizione del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, e la dotazione finanziaria iniziale comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione dell'ENIT Agenzia nazionale del turismo, come assegnato dall'ultima legge di bilancio dello Stato in vigore dalla data di emanazione del decreto di cui al presente comma;
- c) casi di incompatibilità, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre la carica di membro degli organi di amministrazione e di controllo e gli interessi della società;
- d) i contenuti e le modalità di conclusione di un contratto di servizio volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati;
 - e) l'intervento finanziario dello Stato relativo al contratto di servizio di cui alla lettera d);
- f) criteri di integrazione delle sedi della società con le altre sedi di rappresentanze italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali;
- g) le modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale da parte di altri soggetti pubblici e privati.
- h) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, possono essere trasferite a ENIT anche in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;
 - i) gli eventuali impegni accessori assunti dallo Stato;
 - l) la data di chiusura del primo esercizio sociale di ENIT;
- *m)* le modalità dell'eventuale costituzione da parte di ENIT di altre società che perseguano fini di interesse generale e di partecipazione, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri;
- n) le modalità di consultazione da parte di ENIT delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto del turismo.
- 3. ENIT, per le finalità di cui al comma 1, anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello:
- *a)* realizza le strategie di promozione, di commercializzazione dei prodotti turistici italiani e di diffusione delle informazioni turistiche a livello nazionale e all'estero;
- b) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, le regioni e gli altri organismi pubblici e privati in materia di promozione del turismo, individuando strategie idonee a realizzare un'efficace comunicazione dell'immagine turistica del nostro Paese sul mercati stranieri ed a promuovere le destinazioni nazionali presso i cittadini italiani; implementa e gestisce Il portale nazionale del turismo;
- c) dirige e gestisce un sistema informativo relativo al mercato turistico nazionale ed a quelli esteri, finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative ed alla loro diffusione

mediante supporti elettronici e per via telematica, anche al fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo;

- d) organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore di soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere e sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti.
- 4. L'ENIT subentra all'ENIT Agenzia nazionale del turismo in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione di cui al comma 1;
- 5. La maggioranza delle azioni che costituiscono il capitale sociale di ENIT è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano i diritti dell'azionista, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le azioni sono inalienabili. È ammessa la partecipazione al capitale sociale da parte di altri soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale.
- 6. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì approvato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto di ENIT nonché sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto di ENIT e le nomine dei componenti degli organi sociali per i periodi successivi sono deliberate a norma del codice civile.
- 7. Sino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, ENIT svolge le funzioni dell'ENIT Agenzia nazionale del turismo, secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione di cui al comma 1. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dal decreto di cui al comma 2 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'ENIT anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato di ENIT.
- 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata da ENIT, riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla medesima.
- 9. Il controllo della Corte dei conti su ENIT si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
- 10. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
- 11. La pubblicazione del decreto di cui al comma 2 nella Gazzetta Ufficiale tiene conto degli adempi menti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
- 12. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione dell'ENIT Agenzia nazionale del turismo e per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta.
- 13. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'ENIT Agenzia nazionale del turismo al momento della trasformazione, prosegue con ENIT ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti, per i dipendenti dell'ENIT Agenzia nazionale del turismo, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita.

I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi al personale già dipendente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo fino alla stipulazione di un

nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro due mesi dalla data di trasformazione di cui al comma 1, per il personale già dipendente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo che ne faccia richiesta si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento presso le amministrazioni dello Stato. Il personale trasferito è inquadrato, in base al precedente livello di appartenenza, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Ai personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione di cui al comma 1, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del turismo vigente alla data del trasferimento o del reinquadramento e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla data della trasformazione, il personale già dipendente dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo che abbia proseguito il rapporto di lavoro dipendente con ENIT può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data della trasformazione i predetti dipendenti possono esercitare, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile, ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile».

Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 85.

85.0.1 Poretti, Perduca

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Disposizioni in materia di conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale)

- 1. La raccolta e conservazione del sangue del cordone ombelicale, finalizzato alla produzione di cellule staminali emopoietiche, è consentita in ogni caso sia per uso autologo che allogenico. Ogni donna ha il diritto di disporre del proprio cordone ombelicale, e del relativo sangue, in una delle seguenti modalità:
- *a)* destinandolo alla collettività, attraverso atto libero e gratuito, per scopi terapeutici, clinici o di ricerca;
- b) conservandolo per proprio uso, finalizzato alla produzione di cellule staminali per sé, per i propri congiunti o per chi ne abbia necessità.
- 2. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, autorizzano strutture private alla raccolta e conservazione di sangue del cordone ombelicale finalizzato alla produzione e conservazione di cellule staminali emopoietiche per uso personale (autologo). Ogni soggetto privato, al fine di ottenere l'accreditamento, stipula una convenzione con un centro trasfusionale accreditato per l'esecuzione dei *test* virali e della tipizzazione HLA dei campioni conservati e per rendere disponibili le informazioni relative alle cellule staminali raccolte sulle banche dati nazionali o internazionali costituite allo scopo. Nel caso di compatibilità HLA su sangue conservato da una struttura privata accreditata, il Centro trasfusionale convenzionato pone in essere i seguenti atti, ai sensi del comma 1 lettera *a*):
- a) richiede l'autorizzazione alla donna a disporne, dopo aver fornito, se richiesto, adeguata informativa medica;
- b) se riceve il consenso della donna, le rimborsa le spese da lei sostenute per conferire il cordone ed il sangue alla struttura accreditata;
- c) richiede al soggetto privato accreditato, senza oneri aggiuntivi, il sangue del cordone ombelicale risultato compatibile ed inviandolo alla struttura richiedente.
- 3. Il cordone ombelicale, conservato presso le strutture di cui al comma 2, rimane di proprietà della donna fino all'atto di disposizione di cui al comma 2 lettera *b*). Nel caso in cui la donna prescelga l'utilizzo di cui al comma 1 lettera *b*), resta sua facoltà cederlo o donarlo a chi ne faccia richiesta; è in ogni caso vietato cederlo dietro compenso o renderlo oggetto di vendita o scambio di qualsiasi tipo.
- 4. In attesa della definizione dei criteri e delle linee guida autorizzativi alla raccolta e conservazione di sangue del cordone ombelicale da parte di strutture private, queste possono avviare la propria attività mediante la presentazione al Centro Nazionale Trapianti (CNT) di un'autocertificazione del rispetto dei requisiti previsti del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, Il CNT, ha la facoltà di disporre controlli, verifiche e ispezioni, nonché di definire ulteriori requisiti di qualità e sicurezza a cui le strutture si debbano conformare».

Art. 86.

86.0.1

Germontani

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

- 1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - *a*) all'articolo 3, comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:
- ''b) la raccolta, il trasporto e lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg'';
 - b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "4. A decorrere dal 1 giugno 2012 gli invii di posta massiva e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale";
 - c) l'articolo 4 è abrogato;
 - d) all'articolo 10, comma 2, le parole: "autorizzazione generale", sono soppresse.
- 2. A decorrere da tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le norme di cui al comma 1».

Art. 87.

87.0.1

Sangalli, Armato, Fioroni

Dopo l'articolo 87, è aggiunto il seguente:

«Art. 87-bis.

- 1. Al fine di incentivare il ricorso delle imprese agli strumenti di tutela della proprietà industriale, gli Uffici Brevetti e Marchi istituiti presso le Camere di commercio svolgono, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, funzioni di assistenza e orientamento alle imprese finalizzate all'accensione dei titoli di proprietà industriale.
- 2. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione e tutelare il *Made in Italy*, il Sistema camerale, attraverso la propria rete all'estero, promuove l'istituzione di *desk* per il monitoraggio e la tutela dei marchi italiani registrati all'estero dalle imprese».

87.0.2

Ghigo

Dopo l'articolo 87, è aggiunto il seguente:

«Art. 87-bis.

- 1. Al fine di incentivare il ricorso delle imprese agli strumenti di tutela della proprietà industriale, gli Uffici Brevetti e Marchi istituiti presso le Camere di commercio svolgono, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, funzioni di assistenza e orientamento alle imprese finalizzate all'accensione dei titoli di proprietà industriale.
- 2. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione e tutelare il *Made in Italy*, il Sistema camerale, attraverso la propria rete all'estero, promuove l'istituzione di *desk* per il monitoraggio e la tutela dei marchi italiani registrati all'estero dalle imprese».

Art. 88.

88.1

Musi, Barbolini, D'Ubaldo, Fontana, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto *Sopprimere l'articolo*.

88.2

Fioroni

L'articolo è sostituito, con il seguente:

- «Art. 88. (Applicazione del regime di deducibilità degli interessi passivi per le società fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione). 1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: ", nonché alle società il cui capitale sociale", fino alla fine del periodo sono soppresse.
- 2. Al medesimo comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia";
- 3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, sono prioritariamente destinate alla compensazione delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1-bis del medesimo articolo e per la quota residua«; al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

88.3

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al medesimo comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché sulle piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia».

88.4

Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 2, sostituire le parole: «le disposizioni di cui al comma 1 si applica», con le seguenti: «le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «in relazione» a «incrementano lo» con le seguenti: «le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate allo»; alla rubrica sopprimere le parole: «ordinario», e «, a prevalente capitale pubblico».

88.0.1

Izzo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

1. All'articolo 10 della legge 16 giungo 1927, n. 1766, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Per le legittimazioni in corso e per quelle che saranno concesse dalle Regioni, il canone da corrispondere è pari a quello già corrisposto negli ultimi anni maggiorato degli interessi legali. Il predetto canone non può comunque essere superiore al reddito dominicale del fondo. E' consentita l'affrancazione mediante il versamento ai comuni di quindici annualità dei canoni. Le controversie in corso con l'affiancazione si estinguono *ex lege*».

88.0.2

Fleres, Centaro, Ferrara, Poli Bortone

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua)

- 1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 22, secondo periodo, le parole da: "entro trenta giorni", fino a: "periodo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- b) al comma 23, le parole da: "entro quindici giorni", fino a: "comma 22", sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- c) al comma 25, le parole da: "entro sessanta giorni", fino a "comma 22", sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".»

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Art. 90.

90.1

Morando

Al comma 1, lettera a), la parola: «soppressa», è sostituita dalle seguenti: «e le società, comunque denominate, aventi per oggetto esclusivo l'investimento in partecipazioni non di controllo».

Conseguentemente, dopo il Comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. l'articolo 2412 del codice civile è soppresso. Nell'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, sono soppresse. Nell'articolo 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo le parole 2412, e, eccetto l'articolo 2412 sono soppresse.

1-*ter*. l'articolo 2483, comma secondo, del codice civile e l'articolo 11, comma 4-*quinquies*, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono soppressi».

90.2

Nicola Rossi

Al comma 1, lettera a), la parola: «soppressa», è sostituita dalle seguenti: «e le società, comunque denominate, aventi per oggetto esclusivo l'investimento in partecipazioni non di controllo».

Conseguentemente, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'articolo 2412 del codice civile è soppresso. Nell'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole anche in deroga a quanto previsto dal codice civile sono soppresse. Nell'articolo 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo le parole 2412 e eccetto l'articolo 2412 sono soppresse.

1-*ter*. L'articolo 2483, comma secondo, del codice civile e l'articolo 11, comma 4-*quinquies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono soppressi».

90.3

Latronico

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di avvio di nuove imprese, i benefici previsti dalle leggi 388/00 e 289/02, relativamente al credito d'imposta per i nuovi assunti, si intendono applicabili anche in via automatica ed in deroga al *de minimis* in presenza delle condizioni previste dal regolamento CE 2204/2002».

90.4

Fioroni, Tomaselli, Ghedini, Armato, Garraffa, De Sena, Sangalli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: ''ai sensi del precedente articolo 1'', sono inserite le seguenti: ''o erogati dalle società finanziarie ai sensi del successivo articolo 17, comma 5,''».

90.0.1

Spadoni Urbani

Dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Accesso ai finanziamenti in *leasing* da parte delle PMI)

- 1. Al fine di sostenere l'accesso al credito per gli investimenti in locazione finanziaria delle piccole e medie imprese, all'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le modificazioni che seguono:
 - 1) il comma 7 è così sostituito:
- "77. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista a partire dall'entrata in decorrenza del contratto la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96'"».

90.0.3

Izzo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

- 1. All'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente:
- "e-bis) le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative, di cui all'articolo 21 della tariffa

annessa al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, nonché dei loro componenti accessori''».

90.0.4

Izzo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinate le modalità con cui i soggetti che effettuano prevalentemente cessioni di beni con il meccanismo del *reverse charge*, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e tra questi coloro che effettuano cessioni di telefoni cellulari, possono essere ammessi a richiedere i rimborsi del credito dell'imposta sul valore aggiunto».

90.0.5

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

- 1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
- "1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali a cui sono stati delegati poteri esecutivi o facenti parte di comitati esecutivi, di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti";
 - b) Il comma 2, è sostituito dal seguente:
- "2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra le quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che la cui compresenza sui medesimi mercati del prodotto e geografici sia significativa"».

Art. 91.

91.0.1

Contini, Dini, Rutelli, Amato, Baldassarri, Cantoni, Micheloni, Tonini

Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. È in facoltà dei funzionari della carriera diplomatica prorogare la permanenza in servizio fino al compimento dei 67 anni di età con effetto dalla entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'onere derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità).

Art. 93.

93.1

Izzo, Nessa, Nania

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, della Legge 26 gennaio 1983 n. 18, dopo le parole: ''obbligo di rilasciare'', sono inserite le seguenti: '', all'atto della richiesta di pagamento del corrispettivo,''».

Conseguentemente, in fine alla rubrica dell'articolo, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di scontrino fiscale».

Art. 94.

94.1 Izzo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva del Consiglio UE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in attuazione dell'articolo 157, primo paragrafo, lettera a) della medesima direttiva, le merci non comunitarie immesse in libera pratica ai sensi del comma 4, lettera b) dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono essere vincolate al regime non doganale del deposito Iva, ritenendosi così ivi introdotte, anche attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis citato. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 427 del 29 ottobre 1993, l'imposta sul valore aggiunto su tali operazioni non è comunque ulteriormente dovuta qualora la stessa sia stata integralmente assolta, seppure integralmente, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, al momento dell'estrazione dei beni stessi dal deposito Iva, ai termini del comma 6 del citato articolo 50-bis e del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicandosi alle predette irregolarità la sanzione amministrativa di cui al comma 9-bis; terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

Art. 95.

95.1

Latorre, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, la ritenuta si applica in ogni caso a titolo d'imposta. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

95.0.1

Menardi, Viespoli, Tofani, Saia, Castiglione

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Alla legge 15 dicembre 2011, n. 217, all'articolo 8, comma 2, lettera *h*), sostituire le parole: ''per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate'', con le seguenti: ''per un importo superiore al 20 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate''».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

95.0.2

Menardi, Fleres, Viespoli, Centaro, Poli Bortone, Castiglione, Ferrara, Carrara, Piscitelli, Saia

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Rendite patrimoniali)

1. Fino a quando non si sarà risanato il debito pubblico è applicata sulle rendite patrimoniali, il cui valore sia superiore a 800.000 euro, una tassa del 2 per cento. Sono escluse dalla tassazione la prima casa, la sede dell'azienda in cui il contribuente opera e gli impieghi di capitale in titoli di Stato italiani.

2. Quando il bilancio dello Stato si sarà assestato, anche in conformità a quanto richiesto dall'Europa, l'applicazione dell'imposta sarà modulata per consentire l'applicazione del quoziente familiare, per sostenere la scuola e la ricerca, gli investimenti produttivi e per altre priorità atte a supportare la crescita del Paese».

95.0.3

Antezza, Mercatali, Chiurazzi, Legnini

Dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

- 1. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2012.
- 2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

95.0.4

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Trasferimento diritto a detrazione per riqualifloazione energetica)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al precedente comma 4 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».

95.0.5

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

1. All'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungere, infine, il seguente periodo: «tale somma è finalizzata anche alla garanzia degli accordi di ristrutturazione del debito delle piccole e medie imprese».

Art. 96.

96.0.1

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Estensione del regime fiscale della cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica)

- 1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili a scopo turistico, a decorrere dal periodo di imposta in corso, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
- 2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
- 3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.
- 4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
 - 5. il reddito assoggettato a cedolare:
 - a) è escluso dal reddito complessivo;
- b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;
- c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).
- 6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
- 7. Ad eventuali oneri, non compensati dal maggior gettito atteso, derivanti dall'applicazione della presente norma, si provvede per un importo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012-2014 mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 97.

97.0.1

Peterlini, Molinari

Dopo l'articolo 97, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome».

97.0.2

Zanetta

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico)

- 1. Al fine di favorire l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale in Italia, i beni culturali stranieri, cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o il loro possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora siano stati messi a disposizione dello Stato italiano, o di altro soggetto da esso autorizzato con le modalità e le procedure di cui ai commi 2 e 3, lettera *c*), da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri, a soli fini di esposizione temporanea al pubblico sotto la supervisione e il controllo del soggetto che mette a disposizione i beni stessi.
- 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, lettera *c*), i soggetti interessati a promuovere ed organizzare le esposizioni di cui alla presente legge presentano apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali secondo modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
- 3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, sono definiti, per ogni esposizione:
 - a) la lista dei beni culturali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1;
 - b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia;
- c) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione.
- 4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia.
- 5. I procedimenti giudiziari di cui al comma 1, fatto salvo quanto ivi disposto, proseguono secondo le ordinarie procedure. Resta ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione».

97.0.3

Vita, Butti, Vimercati, Pardi

Dopo l'articolo 97, aggiungere i seguenti:

«Art. 97-bis.

1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono incrementati di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Art. 97-ter.

1. All'onere derivante dal comma 97-bis pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

97.0.4

Caliendo, Alberti Casellati

Dopo l'articolo 97 è inserito il seguente:

«Art. 97-bis.

(Disciplina del contratto di fiducia)

1. Dopo il capo IX del titolo III del libro IV del codice civile è inserito il seguente:

"Capo IX-bis. Della fiducia.

Art. 1741-bis. - (Nozione). - La fiducia è il contratto col quale il fiduciante trasferisce beni o diritti a un fiduciario che, assicurandone la separata gestione, persegue uno scopo determinato anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili.

Il fiduciante o il fiduciario non possono in ogni caso essere beneficiari del contratto.

Art. 1741-ter. - (Forma ed oggetto del contratto). – Il contratto di fiducia deve indicare:

- 1) i beni o i diritti trasferiti, i quali in ogni caso debbono essere determinati o determinabili;
- 2) la durata del contratto, che non può essere superiore a novant'anni, o alla durata della vita di coloro che sono ivi indicati come beneficiari, salvo che la fiducia sia prevista per perseguire uno scopo di utilità sociale;
 - 3) l'identità del fiduciante e del fiduciario;
- 4) l'identità dei beneficiari o i criteri anche discrezionali per la loro individuazione all'interno di una più ampia classe, se il contratto è a favore di beneficiari, nonché i diritti che competono loro;
- 5) lo scopo che il fiduciario deve perseguire, se la fiducia mira alla realizzazione di uno scopo, e il soggetto destinato a chiedere l'adempimento delle obbligazioni assunte dal fiduciario.

Il contratto di fiducia deve essere concluso per atto pubblico a pena di nullità.

Art. 1741-quater. - (Contratto di fiducia, patrimonio fiduciario e opponibilità della fiducia ai creditori). - I beni e i diritti trasferiti in fiducia e quelli che il fiduciario acquista successivamente per effetto della gestione costituiscono un patrimonio fiduciario separato dai beni personali del fiduciario e da quelli acquistati da quest'ultimo in virtù di altri rapporti fiduciari.

I beni e i diritti trasferiti al fiduciario possono costituire oggetto di esecuzione esclusivamente per debiti che trovano causa nella fiducia.

I creditori dei benefici ari possono soddisfarsi sui diritti che competono a questi ultimi in forza del contratto di fiducia, salvo che gli stessi abbiano natura alimentare o siano destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di persona disabile.

Dalle trascrizioni e iscrizioni in pubblici registri riguardanti beni immobili o mobili registrati che sono compresi nel patrimonio fiduciario deve risultare l'esistenza, la natura e la durata del vincolo derivante dalla fiducia.

Qualora il fiduciario sia un operatore professionale il vincolo derivante dalla fiducia sui beni o diritti di natura mobiliare, nonché sulle quote o azioni deve risultare da un registro della fiducia, la cui tenuta è iscritta dagli amministratori nel registro delle imprese.

Art. 1741-quinquies. - (Fiducia costituita a scopo di garanzia). — Il contratto di fiducia può essere concluso da chi agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale con un operatore professionale per garantire dei crediti anche futuri, determinati o determinabili, con previsione in quest'ultimo caso dell'importo massimo del credito garantito.

È nullo qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante o a un terzo, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia all'epoca della sua realizzazione e il debito garantito.

Si applicano in quanto compatibili le norme sulla cessione dei beni ai creditori.

Art. 1741-sexies. - (Fiducia costituita a scopo assistenziale). - La liberalità realizzata attraverso la fiducia destinata al mantenimento, cura o sostegno di una persona disabile non è soggetta a collazione.

Art. 1741-*septies*. - (Obbligazioni e poteri del fiduciario). — Il fiduciario amministra i beni trasferiti in fiducia nell'interesse dei beneficiari o per realizzare lo scopo previsto dal contratto e, ove non sia diversamente disposto dal titolo, risponde personalmente nei confronti dei terzi delle obbligazioni contratte, con diritto di rivalsa sul patrimonio fiduciario.

Se vi sono più fiduciari essi decidono congiuntamente e rispondono in solido delle obbligazioni assunte. Il contratto può prevedere una diversa regola sull'amministrazione, salvo il caso in cui il fiduciante sia tra i fiduciari.

l limiti apposti ai poteri del fiduciario non hanno effetto nei confronti dei terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito in pregiudizio della fiducia.

Il fiduciario è tenuto almeno ogni sei mesi al rendiconto nei confronti del beneficiario, di ogni altra persona cui la legge o il contratto attribuisce il diritto e nei confronti del fiduciario che subentra nell'incarico. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto.

Art. 1741-opties. - (Poteri del fiduciante. Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale indebito). — Il fiduciante vigila sulla gestione del fiduciario, può chiedere il rendiconto della gestione, può nominare in qualunque momento un terzo incaricato in sua vece di vigilare sull'attuazione dello scopo e di salvaguardare i diritti dei beneficiari.

Gli atti del fiduciario compiuti, anche per interposta persona, in conflitto di interessi, sono annullabili, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

Il fiduciario risponde dei danni derivanti dagli atti compiuti in conflitto di interessi, inclusi quelli derivanti dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie, o opportunità di affari apprese in occasione dell'adempimento del contratto.

Art. 1741-novies. - (Onerosità della fiducia. Indennità per le spese effettuate). — Salvo che il contratto stabilisca diversamente il fiduciario ha diritto al compenso. Il fiduciario ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 1741-decies. - (Cessazione del fiduciario dall'incarico e sua sostituzione). – Il fiduciario cessa dall'incarico per le cause previste dal contratto, per revoca o rinuncia, morte, sopravvenuta incapacità, fallimento, e per le altre cause previste dalla legge.

Il fiduciario che cessa dall'incarico è sostituito in conformità a quanto stabilito dal contratto. Ove il contratto nulla disponga, la sostituzione è disposta dal giudice con provvedimento assunto in camera di consiglio. Il fiduciario che sostituisce colui che cessa dall'incarico subentra nella titolarità dei beni compresi nel patrimonio fiduciario.

L'atto o il provvedimento di cui al precedente comma costituisce titolo per l'esecuzione delle relative formalità pubblicitarie.

Art. 1741-undecies. - (Revoca e rinuncia del fiduciario o del soggetto che deve far valere la fiducia). - Il fiduciario è revocato per inadempimento e, in caso di urgenza, il giudice nomina un fiduciario incaricato dell'amministrazione provvisoria.

Qualora il fiduciario rinunci alla fiducia, la dichiarazione deve essere comunicata per iscritto al fiduciante e a ciascun beneficiario.

I commi precedenti si applicano alla revoca e alla rinuncia del soggetto che deve far valere la fiducia nei confronti del fiduciario.

Art. 1741-duodecies. - (Scioglimento della fiducia). - Il contratto di fiducia concluso nell'interesse di beneficiari si scioglie per lo spirare del termine pattuito. Si scioglie altresì nel caso in cui siano state effettuate tutte le prestazioni previste dal contratto.

Se i beneficiari sono tutti capaci di agire, la fiducia si scioglie anche prima del suddetto termine, per effetto della loro unanime deliberazione.

Dopo aver provveduto a liquidare i rapporti pendenti, il fiduciario trasferisce i beni residui compresi nel patrimonio fiduciario ai beneficiari.

Qualora al termine della fiducia non vi siano beneficiari, i beni sono trasferiti al fiduciante o ai suoi aventi causa.

La fiducia costituita per realizzare uno scopo si scioglie con la realizzazione dello scopo, per la sopravvenuta impossibilità di realizzarlo o per l'insufficienza dei beni ad esso destinati. In tal caso, liquidati i rapporti pendenti, si applica il comma precedente.

Art. 1741-terdecies. - (Fiducia creata per provvedimento del giudice o per testamento). - Le norme che regolano il contratto di fiducia si osservano, in quanto compatibili, riguardo ai rapporti di contenuto analogo creati con provvedimento del giudice o mediante espressa disposizione testamentaria. In quest'ultimo caso, all'accettazione del fiduciario si applicano le norme che regolano la nomina degli esecutori testamentari.

La disposizione testamentaria in virtù della quale una persona disabile riceve o ha diritto di ricevere dal fiduciario prestazioni destinate al suo mantenimento, cura o sostegno, non costituisce peso o condizione sulla quota di legittima relativa alla successione del fiduciante.

La disciplina di cui al presente capo si applica anche quando il fiduciante è l'unico fiduciario».

- 2. Dopo l'articolo 84 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è inserito il seguente:
- «Art. 84-bis. È persona disabile, ai sensi degli articoli 1741-bis e seguenti del codice, quella prevista dall'articolo 3 della legge n. 5 febbraio 1992, n. 104.

Sono operatori professionali, ai sensi degli articoli 1741-bis e seguenti del codice, le banche, le assicurazioni, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie».

3. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2645-quater. - (Trascrizione del contratto di fiducia). – Deve essere trascritto, quando ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, il contratto di fiducia di cui al capo IX bis del titolo III del libro IV.

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

La trascrizione va eseguita contro il fiduciante e a favore del fiduciario.

Quando il fiduciante è l'unico fiduciario la trascrizione va eseguita esclusivamente contro di esso.

Si applica l'articolo 2644».

4. Dopo l'articolo 2684 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2684-bis - (*Trascrizione del contratto di fiducia*). – Deve essere trascritto, per gli effetti stabiliti dall'articolo 2644, quando ha ad oggetto i beni di cui all'articolo 2683, il contratto di fiducia di cui al capo IX-bis del titolo III del libro IV.

Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 2645-quater».

97.0.7

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo l'articolo 97, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Liberalizzazione della pratica del tiro a segno)

- 1. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero da un campo di tiro o poligono autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
 - 2. All'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, sono apposte le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo comma, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
- b) al secondo comma, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

97.0.8

Valentino

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis

(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. All'articolo 24 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 25, al primo periodo le parole: «ovvero imputato o indagato» sono soppresse; al secondo periodo, le parole «ovvero imputate o indagate» sono soppresse».

97.0.9

Butti, Vita, Vimercati, Pardi

Dopo l'articolo 97, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

1. L'importo di cui all'articolo 1, commi 9, 13, 13-*ter* della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni è integrazioni è incrementato di 125 milioni di euro».

All'onere derivante dal comma 1, pari a 125 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

97.0.10

Fosson

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

- 1. Il terzo periodo, comma terzo, dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è seguito dal seguente: «In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui al comma 3 del presente articolo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono considerate valide le comunicazioni effettuate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, in misura pari al minimo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le comunicazioni effettuate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.
- 2. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente: «In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono considerate valide le comunicazioni effettuate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, in misura pari al minimo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le comunicazioni effettuate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.
- 3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

97.0.11

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

A.S. 3110 - Bozza fascicolo emendamenti (artt. 37-97)

(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni)

- 1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla P.A., prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.
- 2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

97.0.12

Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

Dopo l'articolo 97, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.».

97.0.13

Sarro

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

1. All'articolo 12 punto 1, lettera I, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con la legge 24 giugno 2009, n. 77, l'espressione: ''dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti'' è sostituita con l'espressione: ''dalla generazione di combinazioni vincenti, che risiede nell'apparecchio o nel sistema centrale''».

97.0.14

Sarro

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. All'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, dopo l'espressione: 'risulti condannato, anche con sentenza non definitiva' è soppressa l'espressione: 'ovvero imputato o indagato' e la corrispondente successiva espressione: 'ovvero imputate o indagate'.'».

97.0.15

Sarro

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

1. Al fine di favorire l'estensione del mercato ed il potenziamento dell'offerta di gioco legale e di dare la più amplia applicazione alla previsione di liberalizzazione contenuta all'articolo 3, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con la legge 4 agosto 2006, n. 248 ed all'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con la legge 14 settembre 2011, n. 148, il limite al numero massimo di apparecchi di gioco collegabili alla rete telematica da parte di ciascun concessionario, contenuto all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), della convenzione di concessione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è elevato al 35%».

97.0.16

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo l'articolo 97, è aggiunto il seguente:

«Art. 97-bis.

- 1. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo l'articolo 7, aggiungereil seguente:
- "Art. 17-bis. (Interpretazione autentica dell'ente beneficiarlo del versamento effettuato a titolo di Imposta Provinciale di Trascrizione e Tassa Automobilistica Regionale). 1. Nelle more del riordino dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), di cui all'articolo 17, il versamento della predetta imposta, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve essere effettuato a favore della Provincia in cui risiede ovvero ha stabilito la sede legale il proprietario del veicolo interessato alla trascrizione delle relative formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico.
- 2. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la tassa automobilistica regionale è dovuta e versata direttamente alla Regione in cui risiede ovvero ha stabilito la sede legale il proprietario del veicolo come risultante presso il Pubblico Registro Automobilistico''».

97.0.17

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo l'articolo 97, è aggiunto il seguente:

«Art. 97-bis.

(Differimenti di termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118)

1. Il comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" è così sostituito: "le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dal 2013"».

97.0.18

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo l'articolo 97, è aggiunto il seguente:

«Art. 97-bis.

(Patto di stabilità interno in materia sanitaria)

1. A decorrere dall'anno 2012 è esclusa dalle verifiche degli adempimenti regionali in materia sanitaria previsti dal vigente ordinamento, con riferimento agli esercizi 2011 e seguenti, la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, tenuto conto della sua estraneità alla materia sanitaria e della specifica disciplina, anche sanzionatoria in caso di inadempienza, che regola il medesimo patto di stabilità interno».

97.0.19

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo l'articolo 97, è aggiunto il seguente:

«Art. 97-bis.

(Patto di stabilità interno)

1. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 2 novembre 2011, n. 183 è abrogato».

Conseguentemente, è ripristinato il comma 2-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98».

97.0.20

Zanetta

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Disposizioni in materia di impianti di risalita)

1. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività economiche operanti nelle località montane turistiche sedi di impianti di risalita, danneggiate dal mancato innevamento naturale e dall'impossibilità di procedere all'innevamento artificiale in presenza di elevate temperature in quota, i soggetti gestori degli impianti di risalita, i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici

esercizi operanti in dette località, limitatamente all'anno 2012 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 febbraio 1997, n. 446.

- 2. Gli operatori economici interessati alla situazione d'emergenza di cui al comma 1 presentano istanza al Comune singolarmente o in forma associata. Il Comune ne verifica la sussistenza e provvede al suo inoltro alla Regione, cui spetta l'emissione di un provvedimento di urgenza nel quale individua le aree interessate dalle condizioni eccezionali.
- 3. La dichiarazione dello stato di emergenza, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo le norme vigenti, costituisce titolo per beneficiare dell'esenzione di imposta di cui al comma 1.
- 4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Ai maggiori oneri si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 100 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

97.0.21

Zanetta

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Disposizioni in materia di impianti di risalita)

- 1. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività economiche operanti nelle località montane turistiche sedi di impianti di risalita danneggiate dal mancato innevamento naturale e dall'impossibilità di procedere all'innevamento artificiale in presenza di elevate temperature in quota, i soggetti gestori degli impianti di risalita, i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi operanti in dette località sono autorizzati a compensare le perdite di esercizio registrate in sede di bilancio nei cinque esercizi successivi assimilandole ad ammortamento di investimenti ed oneri finanziari. L'entità di tale compensazione contabile è riportata a bilancio secondo le forme di legge.
- 2. Gli operatori economici interessati alla situazione d'emergenza di cui al comma 1 presentano istanza al Comune singolarmente o in forma associata. Il Comune ne verifica la sussistenza e provvede al suo inoltro alla Regione, cui spetta l'emissione di un provvedimento di urgenza nel quale individua le aree interessate dalle condizioni eccezionali.
- 3. La dichiarazione dello stato di emergenza, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo le norme vigenti, costituisce titolo per l'utilizzo del meccanismo di recupero delle perdite accertate in cinque rate costanti negli esercizi immediatamente successivi. Al procedimento si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
- 4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e per ciascuno dei quattro anni successivi. Ai maggiori oneri si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 30 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

97.0.22 Zanetta

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Proroga in materia di manutenzione e innevamento programmato nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)

- 1. È autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2012 per la proroga degli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 2003.
- 2. È altresì autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2012 per la proroga degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 2003.
- 3. Al relativo onere, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».